



ABI Associazione
Bancaria
Italiana

cdp



Sviluppo Campania

CONVENZIONE

per la regolamentazione dei rapporti inerenti la concessione di finanziamenti a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni, in applicazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, commi da 855 e seguenti della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito dello Strumento Finanziario per il sostegno agli investimenti produttivi in Campania, da attuarsi con le modalità della procedura negoziale (SFIN), stabilito con Delibera della Giunta Regionale (DGR) n. 206 del 14 maggio 2019 (così come integrata dalla Delibera della Giunta Regionale (DGR) n. 667 del 17 dicembre 2019 e dalla Delibera della Giunta Regionale (DGR) n. 220 del 12 maggio 2020).

TRA

- (A) la **Regione Campania**, con sede in Napoli, via Santa Lucia n. 81, 80132 Napoli, codice fiscale 80011990639, rappresentata dal dott.sa Maria Antonietta D'Urso, nata a Casalnuovo di Napoli, il 10 gennaio 1958, in qualità di Direttore Generale - Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, qui di seguito indicata, per brevità, la "**Regione**";

E

- (B) **Sviluppo Campania S.p.A.**, con sede in Napoli, via Santa Lucia n. 81, 80132 Napoli, codice fiscale 06983211217, rappresentata dal Professor Mario Mustilli, nato a Napoli, il 15 agosto 1959, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, qui di seguito denominato, per brevità, il "**Soggetto Attuatore**";

E

- (C) l'**Associazione Bancaria Italiana** con sede in Roma, Piazza del Gesù, n. 49, 00186 Roma, codice fiscale 02088180589, rappresentata dal dott. Giovanni Sabatini, nato a Roma, il 22 dicembre 1959, in qualità di Direttore Generale, qui di seguito indicata, per brevità, "**ABI**";

E

- (D) la **Cassa depositi e prestiti S.p.A.** con sede in Roma, Via Goito n. 4, 00185 Roma, capitale sociale Euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma 80199230584, partita IVA 07756511007, rappresentata dal dott. Nunzio Tartaglia, nato ad Avezzano (AQ), l'1 febbraio 1972, in qualità di Responsabile Divisione CDP Imprese, qui di seguito indicata, per brevità, "**CDP**";

NONCHE'

- (E) ciascuna Banca che avrà aderito al presente atto secondo le formalità previste al successivo Articolo 22 (*Adesione alla Convenzione*) (di seguito, ciascuna di esse, per brevità, la "**Banca Finanziatrice**").

La Regione, il Soggetto Attuatore, l'ABI, la CDP e la Banca Finanziatrice sono, in seguito, collettivamente indicati come le "Parti".

PREMESSO CHE

1. l'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni ("**Legge Finanziaria 2005**") ha istituito, presso la gestione separata della CDP, un apposito fondo rotativo, denominato «*Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca*» ("**FRI**" o "**Fondo**"), finalizzato alla concessione alle imprese, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale;
2. nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 354 e commi da 358 a 361 della Legge Finanziaria 2005, la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ("**Legge Finanziaria 2007**"): (i) all'articolo 1, comma 855 (come integrato dal D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito nella legge n. 134 del 7 agosto 2012), ha esteso l'ambito di operatività del Fondo agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione ovvero conferiti alle regioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 per gli investimenti produttivi e per la ricerca e ha statuito che i relativi interventi possono assumere anche la forma di contributi in conto interessi concessi dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano a valere sulle proprie risorse a fronte di finanziamenti deliberati da CDP al tasso di interesse vigente *pro tempore* determinato con il decreto di cui all'art. 1, comma 358, della Legge Finanziaria 2005; e (ii) all'articolo 1, comma 856, ha autorizzato la CDP, per le finalità di cui al comma 855 del medesimo articolo, ad apportare alla dotazione iniziale del Fondo un incremento fino a due miliardi di euro (tale incremento, così come successivamente determinato dall'Atto di Indirizzo di cui alla successiva Premessa 4, di seguito, il "**Fondo Regionale**");
3. la Legge Finanziaria 2007, all'articolo 1, comma 858, ha previsto che, ai fini dell'attuazione del comma 856 relativamente agli interventi agevolativi alle imprese e alla ricerca previsti in atti di legislazione regionale o di programmazione comunitaria (diversi da quelli di cui al comma 857), le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono stipulare con la CDP apposite convenzioni - in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico - per il finanziamento degli interventi di interesse, mediante l'impegno dei relativi limiti annuali di spesa;
4. in data 1 aprile 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico hanno emanato di concerto, in forma di decreto, un atto di indirizzo (l'"**Atto di Indirizzo**" o "**Indirizzi**") per l'attuazione delle disposizioni della Legge Finanziaria 2007 concernenti l'estensione dell'ambito di operatività del Fondo agli interventi di cui alla Premessa 2 e recante gli indirizzi per la sottoscrizione da parte delle Regioni e delle Province autonome delle convenzioni con CDP ivi previste, disponendo, tra l'altro, che:
 - (a) la dotazione finanziaria del Fondo Regionale da destinare agli interventi agevolativi alle imprese e alla ricerca previsti in atti di legislazione regionale o di programmazione comunitaria (diversi da quelli di cui al comma 857 della Legge Finanziaria 2007), non possa essere superiore a 1,75 miliardi di euro;
 - (b) successivamente ai primi 8 mesi dalla data di emanazione degli Indirizzi, il Fondo Regionale operi indistintamente sulla base delle risorse disponibili e delle richieste avanzate dalle regioni e dalle province autonome;
5. l'Atto di Indirizzo richiede, altresì, che le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per poter sottoscrivere le convenzioni di cui alla precedente Premessa 4, prevedano nel proprio bilancio appositi

stanziamenti, in funzione delle previsioni, anche temporali, di effettivo utilizzo delle risorse, a copertura delle commissioni e interessi dovuti alla CDP;

6. in forza del citato articolo 1, commi 855 e seguenti della Legge Finanziaria 2007 (che richiama, tra gli altri, l'articolo 1, comma 359, della Legge Finanziaria 2005) e dell'articolo 7 dell'Atto di Indirizzo, l'esposizione di CDP derivante dai finanziamenti agevolati erogati a valere sulle risorse del FRI e/o del Fondo Regionale beneficia della garanzia di ultima istanza dello Stato, così come disciplinata dal Decreto Garanzia dello Stato, come di seguito definito (la "**Garanzia dello Stato**");
7. l'articolo 8 della legge regionale 7 agosto 2019, n. 16 (di seguito, la "**Legge Regionale**"), prevede: (i) al comma 1, che la Regione, al fine di massimizzare l'efficacia delle misure di politica economica regionale volte ad attrarre investimenti sul territorio, accrescere la competitività delle filiere produttive regionali ed agevolare l'accesso al credito delle imprese, promuove l'istituzione di specifici regimi agevolativi che favoriscono la semplificazione dei processi di gestione e generano effetti moltiplicativi e leve finanziarie; e (ii) al comma 2, che tali regimi agevolativi possono essere attuati con modalità che consentono l'integrazione di forme di sostegno a carattere nazionale e comunitario, ivi incluse quelle di cui all'articolo 1, comma 855, della Legge Finanziaria 2007;
8. la Regione, con la Delibera della Giunta Regionale (DGR) n. 206 del 14 maggio 2019 (la "**DGR 206**"), ha stabilito di destinare all'attivazione di uno strumento regionale a favore di progetti complessi attuato attraverso le modalità della procedura negoziale, volto ad accrescere la competitività delle filiere strategiche regionali, rafforzandone la capacità innovativa di prodotto e/o di processo, in fase di prima applicazione, un importo pari a Euro 91.000.000,00, da impiegare per l'erogazione di agevolazioni, anche utilizzando risorse del POR Campania FESR 2014 – 2020 e del FSC 2014-2020 di cui al Patto per lo Sviluppo della Regione Campania;
9. con Delibera della Giunta Regionale (DGR) n. 495 del 16 ottobre 2019 (la "**DGR 495**"), la Regione ha programmato specifiche risorse, per un importo complessivo massimo di Euro 5.600.000,00, per attivare la procedura negoziale di cui alla DGR 206, come misura agevolativa integrata con le risorse del Fondo Regionale, secondo quanto disposto dalla Legge Regionale;
10. con Delibera della Giunta Regionale (DGR) n. 667 del 17 dicembre 2019 (la "**DGR 667**"), la Regione, nell'ampliare i settori di riferimento della procedura negoziale, ha aggiornato le linee guida approvate con la DGR 206 e ha stabilito che la misura agevolativa integrata con il Fondo Regionale, venga incrementata con ulteriori risorse, fino ad un massimo di ulteriori Euro 20.000.000,00, tramite l'utilizzo dei rientri degli strumenti finanziari attivati nella programmazione 2007/13 che si renderanno disponibili a partire dall'esercizio finanziario 2020;
11. con Delibera della Giunta Regionale (DGR) n.220 del 12 maggio 2020 (la "**DGR 220**" e insieme con la DGR 206, la DGR 495 e la DGR 667, le "**Delibere Regionali**"), la Regione ha modificato le linee guida dello Strumento Finanziario Negoziabile di cui alla DGR 667 per adeguare le procedure previste al fine di renderle più rispondenti alle esigenze delle imprese in conseguenza della profonda crisi connessa all'emergenza da Covid-19;
12. la Normativa Applicabile (come di seguito definita), come sarà integrata per gli aspetti operativi dall'Avviso alle Imprese (come di seguito definito), individua i requisiti e le condizioni per l'accesso ai Finanziamenti Agevolati di cui alla Normativa FRI (come di seguito definita) e, in particolare, le condizioni economiche e le modalità di concessione, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per la concessione, l'erogazione e la revoca delle Agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la quota massima di Finanziamento Agevolato e di Finanziamento Bancario (come di seguito definiti) a copertura delle spese di investimento, la decorrenza e le modalità di

rimborso del Finanziamento Agevolato e ogni altro termine, condizione e obbligo richiesti dalle disposizioni che disciplinano le agevolazioni concesse;

13. sulla base di quanto previsto nelle citate Delibere Regionali, per l'istituzione dello Strumento Finanziario Negoziabile (come di seguito definito), la Regione ha destinato un apposito stanziamento nel bilancio regionale per un ammontare pari a complessivi Euro 96.600.000,00, di cui:
 - (i) Euro 91.000.000,00, per la concessione delle Agevolazioni di competenza, di cui Euro 82.000.000,00 per la copertura dei Contributi ed Euro 9.000.000,00 a copertura delle garanzie di cui allo Strumento Confidi (tali termini come di seguito definiti); e
 - (ii) Euro 5.600.000,00 destinati per l'attivazione della misura da cui attingere, tra l'altro, le risorse a copertura degli oneri spettanti a CDP, ai sensi della Normativa FRI, così come disciplinati al successivo Articolo 19 (*Oneri a carico della Regione per l'utilizzo delle risorse FRI*),

restando inteso che ulteriori risorse, fino ad un massimo di Euro 20.000.000,00, di cui alla DGR 667, che si renderanno disponibili a partire dall'esercizio finanziario 2020, saranno destinate all'incremento della dotazione di cui al Paragrafo (i) che precede;

14. con il Decreto dirigenziale n. 412 del 11 novembre 2019, è stata effettuata la prenotazione di impegno per l'attivazione dello Strumento Finanziario Negoziabile, come misura agevolativa integrata con le risorse del Fondo Regionale, dell'importo complessivo di Euro 33.600.000,00 del POR Campania FESR 2014-2020, programmato con la DGR 206 e la DGR 495, dei quali Euro 8.000.000,00 imputati sul capitolo U06385 e Euro 20.000.000,00 sul capitolo U06387, a valere sugli esercizi finanziari 2020 e 2021;
15. con il Decreto Dirigenziale n. 492 del 29 novembre 2019, è stato assunto il provvedimento di conferma della prenotazione dell'impegno contabile del valore complessivo di Euro 5.600.000,00, imputato per Euro 2.150.000,00 sul capitolo 4211 con numero di prenotazione impegno 6190000210 e per Euro 3.450.000,00 sul capitolo 4215 con numero di prenotazione impegno 6190000211, a valere sull'esercizio finanziario 2020 del bilancio regionale al fine di consentire la sottoscrizione delle convenzioni per l'attivazione dello Strumento Finanziario in favore di: Sviluppo Campania S.p.A. C.F./P.I. 06983211217, avente sede legale in Via Santa Lucia, 81 Napoli per Euro 4.900.000,00 e Cassa depositi e prestiti S.p.A. - Partita IVA 07756511007- Via Goito, 4 - 00185 Roma per Euro 700.000,00;
16. con Decreto Dirigenziale n. 89 del 04 marzo 2020 è stata effettuata la prenotazione di impegno, per l'intervento in oggetto, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, dell'importo di Euro 63.000.000,00 sul capitolo di spesa U02963 di cui: Euro 20.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2020, Euro 20.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2021, Euro 23.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2022;
17. in relazione allo Strumento Confidi, che prevede la concessione di garanzie pubbliche da parte di Confidi (come di seguito definiti) in relazione a prestiti finalizzati a finanziare l'attivo circolante correlato agli investimenti fissi, è stata acquisita la VEXA (*i.e.*, valutazione *ex ante*) da parte del Nucleo per la Valutazione e la Verifica degli Investimenti Pubblici che, con le note prot. n. 2020.37561 del 20 gennaio 2020 e prot. n. 0070471 del 4 febbraio 2020, ha rappresentato che la funzione di "Garanzia" contenuta nello Strumento Confidi, risulta coerente e aderente alle previsioni del Programma POR FESR 2014-2020;
18. la Regione ha altresì previsto che i regimi agevolativi combinassero le risorse disponibili sulla base della Decisione della Commissione europea C (2018) 2283 final del 17 aprile 2018 con le risorse FRI, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento 651/2014 e s.m., in particolare le norme sugli aiuti a finalità regionale;

19. con nota acquisita con prot. n. 0128859 del 27 febbraio 2020, il Soggetto Attuatore, società *in house* della Regione, ha formulato una proposta definitiva per la gestione dello Strumento Finanziario Negoziabile, la quale è stata oggetto di aggiornamento alla luce delle negoziazioni intervenute in relazione alla presente Convenzione e trasmessa alla Regione con nota acquisita al protocollo regionale al n. 0150183 del 9 marzo 2020;
20. ai sensi della Legge Regionale, che richiama la Legge regionale 30 ottobre 2013, n. 15, (*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle società partecipate dalla regione Campania del Polo Sviluppo, Ricerca e I.C.T.*) nonché ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs n. 50/2016, con Decreto Dirigenziale n. 97 del 9 marzo 2020, a firma del Direttore Generale della DG Sviluppo Economico e AA.PP., si è proceduto ad affidare a Sviluppo Campania S.p.A., in qualità di Soggetto Attuatore, la gestione dello Strumento Finanziario Negoziabile, come definito nella proposta definitiva di cui alla precedente Premessa 19 (*i.e.*, "STRUMENTO FINANZIARIO per il sostegno agli investimenti produttivi in Campania, attuato con le modalità della procedura negoziale e con la partecipazione del FRI regionale di Cassa Depositi e Prestiti (SFIN) - CUPB27120000000009");
21. nel rispetto dei contenuti della proposta definitiva di cui alla precedente Premessa 19 è stato elaborato il "*Documento di Sintesi dello Strumento Finanziario Negoziabile*" (allegato alla medesima proposta), che è stato approvato con il Decreto Dirigenziale n. 97 del 9 marzo 2020 e trasmesso dalla Regione a CDP con nota Prot. PG/2020/0171527 del 24 marzo 2020;
22. in data 16 marzo 2020, rep. CV.2020.0000120 del 18 marzo 2020, è stato sottoscritto l'accordo di finanziamento tra la Regione e il Soggetto Attuatore per disciplinare i rapporti per l'attuazione dello Strumento Finanziario Negoziabile, ai sensi del quale la società *in house* affidataria procederà alla sottoscrizione della presente Convenzione e svolgerà per conto della Regione le attività di seguito definite;
23. con nota acquisita con prot. n. PG 2020/0282107 del 16 giugno 2020, il Soggetto Attuatore, in attuazione della DGR 220, ha formulato delle modifiche alla proposta definitiva di cui alla precedente Premessa 19, recepite all'interno del "*Documento di Sintesi dello Strumento Finanziario Negoziabile*" di cui alla precedente Premessa 21 (di seguito, così come modificato ai sensi della presente Premessa, il "**Documento di Sintesi**"), ed approvate con il Decreto Dirigenziale n. 234 del 24 giugno 2020, trasmesso dalla Regione a CDP con nota Prot. PG/2020/0297290 del 24 giugno 2020;
24. con il citato Decreto Dirigenziale n.234 del 24 giugno 2020 sono stati approvati, tra gli altri: (i) lo schema di addendum all'accordo di finanziamento rep. n. 000020 del 18 marzo 2020, in linea con le previsioni della DGR 220; e (ii) il testo dello schema della presente Convenzione, codice unico progetto CUP B24F20006850005;
25. in data 24 giugno 2020, rep. CV 159 del 24 giugno 2020, è stato sottoscritto tra la Regione e il Soggetto Attuatore l'addendum all'accordo di finanziamento di cui alla precedente Premessa 24;
26. la Regione e il Soggetto Attuatore congiuntamente dichiarano e garantiscono in favore delle altre Parti che lo svolgimento in via delegata da parte del Soggetto Attuatore delle attività allo stesso demandate di cui alla presente Convenzione è coerente ed in linea con la Normativa Applicabile e con qualsiasi legge e/o regolamento applicabile all'Operazione;
27. la Regione altresì dichiara in favore delle altre Parti che lo Strumento Finanziario Negoziabile e la presente Convenzione sono conformi alla normativa sugli aiuti di stato di cui alla Normativa Applicabile;
28. in aggiunta ai termini altrove definiti, nella presente convenzione (di seguito "**Convenzione**"), i termini di seguito elencati avranno il seguente significato:

“Agevolazioni”: indica le agevolazioni da concedersi al Soggetto Beneficiario, in relazione al Progetto, in conformità a quanto previsto nella presente Convenzione e nella Normativa Applicabile.

“Attestazione di Disponibilità della Banca Finanziatrice”: indica l’attestazione di disponibilità a valutare la concessione di un Finanziamento Bancario, sottoscritta dalla relativa Banca Finanziatrice, predisposta secondo il modello di cui all’Allegato 1 (*Modello di Attestazione di Disponibilità della Banca Finanziatrice*) alla Convenzione.

“Atto di Concessione”: indica il provvedimento definitivo di concessione al Soggetto Beneficiario delle Agevolazioni adottato dal Soggetto Attuatore, ai sensi della Normativa Applicabile, a seguito della Delibera Banca e della Delibera CDP.

“Atto di Indirizzo” o **“Indirizzi”**: ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa 4 alla presente Convenzione.

“Atto di Revoca”: indica l’atto di revoca, parziale o totale, delle Agevolazioni concesse al Soggetto Beneficiario, adottato dal Soggetto Attuatore, ai sensi della Normativa Applicabile.

“Avviso alle Imprese”: indica l’avviso, predisposto dalla Regione ovvero dal Soggetto Attuatore, in attuazione della DGR 206, rivolto alle imprese, con il quale si comunicano alle stesse, nel rispetto di quanto previsto dalla presente Convenzione e dalla Normativa Applicabile, i termini, le modalità e i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle Agevolazioni in favore di piccole, medie e grandi imprese, in conformità alle disposizioni stabilite dal Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 187 del 26 giugno 2014, valide per il periodo 2014 - 2020, per le domande presentate a partire dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande.

“Banca”: indica la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia».

“Banca Finanziatrice”: indica la Banca, appartenente all’elenco reso disponibile sui siti web della Regione, del Soggetto Attuatore, dell’ABI e della CDP, individuata dal Soggetto Beneficiario ai fini della presentazione della domanda di accesso alle Agevolazioni che, a seguito dell’adesione alla Convenzione, svolgerà le attività previste a suo carico ai sensi della presente Convenzione e della Normativa Applicabile.

“Comunicazione di Approvazione”: indica la comunicazione di nulla-osta di merito agevolativo adottato dal Soggetto Attuatore, ad esito della Valutazione Agevolativa, ai sensi della Normativa Applicabile, condizionata alla relativa e successiva Delibera Banca e Delibera CDP.

“Comunicazione MEF”: è la comunicazione del Ministero dell’economia e delle finanze che definisce lo *spread* massimo da applicare ai mutui a tasso fisso da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore ad Euro 51.645.689,91, ai sensi dell’articolo 45, comma 32, della Legge 23 dicembre 1998 n. 448.

“Comunicazione Preliminare”: indica la comunicazione inviata dal Soggetto Attuatore alla Banca Finanziatrice, ad esito della Valutazione Agevolativa Preliminare.

“Confidi”: indica il soggetto gestore dello Strumento Confidi selezionato dal Soggetto Attuatore secondo le proprie competenze e sotto la propria esclusiva responsabilità e comunque nel rispetto della normativa applicabile.

“Contratto di Finanziamento”: indica il contratto con il quale la Banca Finanziatrice, per sé, con riferimento al Finanziamento Bancario, e in nome e per conto della CDP ai termini e condizioni del Mandato, con riferimento al Finanziamento Agevolato, perfeziona la concessione del Finanziamento con il Soggetto Beneficiario, senza vincolo di solidarietà con la CDP, in conformità alle Linee Guida, alla presente Convenzione ed alla Normativa Applicabile.

“Contributi”: ha il significato attribuito a tale termine nel successivo Articolo 2 (*Oggetto della Convenzione e descrizione dell’Operazione*).

“Decreto Garanzia dello Stato”: indica il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 12 luglio 2006, avente ad oggetto la garanzia di ultima istanza dello Stato nei confronti di CDP, come di volta in volta modificato ed integrato.

“Decreto Tasso”: indica il Decreto del Ministero delle Economia e delle Finanze n. 5119 del 21 febbraio 2014 con il quale è stabilita la misura del tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione a valere sulle risorse FRI, ai sensi della Normativa FRI, come di volta in volta modificato ed integrato.

“Delibera Banca”: indica la delibera della Banca Finanziatrice in merito alla stipula e concessione del relativo Finanziamento Bancario, riferita esplicitamente al Progetto oggetto della domanda di Agevolazione (i cui elementi caratterizzanti dovranno essere ivi richiamati) e adottata successivamente all’esito positivo della Valutazione Creditizia e della Valutazione Agevolativa, nel rispetto delle condizioni previste dalla Normativa Applicabile e dalla presente Convenzione; la Delibera attesta la disponibilità della Banca Finanziatrice alla concessione del Finanziamento Bancario e contiene, tra l’altro, l’accertamento del merito creditizio del Soggetto Beneficiario, la durata del Finanziamento e, se del caso, del preammortamento, le Garanzie che potranno assistere il Finanziamento, nonché l’ammontare del Finanziamento Bancario e del Finanziamento Agevolato.

“Delibera CDP”: ha il significato di cui al successivo Articolo 4 (*Obblighi e competenze della CDP*).

“Delibere Regionali”: ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa 11 alla presente Convenzione.

“DGR 206”: ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa 8 alla presente Convenzione.

“DGR 495”: ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa 9 alla presente Convenzione.

“DGR 667”: ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa 10 alla presente Convenzione.

“DGR 220”: ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa 11 alla presente Convenzione

“Documento di Sintesi”: ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa 23 alla presente Convenzione.

“Finanziamento”: indica l’insieme del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario.

“Finanziamento Agevolato”: ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 2 (*Oggetto della Convenzione e descrizione dell’Operazione*).

“Finanziamento Bancario”: ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 2 (*Oggetto della Convenzione e descrizione dell’Operazione*).

“Fondo Regionale”: ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa 2 alla presente Convenzione.

“FRI” o **“Fondo”**: ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa 1 alla presente Convenzione;

“Garanzia dello Stato”: ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa 6 alla presente Convenzione.

“Garanzie”: indica le garanzie reali e/o personali costituite e/o prestate a garanzia delle obbligazioni del Soggetto Beneficiario derivanti dal Finanziamento (fatta eccezione, a mero scopo di chiarezza, della Garanzia dello Stato).

“Giorno Lavorativo”: indica qualsiasi giorno (esclusi il sabato e la domenica) in cui le banche operanti sulla piazza di Roma e Napoli sono aperte per l’esercizio della loro normale attività.

“Grande Impresa”: indica un’impresa che occupa più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro come definite nel D.M. “Attività produttive” 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005.

“Importo Massimo Risorse FRI Campania”: indica un importo massimo pari ad Euro 175.000.000,00 a valere sulle risorse di cui al Fondo Regionale, restando inteso che tale importo potrà essere ulteriormente incrementato (mediante una modifica della presente Convenzione secondo le modalità indicate all’Articolo 29 (*Forma della Convenzione e aggiornamenti tecnici*) che segue) alla luce dello stanziamento da parte della Regione nel proprio bilancio di ulteriori risorse per i Contributi e per gli oneri di gestione integrativa delle risorse indicati alla Premessa 13 che precede, in conformità con la Normativa Applicabile e restando inteso che l’aumento dell’Importo Massimo Risorse FRI Campania potrà in ogni caso avvenire solamente previa verifica della capienza del Fondo Regionale da parte di CDP.

“Legge Finanziaria 2005”: ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa 1 alla presente Convenzione.

“Legge Finanziaria 2007”: ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa 2 alla presente Convenzione.

“Legge Regionale”: ha il significato di cui alla Premessa 7 alla presente Convenzione.

“Linee Guida”: indica le linee guida per la predisposizione dei Contratti di Finanziamento di cui all’Allegato 5 alla Convenzione.

“Mandato”: indica il mandato con rappresentanza conferito dalla CDP alla Banca Finanziatrice, redatto secondo il modello di cui all’Allegato 4 alla Convenzione, per lo svolgimento delle attività ivi previste, tra cui la Valutazione Creditizia, nonché la stipula, l’erogazione e la gestione del Finanziamento, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di Garanzie, nonché al recupero di crediti derivanti dal Finanziamento Agevolato, secondo quanto previsto nella presente Convenzione.

“MEF”: indica il Ministero dell’economia e delle finanze, nella sua qualità di garante di ultima istanza di CDP.

“Media Impresa”: indica le imprese definite come PMI dall’allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni (il **“Regolamento GBER”**), che non rientrano nella categoria delle piccole imprese o delle microimprese (come definite dallo stesso Regolamento GBER).

“Normativa Applicabile”: indica, collettivamente, la Normativa Regionale e la Normativa FRI applicabile all’Operazione, nonché la normativa, anche comunitaria, in materia di aiuti di stato applicabile all’Operazione.

“Normativa FRI”: indica, collettivamente: (i) la Legge Finanziaria 2005, articolo 1, commi da 354 a 361, (ii) la Legge Finanziaria 2007, articolo 1, commi da 855 a 859, (iii) l’Atto di Indirizzo, (iv) il Decreto Garanzia dello Stato, (v) il Decreto Tasso, e (vi) ogni successiva modificazione e integrazione ai precedenti, in ogni caso nei limiti in cui siano applicabili all’Operazione.

“Normativa Regionale”: indica, collettivamente: (i) la Legge Regionale; (ii) le Delibere Regionali; e (iii) il Documento di Sintesi.

“Operazione”: indica la complessiva operazione di Finanziamento e di Agevolazione da implementarsi nell’ambito dello Strumento Finanziario Negoziabile, di cui alla presente Convenzione e alla Normativa Applicabile, come descritta al successivo Articolo 2 (*Oggetto della Convenzione e descrizione dell’Operazione*).

“Piccola Impresa”: indica le piccole imprese, come definite dall’allegato 1 del Regolamento GBER.

“PMI”: indica le piccole e medie imprese, come definite dall’allegato 1 del Regolamento GBER.

“Progetto”: indica il piano d’impresa riferito agli investimenti e alle spese oggetto della domanda di Agevolazione, in conformità alla Normativa Applicabile.

“SAL”: è lo stato d’avanzamento dei lavori del Progetto.

“Sintesi di Delibera”: indica la comunicazione di sintesi dei contenuti della Delibera Banca, predisposta secondo il modello di cui all’Allegato 3 alla Convenzione, attestante, tra l’altro, il merito creditizio del Soggetto Beneficiario e del Progetto, la disponibilità della Banca Finanziatrice a concedere il Finanziamento Bancario e che la Valutazione Creditizia è stata svolta in modo unitario in relazione sia al Finanziamento Bancario che al Finanziamento Agevolato, per proprio conto e nell’interesse della CDP.

“Soggetto Attuatore”: ha il significato attribuito a tale termine in epigrafe alla presente Convenzione.

“Soggetto Beneficiario”: è l’impresa economicamente e finanziariamente sana che abbia presentato richiesta di accesso all’Operazione e che beneficia delle Agevolazioni concesse ai sensi del relativo Atto di Concessione e stipula con la Banca Finanziatrice il Contratto di Finanziamento, avente i requisiti di cui alla Normativa Applicabile.

“Strumento Confidi”: ha il significato attribuito a tale termine nel successivo Articolo 2 (*Oggetto della Convenzione e descrizione dell’Operazione*).

“Strumento Finanziario Negoziabile”: ha il significato attribuito a tale termine nel successivo Articolo 2 (*Oggetto della Convenzione e descrizione dell’Operazione*).

“Valutazione Creditizia”: è la valutazione del merito di credito del Soggetto Beneficiario e della sostenibilità economico-finanziaria del Progetto effettuata dalla Banca Finanziatrice per la concessione del Finanziamento (pertanto, sia con riferimento al Finanziamento Bancario sia con riferimento al Finanziamento Agevolato), secondo i principi di sana e prudente gestione e ferma restando la propria autonoma valutazione.

“Valutazione Agevolativa”: indica la valutazione, effettuata dal Soggetto Attuatore, di ammissibilità all’Agevolazione dell’impresa proponente e del Progetto presentato, ivi inclusa la verifica della

sussistenza di tutti i requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti per la concessione delle Agevolazioni, ivi inclusa la verifica della coerenza dell'investimento con le strategie regionali e con la Normativa Applicabile (in particolare la normativa in materia di aiuti di stato) e il calcolo dell'importo delle Agevolazioni (contributo a fondo perduto agli investimenti, contributo massimo a fondo perduto agli interessi, l'eventuale ulteriore agevolazione massima derivante dal Finanziamento Agevolato e l'eventuale ulteriore agevolazione dello Strumento Confidi) da concedere a valere sulle risorse regionali, sulla base dell'importo complessivo dei costi ammissibili.

“Valutazione Agevolativa Preliminare”: indica la valutazione preliminare, effettuata dal Soggetto Attuatore, avente contenuto identico alla Valutazione Agevolativa, fatta eccezione per la valutazione della “ammissibilità” delle singole spese, anche sotto i profili della inerenza alla attività e della congruità del prezzo ai fini agevolativi;

29. con la presente Convenzione, le Parti intendono definire i rispettivi e reciproci rapporti, responsabilità e competenze in relazione all'Operazione, in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 858, della Legge Finanziaria 2007; e
30. nella presente Convenzione, qualsiasi riferimento a un genere includerà anche l'altro genere, l'uso di parole al singolare includerà anche il plurale e viceversa, salvo che non sia diversamente specificato.

Articolo 1

(Premesse e Allegati)

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Tutti gli atti richiamati nelle Premesse sono conservati presso gli Uffici della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e Attività Produttive is. A6 Centro Direzionale – Giunta della Regione Campania.

Articolo 2

(Oggetto della Convenzione e descrizione dell'Operazione)

- 2.1 La presente Convenzione regola e definisce, in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 858, della Legge Finanziaria 2007 e nel rispetto della Normativa Applicabile nonché dell'ulteriore normativa, anche europea, indicata in premessa, i rispettivi e reciproci rapporti, obblighi, diritti, responsabilità e competenze delle Parti in relazione all'Operazione e pertanto in relazione all'attivazione, gestione e realizzazione dello Strumento Finanziario Negoziabile (come di seguito definito).
- 2.2 In particolare, nel rispetto della Normativa Applicabile e della ulteriore normativa di cui al precedente Paragrafo 2.1, la struttura finanziaria dell'Operazione si sostanzia nell'attuazione, secondo le modalità della procedura negoziabile, di uno Strumento Finanziario in favore dei Soggetti Beneficiari (di seguito, complessivamente, lo **“Strumento Finanziario Negoziabile”**), che, nel rispetto di quanto prescritto nelle linee guida della DGR 220, comprenderà:
 - (a) la concessione di contributi a fondo perduto agli investimenti di cui al Progetto concessi a valere sulle risorse regionali, erogati dal Soggetto Attuatore ai Soggetti Beneficiari, nella misura massima del 35% dei costi di ciascun Progetto ammissibili alle Agevolazioni nel caso

in cui il Soggetto Beneficiario sia una Piccola Impresa, del 30% dei costi relativi al Progetto ammissibili alle Agevolazioni nel caso in cui il Soggetto Beneficiario sia una Media Impresa, e del 20% dei costi relativi al Progetto ammissibili alle Agevolazioni nel caso in cui il Soggetto Beneficiario sia una Grande Impresa, in conformità alla Normativa Applicabile (il “**Contributo a Fondo Perduto**”);

- (b) la concessione di finanziamenti a medio/lungo termine erogati da CDP a valere sulle risorse di cui al Fondo Regionale (entro un limite massimo in aggregato non eccedente l'Importo Massimo Risorse FRI Campania), in conformità alle previsioni di cui alla Normativa Applicabile e alla presente Convenzione, nella misura massima del 40% dei costi di ciascun Progetto ammissibili alle Agevolazioni e nella misura minima del 25% dei medesimi (i “**Finanziamenti Agevolati**” e, ciascuno, un “**Finanziamento Agevolato**”);
- (c) la concessione di un contributo a fondo perduto in conto interessi a valere sulle risorse regionali ed erogato dal Soggetto Attuatore ai Soggetti Beneficiari, associato al Finanziamento Agevolato, in conformità alla Normativa Applicabile (il “**Contributo in Conto Interessi**” e, collettivamente con il Contributo a Fondo Perduto, i “**Contributi**”);
- (d) la concessione di finanziamenti a medio/lungo termine a tasso di mercato, erogati dalle Banche Finanziatrici, di ammontare e durata corrispondenti a quelli dei relativi Finanziamenti Agevolati, in conformità alle previsioni di cui alla Normativa Applicabile e alla presente Convenzione, nella misura massima del 40% dei costi del Progetto ammissibili alle Agevolazioni e nella misura minima del 25% dei medesimi (i “**Finanziamenti Bancari**” e, ciascuno, un “**Finanziamento Bancario**”); e
- (e) finanziamenti a breve/medio termine a tasso di mercato erogati dal sistema bancario, relativi agli investimenti in capitale circolante correlati al Progetto, ciascuno di essi direttamente garantito, fino al 90% del suo importo, da una garanzia pubblica a valere sul fondo destinato costituito con risorse regionali e gestito da un Confidi (lo “**Strumento Confidi**”). Resta inteso che CDP e le Banche Finanziatrici rimarranno del tutto estranee all'operatività dello Strumento Confidi ed interamente sollevate da qualsivoglia responsabilità in relazione allo stesso,

restando inteso, a scopo di chiarezza, che il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario, di cui ai punti (b) e (d) che precedono, non sono qualificabili come “Strumenti Finanziari” ai sensi e per gli effetti degli articoli 37 e seguenti del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e, pertanto, agli stessi non si applicano tali disposizioni.

2.3 I costi totali relativi agli investimenti fissi di cui al Progetto potranno essere di importo superiore all'importo massimo dei costi del Progetto ammissibili alle Agevolazioni, sui quali viene calcolato il predetto contributo a fondo perduto nella misura massima del 35% (30% nel caso di Media Impresa e 20% nel caso di Grande impresa) e la misura massima del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario.

2.4 Per ciascun Soggetto Beneficiario, la misura percentuale dei Finanziamenti Agevolati e la misura percentuale dei Finanziamenti Bancari potrà essere, in entrambi i casi, pari al predetto 40% ovvero inferiore a tale importo, in ogni caso nella misura minima comunque pari al 25% ciascuno, nel caso in cui la misura percentuale del Contributo a Fondo Perduto sia superiore al 20% (*i.e.*, nel caso in cui il relativo Soggetto Beneficiario sia una PMI) e/o nel caso in cui la Banca Finanziatrice, nell'ambito della Valutazione Creditizia, richieda che lo stesso Soggetto Beneficiario partecipi alla copertura dell'investimento con mezzi propri.

- 2.5 La Regione e il Soggetto Attuatore danno atto alle altre Parti che: (i) le Agevolazioni saranno concesse nell'ambito del regime di aiuto di cui al Regolamento GBER; e (ii) lo Strumento Confidi sarà concesso nell'ambito del regime di aiuto di cui al Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 (*de minimis*) oppure del regime di aiuto di cui al Regolamento GBER.

Le previsioni della DGR 220 sono attuate, altresì, in base alle disposizioni contenute nella Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

- 2.6 Le iniziative agevolate, ivi inclusi i Progetti, dovranno essere relative ai seguenti settori: (1) Aerospazio, (2) Automotive e Cantieristica, (3) Agroalimentare, (4) Abbigliamento e Moda, (5) Biotecnologie e ICT, (6) Energia e Ambiente, e (7) Turismo.

Articolo 3

(Obblighi e competenze della Banca Finanziatrice)

In aggiunta agli ulteriori obblighi della stessa ai sensi della Normativa Applicabile e/o della presente Convenzione e/o del Mandato, nell'ambito dell'Operazione, la Banca Finanziatrice si obbliga a:

- a) rilasciare all'impresa richiedente la relativa Attestazione di Disponibilità della Banca Finanziatrice;
- b) sulla base e a seguito di ciascuna Comunicazione di Approvazione ricevuta, svolgere, nel rispetto delle direttive emanate dalle autorità di vigilanza sull'attività creditizia e di criteri conformi agli *standard* internazionali e sotto la propria esclusiva responsabilità e senza alcun onere di verifica al riguardo da parte di CDP, della Regione e/o del Soggetto Attuatore, ciascuna Valutazione Creditizia in maniera unitaria, oltre che per proprio conto anche, in virtù del Mandato, per conto e nell'interesse della CDP, avendo riguardo pertanto agli importi sia del Finanziamento Bancario sia del Finanziamento Agevolato ed effettuare tutte le istruttorie tecniche e legali necessarie e/o opportune al fine della stipula del relativo Contratto di Finanziamento, dell'accertamento della consistenza e acquisibilità delle eventuali Garanzie relative a ciascun Finanziamento (che dovranno assistere il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario con il medesimo grado ed in misura direttamente proporzionale all'ammontare di ciascuno di essi ed essere, in ogni caso, tali da consentire a CDP di poterne validamente ed efficacemente beneficiare in relazione alle obbligazioni garantite), nonché della sostenibilità economico-finanziaria del Progetto, in modo che sia giustificata l'erogazione di Agevolazioni pubbliche. Resta inteso che la Valutazione Agevolativa è di esclusiva competenza del Soggetto Attuatore, come specificato al successivo Articolo 5 (*Obblighi e competenze della Regione e del Soggetto Attuatore*) e che le Banche Finanziatrici sono esonerate da qualsiasi responsabilità o onere in merito;
- c) comunicare alla CDP (ai fini della concessione del Finanziamento Agevolato), alla Regione, al Soggetto Attuatore ed all'impresa richiedente, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione di ciascuna Comunicazione di Approvazione, ovvero, in caso di sostituzione della Banca Finanziatrice successiva alla ricezione della Comunicazione di Approvazione¹, entro 60 giorni dalla data di rilascio della Attestazione di Disponibilità della nuova Banca Finanziatrice, gli esiti delle deliberazioni dei propri organi competenti in relazione al Finanziamento Bancario e, in caso di delibera positiva, trasmettere agli stessi entro il medesimo termine la relativa Sintesi di Delibera, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 3 alla Convenzione. Resta altresì inteso che l'efficacia della relativa Delibera Banca potrà essere subordinata all'adozione dell'Atto

¹ rettifica intervenuta, causa mero refuso, con la sostituzione dei termini "comunicazione dell'Atto di Concessione" con "Comunicazione di Approvazione"

di Concessione e all'adozione della Delibera CDP. La mancata trasmissione della Sintesi di Delibera nei termini temporali sopra indicati comporterà il rigetto della domanda dell'impresa richiedente nella sua interezza;

- d) comunicare alla Regione, al Soggetto Attuatore e a CDP, entro il termine di cui al precedente Paragrafo c), eventuali scostamenti della Delibera Banca rispetto a quanto previsto nella relativa Comunicazione di Approvazione, affinché la Regione e/o il Soggetto Attuatore possano adottare gli opportuni provvedimenti al riguardo;
- e) verificare che la documentazione necessaria per l'adempimento dei propri obblighi derivanti dalla Convenzione e per lo svolgimento delle attività oggetto del Mandato sia adeguatamente aggiornata fino alla stipula del Contratto di Finanziamento, sia completa, conforme alle previsioni della Normativa Applicabile e della presente Convenzione e sia di per sé sufficiente a consentire la valida ed efficace stipula del Contratto di Finanziamento e l'acquisizione delle eventuali Garanzie previste dalla relativa Delibera Banca, nonché, sulla base dei dati ricavabili dalla documentazione stessa, non vi siano circostanze o elementi tali da impedire la stipula del Contratto di Finanziamento o inficiarne la validità, efficacia e/o opponibilità e/o impedire l'acquisizione delle eventuali Garanzie previste nella relativa Delibera Banca. Tale documentazione dovrà comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti documenti:
- perizie tecniche, o altra diversa documentazione fornita ai medesimi fini dall'impresa richiedente, che individuino esattamente i beni, immobili e/o mobili, e/o i diritti oggetto eventualmente di Garanzia, ne attestino la regolarità e conformità alla normativa urbanistica, edilizia e tecnica applicabile nonché il valore e la consistenza della eventuale Garanzia;
 - relazioni notarili ventennali, o altra diversa documentazione fornita ai medesimi fini dall'impresa richiedente, che attestino la proprietà dei beni eventualmente da costituire in Garanzia in capo ai concedenti la Garanzia, nonché l'eventuale presenza su tali beni di pesi, gravami e vincoli diversi da e/o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla Delibera Banca;
 - atti societari interni (quali atti costitutivi, statuti e/o delibere) di tutti i soggetti coinvolti, ai sensi dei quali si renda possibile la stipula del Contratto di Finanziamento e l'acquisizione delle eventuali Garanzie previste dalla Delibera Banca; e
 - la ulteriore documentazione *standard* per il tipo di finanziamento e/o richiesta ai sensi delle policy interne della Banca Finanziatrice e/o dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari,

fermo restando che, qualora (i) dall'esame della documentazione ricevuta, oppure (ii) in caso di carenza della documentazione ricevuta, oppure ancora (iii) in presenza di altre circostanze diverse rilevate nello svolgimento delle verifiche di propria competenza ai sensi della Convenzione e del Mandato, la Banca Finanziatrice ritenga sussistenti elementi ostativi alla stipula del Contratto di Finanziamento e alla costituzione delle relative Garanzie, la medesima non procederà alla stipula del relativo Contratto di Finanziamento e sottoporrà quanto rilevato alla CDP, alla Regione e al Soggetto Attuatore, per le valutazioni, integrazioni e autorizzazioni del caso;

- f) svolgere, sotto la propria esclusiva responsabilità e senza alcun onere di verifica al riguardo da parte di CDP, della Regione e/o del Soggetto Attuatore, tutte le necessarie verifiche e adempimenti di *compliance* previsti dalla normativa applicabile in relazione ai Contratti di Finanziamento, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai sensi della normativa antiriciclaggio e della normativa in materia di privacy di volta in volta vigenti nonché in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari;

- g) provvedere, sotto la propria esclusiva responsabilità, sia fino alla stipula del relativo Contratto di Finanziamento e dei contratti/atti diretti a costituire le Garanzie, sia successivamente, ad effettuare ogni necessario e/o opportuno aggiornamento delle relative istruttorie tecniche e legali, comunicando tempestivamente l'esito degli aggiornamenti alla CDP e, se del caso, aggiornando la relativa Delibera Banca; la Banca Finanziatrice, pertanto, risponderà di qualsiasi pretesa, costo, spesa, responsabilità e/o danno che dovesse derivare a CDP, alla Regione e/o al Soggetto Attuatore da invalidità, inefficacia o inopponibilità della documentazione e/o carenza delle istruttorie tecniche e legali effettuate e/o dei relativi aggiornamenti;
- h) successivamente alla Delibera CDP e alla ricezione dell'Atto di Concessione, predisporre e sottoscrivere con il Soggetto Beneficiario, secondo le Linee Guida e conformemente alle previsioni di cui alla Normativa Applicabile e alla presente Convenzione e in ogni caso sotto la propria esclusiva responsabilità e senza alcun onere di verifica o coinvolgimento al riguardo da parte di CDP, della Regione e/o del Soggetto Attuatore, anche in nome e per conto di CDP in virtù del Mandato: (i) il Contratto di Finanziamento, che regolerà in modo unitario sia il Finanziamento Agevolato sia il Finanziamento Bancario, da stipularsi per atto pubblico o mediante scrittura privata autenticata, nonché (ii) i contratti e gli atti necessari per la costituzione delle eventuali Garanzie, così come indicate nella Delibera Banca, assicurando che dette Garanzie assistano il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario in misura direttamente proporzionale all'ammontare di ciascuno di essi e, in ogni caso, siano tali da consentire a CDP di poterne validamente ed efficacemente beneficiare in relazione alle obbligazioni garantite, verificandone la validità, efficacia ed opponibilità e che tutte le parti firmatarie siano munite di adeguati poteri di rappresentanza, nonché effettuare e/o verificare che vengano effettuati tutti gli adempimenti successivi alla stipula di tali contratti e atti che siano di volta in volta necessari per il perfezionamento, l'opponibilità verso terzi e/o l'escussione e/o il mantenimento delle Garanzie acquisite, nel rispetto delle disposizioni della Convenzione e del Mandato;
- i) successivamente alla Delibera CDP e alla ricezione dell'Atto di Concessione, stipulare il Contratto di Finanziamento con il relativo Soggetto Beneficiario, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla ricezione dell'Atto di Concessione trasmesso dal Soggetto Attuatore, fatta salva la facoltà, da parte dell'impresa richiedente o della Banca Finanziatrice, di richiedere al Soggetto Attuatore una proroga del termine indicato non superiore a 30 (trenta) giorni. La Banca Finanziatrice si impegna a comunicare a CDP la data, l'ora e il luogo di stipula del Contratto di Finanziamento con un congruo preavviso. A tal riguardo, CDP si riserva il diritto di assistere, per il tramite di propri dipendenti e/o funzionari, alla stipula del Contratto di Finanziamento, come mera osservatrice e per finalità esclusivamente istituzionali e relazionali, restando inteso che, anche in tal caso, la responsabilità circa l'adeguatezza e la conformità del Contratto di Finanziamento alla presente Convenzione e alla Normativa Applicabile rimarrà integralmente a carico della Banca Finanziatrice secondo quanto previsto nella presente Convenzione, senza che tale partecipazione di CDP comporti: (a) alcuna responsabilità in capo alla stessa al riguardo verso le altre Parti della presente Convenzione né un'acquiescenza o rinuncia della stessa ai propri diritti e facoltà a fronte di eventuali inadempimenti della Banca Finanziatrice ai propri obblighi ai sensi della presente Convenzione o del Mandato; e (b) il venir meno o l'attenuazione di qualsiasi responsabilità della Banca Finanziatrice nei confronti di CDP ai sensi della presente Convenzione e/o del Mandato;
- j) trasmettere entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla stipula del Contratto di Finanziamento:
- alla CDP, copia autentica o copia conforme all'originale registrata o copia corredata da dichiarazione di conformità sottoscritta da un proprio dipendente a ciò abilitato, del Contratto di Finanziamento e delle relative eventuali Garanzie, nonché di tutti i documenti/atti relativi a queste ultime;
 - alla Regione e al Soggetto Attuatore, copia del Contratto di Finanziamento;

- k) una volta ricevuta la comunicazione della Regione, ovvero del Soggetto Attuatore, attestante il positivo esito delle verifiche di competenza di quest'ultimo ai sensi della Normativa Applicabile, ai fini dell'erogabilità della quota di Finanziamento Agevolato e ottenuta la messa a disposizione dei fondi da parte di CDP in conformità all'articolo 4 del Mandato, erogare al Soggetto Beneficiario le somme messe a disposizione con il Finanziamento, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione, dal Mandato, dal relativo Contratto di Finanziamento e, in ogni caso, dalla Normativa Applicabile;
- l) predisporre, e aggiornare ad ogni erogazione, il piano di ammortamento del Finanziamento Bancario e i piani di ammortamento relativi a ciascuna erogazione del Finanziamento Agevolato e, in generale, calcolare tutti gli importi dovuti dal Soggetto Beneficiario in conformità a quanto previsto dal relativo Contratto di Finanziamento; comunicare a CDP e al Soggetto Beneficiario, così come meglio indicato nel Mandato, i piani di ammortamento e gli altri importi dovuti dal Soggetto Beneficiario, nonché incassare per intero gli importi corrisposti a titolo di rimborso del capitale e/o di pagamento di interessi sul Finanziamento, nonché qualunque altra somma comunque dovuta in dipendenza del Contratto di Finanziamento, nonché accreditare alla CDP le somme a questa dovute ai sensi e secondo le modalità previste nel Mandato; rimane inteso che la Banca Finanziatrice sarà responsabile in via esclusiva di verificare che il rimborso del Finanziamento avvenga nel rispetto delle previsioni della Convenzione, del Mandato, del relativo Contratto di Finanziamento e, in ogni caso, della Normativa Applicabile;
- m) senza pregiudizio per quanto previsto all'Articolo 5.1, Paragrafo s) della presente Convenzione, comunicare prontamente alla CDP, alla Regione e al Soggetto Attuatore ogni variazione soggettiva o oggettiva che possa pregiudicare il merito di credito del Soggetto Beneficiario e/o del Progetto, ovvero ancora ogni variazione delle eventuali Garanzie e/o di qualsiasi evento, fatto o modifica che possa avere effetti negativi sul merito creditizio del Soggetto Beneficiario di cui venga a conoscenza e, fino all'erogazione completa del Finanziamento, effettuare prontamente tutte le verifiche necessarie e/o opportune al fine di stabilire se siano intervenute modifiche tali da richiedere una nuova Valutazione Creditizia e/o una nuova Delibera Banca, nonché, ogni qualvolta sia intervenuta una tale modifica: (i) dare pronta informazione alla CDP, alla Regione e al Soggetto Attuatore della modifica stessa e procedere prontamente agli adempimenti necessari all'assunzione della nuova Valutazione Creditizia e, se necessario, della nuova Delibera Banca e (ii) trasmettere alla CDP, alla Regione e al Soggetto Attuatore, per le relative determinazioni di competenza, la nuova Valutazione Creditizia, qualora abbia esito positivo, e, se adottata, la nuova Delibera Banca, utilizzando la comunicazione redatta sostanzialmente secondo il modello di cui all'Allegato 3 alla Convenzione, ovvero informare prontamente la CDP, la Regione e il Soggetto Attuatore dell'eventuale esito negativo di tale nuova Valutazione Creditizia; successivamente all'erogazione a saldo del relativo Finanziamento, effettuare tutte le verifiche necessarie e/o opportune al fine di stabilire se siano intervenuti eventi tali da comportare una variazione negativa rispetto alla situazione sottostante l'ultima Valutazione Creditizia effettuata e, nel caso, darne pronta informazione alla CDP, alla Regione e al Soggetto Attuatore. I medesimi obblighi di pronta assunzione della nuova Valutazione Creditizia e, se necessario, della nuova Delibera Banca, nonché di successiva informativa nei confronti della CDP, della Regione e del Soggetto Attuatore, si applicano anche in caso di segnalazione da parte della Regione e/o del Soggetto Attuatore di circostanze ritenute suscettibili di incidere sul merito di credito. Resta inteso che, in pendenza di tale nuovo *iter* valutativo conseguente alle variazioni indicate, le erogazioni relative al Contratto di Finanziamento (ivi inclusi i versamenti della relativa provvista da parte di CDP in favore della Banca Finanziatrice) saranno sospese, fino all'esito positivo delle nuove determinazioni;
- n) fornire alla CDP, dietro formale richiesta, la corrispondenza, le comunicazioni e tutta la documentazione sulla base della quale la Banca Finanziatrice ha svolto ciascuna Valutazione Creditizia e di cui sia in possesso in virtù delle attività svolte ai sensi della Convenzione e del Mandato;

- o) fornire alla Regione e/o al Soggetto Attuatore gli elementi informativi e i chiarimenti eventualmente richiesti in merito alla Valutazione Creditizia effettuata, nonché, sempre previa formale richiesta, la documentazione di cui la Banca Finanziatrice sia in possesso, in virtù delle attività svolte ai sensi della Convenzione in ordine alla Valutazione Creditizia e al Finanziamento;
- p) procedere a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o la risoluzione del e/o il recesso dal Contratto di Finanziamento ed esercitare tutti i conseguenti diritti e/o rimedi ai sensi del Contratto di Finanziamento o per legge nel caso di revoca delle Agevolazioni a norma dell'Articolo 15 (*Revoca delle agevolazioni*) della Convenzione e nei limiti del Mandato, in conformità con quanto previsto dalla Normativa Applicabile;
- q) fermo restando quanto previsto al Paragrafo p) che precede, esercitare, nei limiti della Convenzione e del Mandato ma in ogni caso sotto la propria responsabilità e autonomia e senza alcun coinvolgimento delle altre Parti, la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o la risoluzione del e/o il recesso dal Contratto di Finanziamento nei casi previsti dal medesimo Contratto di Finanziamento, tenendo conto anche dell'interesse della CDP e usando la diligenza professionale richiesta ai sensi della Convenzione e del Mandato;
- r) compiere tutte le attività di recupero dei crediti di CDP derivanti dal Finanziamento Agevolato conformemente a quanto stabilito all'Articolo 18 (*Azioni di recupero del Finanziamento*) della Convenzione e nei limiti del Mandato;
- s) trasmettere alla CDP, a richiesta, la corrispondenza, le comunicazioni e tutta l'ulteriore documentazione relativa al Finanziamento;
- t) dare entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi notizia alla CDP, alla Regione ed al Soggetto Attuatore dell'avvenuto esercizio del diritto di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine, la risoluzione del e/o il recesso dal Contratto di Finanziamento, ovvero della richiesta di rimborso anticipato volontario del Finanziamento manifestata dal Soggetto Beneficiario, ovvero di qualsiasi ipotesi di rimborso anticipato, nonché del mancato integrale e puntuale rimborso anche di una sola rata del Finanziamento, del pagamento dei relativi interessi, di commissioni o di altro importo ivi previsto;
- u) raccogliere, elaborare e inviare, in via continuativa e, comunque, almeno con cadenza semestrale, alla CDP, in conformità alle previsioni del Mandato, tutti i dati aggiornati necessari per consentire a quest'ultima il monitoraggio del Finanziamento e la verifica della/l corretta/o erogazione/rimborso del Finanziamento;
- v) fornire a CDP, alla Regione ed al Soggetto Attuatore i dati concernenti gli oneri, le spese e le commissioni connessi al Finanziamento posti a carico del Soggetto Beneficiario ai sensi del successivo Articolo 10 (*Oneri, spese e commissioni del Finanziamento*); e
- w) operare secondo le procedure e i termini previsti dalla Normativa Applicabile e dalla Convenzione.

Articolo 4

(Obblighi e competenze della CDP)

In aggiunta agli ulteriori obblighi della stessa ai sensi della Normativa Applicabile e/o della presente Convenzione e/o del Mandato, nell'ambito dell'Operazione, la CDP si obbliga a:

- a) operare secondo le procedure e i termini previsti dalla Normativa Applicabile e dalla presente Convenzione;

- b) conferire il Mandato, secondo le modalità di cui al successivo Articolo 7 (*Mandato*), a ciascuna Banca Finanziatrice che ne faccia richiesta (fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 22 (*Adesione alla Convenzione*));
- c) monitorare la dotazione del Fondo Regionale allocata per i Finanziamenti Agevolati, fornendo alla Regione ed al Soggetto Attuatore, in esecuzione di quanto previsto nell'Atto di Indirizzo, una rendicontazione semestrale degli utilizzi delle risorse a valere sul Fondo Regionale;
- d) deliberare la concessione del relativo Finanziamento Agevolato, sulla base delle (e facendo affidamento sulle) risultanze: (i) della Valutazione Creditizia, che abbia avuto esito positivo, come comunicato nella Sintesi di Delibera; e (ii) della Valutazione Agevolativa, così come rappresentate nella Comunicazione di Approvazione, senza alcun obbligo di verifica in proprio, dandone formale comunicazione, entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della Delibera Banca, alla Regione, al Soggetto Attuatore e alla Banca Finanziatrice (la "**Delibera CDP**"). L'efficacia della Delibera CDP sarà condizionata all'adozione dell'Atto di Concessione;
- e) al verificarsi delle variazioni indicate al Paragrafo m) del precedente Articolo 3 (*Obblighi e competenze della Banca Finanziatrice*) ovvero al Paragrafo s) del successivo Articolo 5.1, adottare, se del caso, una nuova Delibera CDP in ogni caso subordinatamente all'esito positivo della nuova Valutazione Creditizia e alla conseguente nuova Delibera Banca e delle positive determinazioni del Soggetto Attuatore; resta inteso che, in pendenza di tale nuovo *iter* valutativo da parte del Soggetto Attuatore e/o della Banca Finanziatrice, CDP e la Banca Finanziatrice sospenderanno l'erogazione delle somme a valere sul Finanziamento;
- f) comunicare alla Regione e all'ABI i dati relativi alle Banche che non perfezionano il Mandato nei termini previsti dal successivo Articolo 22 (*Adesione alla Convenzione*), ai fini dell'esclusione degli stessi dall'elenco delle Banche Finanziatrici;
- g) mettere a disposizione della Banca Finanziatrice le risorse per le erogazioni del Finanziamento Agevolato, secondo le previsioni di cui all'Articolo 11 (*Provvista dei fondi per l'erogazione del Finanziamento*) ed in ogni caso subordinatamente alle condizioni di cui alla presente Convenzione, del Mandato e del Contratto di Finanziamento; e
- h) pubblicare e mantenere aggiornata, sulla base dei fogli informativi trasmessi dalle singole Banche Finanziatrici, la matrice prevista dall'Articolo 10 (*Oneri, spese e commissioni del Finanziamento*) che segue, per il confronto dei costi massimi posti dalle predette Banche Finanziatrici a carico del Soggetto Beneficiario.

Articolo 5

(Obblighi e competenze del Soggetto Attuatore e della Regione)

In aggiunta agli ulteriori obblighi degli stessi ai sensi della Normativa Applicabile e/o della presente Convenzione, nell'ambito dell'Operazione:

5.1 il Soggetto Attuatore si obbliga a:

- a) procedere alla pubblicazione dell'Avviso alle Imprese;
- b) ricevere la domanda di accesso alle Agevolazioni da parte delle imprese richiedenti, corredate dalla relativa Attestazione di Disponibilità della Banca Finanziatrice;

- c) effettuare gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle domande di Agevolazione presentate dalle imprese richiedenti ai fini dell'esperimento della Valutazione Agevolativa secondo i termini e le modalità indicati dalla Normativa Applicabile, esonerando la CDP e le Banche Finanziatrici da qualsiasi responsabilità in merito. La Valutazione Agevolativa sarà espressa dapprima con una Comunicazione Preliminare che il Soggetto Attuatore trasmetterà alla Banca Finanziatrice indicata dall'impresa richiedente, relativa alla Valutazione Agevolativa Preliminare e si concluderà con la Comunicazione di Approvazione di cui anche al successivo Paragrafo f). L'esito negativo della Valutazione Agevolativa Preliminare e/o della Valutazione Agevolativa comporterà il rigetto della domanda dell'impresa richiedente nella sua interezza;
- d) effettuare, sotto la propria esclusiva responsabilità, tutte le verifiche, gli adempimenti, le comunicazioni, i controlli ed i calcoli richiesti dalla normativa sugli aiuti di stato applicabile all'Operazione (anche in relazione al Finanziamento Agevolato, ove applicabile);
- e) fino a esaurimento delle risorse finanziarie assegnate allo Strumento Finanziario Negoziante e ai sensi di quanto indicato nell'Avviso alle Imprese, apprestare la procedura a sportello, consistente: (i) nella predisposizione di elenco cronologico di acquisizione della domanda della impresa richiedente; (ii) nell'istruttoria delle domande sulla base dell'ordine cronologico del predetto elenco. Se i documenti relativi al merito agevolativo sono incompleti, una sola volta, nel corso dello svolgimento dell'attività istruttoria, si richiederà all'impresa di integrare la documentazione entro un termine non superiore a 10 giorni; nel caso l'impresa non presenti le integrazioni necessarie entro il predetto termine, la relativa domanda sarà valutata esclusivamente sulla base della documentazione trasmessa prima della scadenza del termine di 10 giorni indicato;
- f) trasmettere, entro 30 giorni dalla ricezione (ovvero dalla definitiva integrazione documentale, come disciplina al Paragrafo e) che precede) di ciascuna domanda di Agevolazione presentata da ciascuna impresa richiedente in conformità all'Avviso alle Imprese e alla Normativa Applicabile (che includerà la relativa Attestazione di Disponibilità della Banca Finanziatrice sottoscritta dalla Banca Finanziatrice prescelta), alla Banca Finanziatrice e alla CDP la relativa Comunicazione di Approvazione, alla quale sarà allegato il dossier della documentazione relativa alla Valutazione Agevolativa al fine dell'assunzione da parte della Banca Finanziatrice e di CDP, rispettivamente, della Delibera Banca e della Delibera CDP. Resta inteso che l'impresa che ha presentato una domanda di accesso alle Agevolazioni potrà presentare al Soggetto Attuatore, in qualsiasi fase e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricezione della Comunicazione di Approvazione, una comunicazione di sostituzione della Banca Finanziatrice, corredata dalla relativa nuova Attestazione di Disponibilità della Banca Finanziatrice;
- g) predisporre ogni necessaria attività negoziale volta ad assicurare la piena coerenza dei Progetti con gli obiettivi e le linee-guida della programmazione regionale, nonché il rispetto delle indicazioni e dei parametri indicati nell'Avviso alle Imprese (con particolare riferimento al settore di attività, alla localizzazione degli investimenti e ai parametri occupazionali);
- h) rispondere alle eventuali "*Frequently Asked Questions*" da parte delle imprese in merito alla concessione e gestione delle Agevolazioni e dei Finanziamenti, secondo le modalità che saranno indicate nell'Avviso alle Imprese ovvero sul sito internet del Soggetto Attuatore;
- i) successivamente alla Delibera Banca ed alla comunicazione della Sintesi di Delibera da parte della relativa Banca Finanziatrice, verificare la conformità delle attestazioni rese dalla Banca Finanziatrice a quanto prescritto nella Convenzione, recependo nella propria istruttoria relativa all'emissione dell'Atto di Concessione, la Valutazione Creditizia effettuata dalla Banca Finanziatrice. A tal fine il Soggetto Attuatore può richiedere alla Banca Finanziatrice gli elementi integrativi e i chiarimenti eventualmente necessari;

- j) provvedere ad assumere gli opportuni provvedimenti del caso ove si verifichi la circostanza di cui al precedente Articolo 3, Paragrafo m) che precede, dandone pronta comunicazione a CDP e alla Banca Finanziatrice ed emettendo, se del caso, una nuova Comunicazione di Approvazione;
- k) operare secondo le procedure e i termini previsti dalla Normativa Applicabile e dalla presente Convenzione;
- l) adottare e trasmettere, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla ricezione della comunicazione di avvenuta delibera del Finanziamento Agevolato da parte di CDP, al Soggetto Beneficiario, alla Banca Finanziatrice e alla CDP, l'Atto di Concessione, indicante, tra l'altro, l'ammontare delle spese ammesse alle Agevolazioni, l'ammontare del Finanziamento Agevolato e la durata del Finanziamento Agevolato e del relativo periodo di preammortamento, in ogni caso in linea con la Comunicazione di Approvazione, la Delibera Banca e la Delibera CDP;
- m) sottoscrivere l'Atto di Concessione con il Soggetto Beneficiario, entro 15 Giorni Lavorativi dalla emanazione dello stesso, trasmettendone prontamente copia a CDP e alla Banca Finanziatrice;
- n) erogare i Contributi direttamente al Soggetto Beneficiario, secondo quanto previsto nella Normativa Applicabile;
- o) comunicare prontamente alle Banche Finanziatrici e a CDP l'eventuale verificarsi di eventi di cui sia venuta a conoscenza che possano comportare la revoca totale o parziale delle Agevolazioni concesse o la necessità di acquisire una nuova Valutazione Creditizia;
- p) procedere all'adozione, nei casi dovuti e secondo la propria discrezionalità e sotto la propria esclusiva responsabilità, dell'Atto di Revoca, dandone contestualmente comunicazione alle Banche Finanziatrici e alla CDP e procedere in via autonoma alle eventuali azioni di recupero dei contributi non rimborsabili previsti dall'intervento agevolativo e dei contributi in conto interessi associati al Finanziamento Agevolato;
- q) in corrispondenza delle singole richieste di erogazione presentate dai Soggetti Beneficiari al Soggetto Attuatore, e per conoscenza alla Banca Finanziatrice e alla CDP, istruire le stesse sotto la propria esclusiva responsabilità, valutando la documentazione di spesa relativa a ciascun SAL, mediante, tra l'altro, accertamento della conformità della realizzazione del Progetto rispetto a quanto indicato nella domanda di ammissione alle Agevolazioni, sulla base della Normativa Applicabile;
- r) trasmettere le risultanze dell'istruttoria di cui al Paragrafo q) che precede alle Banche Finanziatrici, costituendo la comunicazione attestante il positivo esito delle verifiche di competenza, ai sensi della Normativa Applicabile, ai fini dell'erogabilità, condizione per la richiesta, da parte della Banca Finanziatrice alla CDP, di messa a disposizione dei fondi relativi alla quota di Finanziamento Agevolato delle relative erogazioni;
- s) (i) comunicare alla Banca Finanziatrice l'occorrenza di variazioni del Progetto oggetto del Finanziamento, di modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario e/o di qualsiasi evento, fatto o modifica che possa avere effetti negativi sul merito creditizio del Soggetto Beneficiario ovvero che possano eventualmente incidere sulla Valutazione Creditizia del Soggetto Beneficiario già effettuata, ovvero sul piano di rimborso del Finanziamento; (ii) effettuare le opportune verifiche e valutazioni in relazione alle suddette variazioni dei Progetti ovvero del Soggetto Beneficiario; e (iii) comunicare a CDP e alla Banca Finanziatrice gli esiti di tali valutazioni;
- t) valutare l'eventuale richiesta di proroga dei termini di stipula del Contratto di Finanziamento e/o di completamento del Progetto, inoltrata dal Soggetto Beneficiario;

- u) comunicare a CDP e alla Banca Finanziatrice l'importo del Finanziamento Agevolato spettante al Soggetto Beneficiario in via definitiva a seguito della richiesta di erogazione del saldo finale del Finanziamento;
- v) impartire, su richiesta della CDP o delle Banche Finanziatrici, specifiche direttive e chiarimenti su questioni applicative e/o interpretative di particolare rilievo;
- w) comunicare tempestivamente alla CDP e all'ABI ogni provvedimento modificativo/integrativo della Normativa Applicabile;
- x) corrispondere alla CDP gli oneri per l'utilizzo delle risorse FRI a valere sul Fondo Regionale, ai sensi della Normativa FRI, secondo quanto previsto al successivo Articolo 19 (*Oneri a carico della Regione per l'utilizzo delle risorse FRI*);
- y) provvedere al calcolo dell'Equivalentente Sovvenzione Lorda (ESL), alla comunicazione al Soggetto Beneficiario e alle attività di censimento dei dati sul Registro Nazionale degli Aiuti;
- z) adempiere agli obblighi esistenti a proprio carico ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, in materia di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; e
- aa) adempiere, ove applicabili, agli obblighi e adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e del decreto legge n. 187/2010 convertito con legge n. 217/2010; e

5.2 la Regione si obbliga a:

- a) sollevare la CDP – che con la firma della presente Convenzione si intende fin da ora integralmente ed irrevocabilmente sollevata – (i) da qualsiasi responsabilità conseguente all'inadempimento degli obblighi o alla violazione delle norme di cui alla Normativa Applicabile, alla presente Convenzione e al Contratto di Finanziamento da parte della Banca Finanziatrice, e (ii) da qualsiasi responsabilità derivante dallo Strumento Confidi, fermo restando che CDP rimane del tutto estranea a tale strumento;
- b) comunicare a CDP i capitoli di bilancio che saranno destinati allo stanziamento delle ulteriori risorse che si renderanno disponibili a partire dall'esercizio finanziario 2020, fino ad un massimo di Euro 20.000.000,00, di cui alla Premessa 13 della presente Convenzione;
- c) mantenere nel proprio bilancio, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 degli Indirizzi, appositi stanziamenti per la copertura delle somme spettanti a CDP ai sensi del successivo Articolo 19 (*Oneri a carico della Regione per l'utilizzo delle risorse FRI*) sino all'integrale pagamento degli importi dovuti a CDP ai sensi della presente Convenzione. Nel caso in cui tali stanziamenti non siano tali da assicurare, in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse del Fondo Regionale, la copertura dei suddetti importi dovuti a CDP, la Regione, se necessario, integrerà gli stanziamenti di bilancio per assicurare la copertura degli importi dovuti a CDP relativi alle somme da essa già erogate a valere sul Fondo Regionale. A tale riguardo, così come già comunicato a CDP nota prot. PG/2020/0171527 del 24 marzo 2020, la Regione altresì dichiara e garantisce che con il Decreto Dirigenziale n. 492 del 29 novembre 2019 è stato assunto il provvedimento di conferma della prenotazione dell'impegno contabile (di cui al Decreto Dirigenziale n. 412 dell'11 novembre 2019) destinato alla (e pertanto da utilizzarsi all'esclusivo fine della) copertura dei suddetti oneri da corrispondersi in favore di CDP ai sensi della presente Convenzione, stanziandone, ad ogni effetto, i relativi importi a valere sul bilancio della Regione; e

- d) predisporre la relazione semestrale di monitoraggio sul FRI da inviare al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla conferenza delle regioni e delle province autonome, ai sensi dell'Atto di Indirizzo.

Fermo restando quanto precede, la Regione rimarrà solidalmente responsabile verso le altre Parti anche per l'adempimento delle obbligazioni del Soggetto Attuatore previste dalla presente Convenzione.

Articolo 6

(Obblighi dell'ABI)

L'ABI, nella sua qualità di associazione di categoria, si obbliga a rendere nota la Convenzione alle Banche, promuovendo l'adesione di queste ultime alla medesima.

L'ABI si obbliga, altresì, a comunicare tempestivamente alle Banche Finanziatrici ogni provvedimento modificativo/integrativo della Normativa Applicabile, anche sulla base delle informazioni acquisite dalla Regione.

Articolo 7

(Mandato)

Al fine di consentire che il Finanziamento abbia caratteristiche unitarie e sia perfezionato mediante la stipula di un unico atto, come indicato al successivo Articolo 8 (*Caratteristiche del Contratto di Finanziamento*), CDP conferirà il Mandato a ciascuna Banca Finanziatrice.

Il Mandato dovrà essere perfezionato prima dell'avvio di tutte le attività previste nella Convenzione, entro il termine massimo di cui al successivo Articolo 22 (*Adesione alla Convenzione*) ed è a carattere oneroso come previsto nel successivo Articolo 10 (*Oneri, spese e commissioni del Finanziamento*).

Come contenuto minimo essenziale, il Mandato dovrà riflettere quanto contenuto nel modello di cui all'Allegato 4 alla Convenzione.

Tra la Banca Finanziatrice e la CDP non sussisterà alcun obbligo di solidarietà per l'erogazione, rispettivamente, del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario, secondo quanto specificato dal Mandato e nelle Linee Guida.

Articolo 8

(Caratteristiche del Contratto di Finanziamento)

Il Finanziamento sarà perfezionato con la stipula di un unico Contratto di Finanziamento che regolerà in modo unitario sia il Finanziamento Agevolato, sia il Finanziamento Bancario.

Il Contratto di Finanziamento dovrà essere predisposto, sotto la esclusiva responsabilità della Banca Finanziatrice e senza nessun obbligo di verifica da parte di CDP e/o della Regione (o del Soggetto Attuatore), secondo le Linee Guida ed in ossequio alla normativa di settore applicabile.

Il Finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento, stipulato dalla Banca Finanziatrice, anche in nome e per conto della CDP, senza vincolo di solidarietà, dovrà avere una durata, decorrente dalla data di stipula del Contratto di Finanziamento e incluso il periodo di preammortamento, compresa tra il limite minimo di 4 (quattro) anni e massimo di 10 (dieci) anni, come previsto dalla Normativa Applicabile, e indicata dall'Atto di Concessione, con ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento dovranno essere corrisposti alle medesime scadenze.

L'importo del Finanziamento non può essere superiore all'80% dei costi relativi al Progetto ammissibili alle Agevolazioni nel caso di Soggetti Beneficiari che siano Grandi Imprese, al 70% dei costi relativi al Progetto ammissibili alle Agevolazioni nel caso di Soggetti Beneficiari che siano Medie Imprese, ovvero al 65% dei costi relativi al Progetto ammissibili alle Agevolazioni nel caso di Soggetti Beneficiari che siano Piccole Imprese. In ogni caso l'importo del Finanziamento non può essere inferiore al 50% dei costi complessivi relativi al Progetto ammissibili alle Agevolazioni.

La durata del periodo di preammortamento, indicata nell'Atto di Concessione, è commisurata alla durata in anni interi del Progetto e comunque non superiore a 2 (due) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento.

Le eventuali Garanzie previste dal Contratto di Finanziamento assisteranno con il medesimo grado sia il Finanziamento Agevolato sia il Finanziamento Bancario, in misura direttamente proporzionale all'ammontare iniziale di ciascuno di essi.

L'importo del Finanziamento, unitamente alle eventuali ulteriori misure di aiuto di cui all'Articolo 16 (*Altre misure di aiuto in affiancamento al Finanziamento*), non può essere superiore al fabbisogno per la completa copertura finanziaria degli investimenti relativi al Progetto di cui alla domanda di ammissione alle Agevolazioni avanzata dal Soggetto Beneficiario. Nel rispetto di quanto prescritto nelle linee guida della DGR 220:

- l'ammontare minimo delle spese del Progetto ammissibili alle Agevolazioni non può essere, al netto dell'IVA, inferiore ad un ammontare complessivo pari ad Euro 500.000,00 e superiore ad Euro 3.000.000,00;
- in caso di Progetti presentati da imprese aggregate, il cui numero non può essere maggiore di 4, ogni singola impresa deve realizzare investimenti non inferiori a Euro 250.000,00.

Le Parti, successivamente all'attuazione dello Strumento Finanziario Negoziabile (come disciplinato dalla presente Convenzione), potranno prevedere (convenendo al riguardo le opportune modifiche alla presente Convenzione) di adeguare le previsioni relative alle Agevolazioni ai Progetti secondo i parametri stabiliti dalle linee guida di cui alla DGR 667 (*i.e.* importo degli investimenti fissi agevolabili non inferiore a Euro 2.500.000,00 e non superiore ad Euro 15.000.000,00, e, in caso di Progetti presentati da imprese aggregate, importo minimo di Euro 500.000,00 per singola impresa e numero di imprese di cui alle aggregazioni non maggiore di 5).

Nonostante ogni altra previsione contenuta nella presente Convenzione: (i) i Finanziamenti Agevolati saranno concessi per un importo aggregato non eccedente l'Importo Massimo Risorse FRI Campania tempo per tempo disponibile; e (ii) gli importi rimborsati e/o recuperati a valere sui Finanziamenti Agevolati non contribuiranno ad alimentare l'Importo Massimo Risorse FRI Campania disponibile, essendo esclusa qualsiasi rotatività nell'utilizzo dei relativi importi.

Articolo 9

(Tasso del Finanziamento)

Il tasso di interesse del Finanziamento Agevolato, in applicazione del Decreto Tasso, è determinato come somma:

1. di uno *spread* da fissare per ciascun Finanziamento Agevolato nel Contratto di Finanziamento, pari allo *spread* massimo su IRS fissato dalla Comunicazione MEF vigente il giorno antecedente la data di stipula di ciascun Finanziamento Agevolato, relativamente ai mutui a tasso fisso, per la classe di scadenza corrispondente alla durata totale di ciascun Finanziamento Agevolato;
2. di un "tasso base" da applicare su ciascuna erogazione di ogni Finanziamento Agevolato, a decorrere dalla data di erogazione fino a quella di effettivo rimborso dell'intero capitale dovuto, ovvero fino al completamento delle eventuali azioni di recupero delle anticipazioni effettuate, pari al tasso IRS fissato ai sensi della Comunicazione MEF vigente il giorno antecedente ciascuna erogazione, relativamente ai mutui a tasso fisso, per la classe di scadenza corrispondente alla durata totale del piano di rimborso di ciascuna erogazione, rilevato sulla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, colonna Euribor Basis - Eur delle ore 11.00 di Francoforte.

Qualora il tasso di interesse del Finanziamento Agevolato, calcolato come sopra indicato, dovesse risultare negativo, lo stesso dovrà essere considerato pari a zero.

Il tasso da applicare al Finanziamento Bancario sarà concordato liberamente tra la Banca Finanziatrice e il Soggetto Beneficiario.

Articolo 10

(Oneri, spese e commissioni del Finanziamento)

Tutti gli oneri, le spese e le commissioni maturati per le attività svolte dalla Banca Finanziatrice per conto della CDP sono a carico del Soggetto Beneficiario e a favore della Banca Finanziatrice, con esclusione delle spese relative alla gestione del contenzioso, che la Banca Finanziatrice regolerà separatamente con la CDP in conformità al Mandato.

Gli importi relativi a detti oneri, spese e commissioni saranno liberamente concordati, nel rispetto dei limiti massimi di seguito indicati, tra il Soggetto Beneficiario e la Banca Finanziatrice, sulla base di quanto indicato da quest'ultima nella documentazione informativa prevista dalla vigente normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.

Nella documentazione anzidetta la Banca Finanziatrice dovrà sintetizzare gli oneri, le spese e le commissioni sopra menzionati in quattro voci di costo, relative alle seguenti attività:

- a) istruttoria del Finanziamento;
- b) stipula del Contratto di Finanziamento, acquisizione delle Garanzie, erogazione e gestione del Finanziamento;
- c) incasso di ciascuna delle singole rate, anche di soli interessi;
- d) modifiche contrattuali e liberazioni delle eventuali Garanzie.

Le voci di costo relative ai punti c) e d) sono indicate in termini di importo massimo in valore assoluto; quelle relative ai punti a) e b) in termini di percentuali massime dell'ammontare del Finanziamento, con indicazione di un importo massimo ed eventualmente minimo in valore assoluto.

La CDP provvede a pubblicare e a mantenere aggiornata una apposita matrice di confronto delle quattro voci di costo massimo sopra indicate sulla base dei fogli informativi ad essa inviati dalle singole Banche Finanziatrici al momento dell'avvio dell'operatività o dell'eventuale successiva modifica. La predetta matrice è, altresì, pubblicata nel sito istituzionale della Regione.

Articolo 11

(Provvista dei fondi per l'erogazione del Finanziamento)

Sulla base della comunicazione del Soggetto Attuatore di autorizzazione alle erogazioni di cui all'Articolo 5.1, Paragrafo r) che precede, la Banca Finanziatrice richiederà i fondi relativi alla quota di Finanziamento Agevolato alla CDP, indicando la data della valuta con la quale dovranno essere messi a sua disposizione.

I fondi del Finanziamento Agevolato verranno messi a disposizione dalla CDP alla Banca Finanziatrice, e da quest'ultima accreditati, unitamente alla quota di Finanziamento Bancario, al Soggetto Beneficiario su un conto corrente allo stesso intestato, secondo quanto meglio previsto nel Contratto di Finanziamento ed in ogni caso subordinatamente alle condizioni di cui alla presente Convenzione, del Mandato e del Contratto di Finanziamento.

Articolo 12

(Erogazione del Finanziamento)

L'erogazione del Finanziamento dovrà avvenire, previa acquisizione delle eventuali Garanzie indicate nella relativa Sintesi di Delibera e l'assolvimento di tutti i termini, obblighi, condizioni e quant'altro previsto nel Contratto di Finanziamento, a SAL, così come previsto dalla Normativa Applicabile, in relazione allo stato di realizzazione del Progetto agevolato.

L'erogazione complessiva del Finanziamento Agevolato dovrà avvenire in non più di 2 (due) erogazioni ad esclusione dell'ultima che avverrà a saldo.

L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a SAL non potrà superare il 90% del Finanziamento Agevolato.

Ai fini dell'erogazione a saldo del residuo del Finanziamento Agevolato, che non può essere inferiore al 10% dell'importo complessivo dello stesso, il Beneficiario trasmette alla Regione, entro 2 (due) mesi dalla data di ultimazione del Progetto, un rapporto tecnico finale concernente il Progetto e la documentazione relativa alle spese complessivamente sostenute. L'esito dell'istruttoria del Soggetto Attuatore, ai fini dell'erogazione, è comunicato alla Banca Finanziatrice entro 60 (sessanta) giorni dal relativo ricevimento.

Le singole erogazioni avverranno a valere sui fondi messi a disposizione da CDP per il Finanziamento Agevolato e dalla Banca Finanziatrice per il Finanziamento Bancario in misura direttamente proporzionale agli importi del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario.

Ciascuna erogazione del Finanziamento, da parte della Banca Finanziatrice, sarà condizionata al previo ricevimento delle somme relative al Finanziamento Agevolato da parte della CDP.

Resta inteso che, in pendenza di un nuovo *iter* valutativo conseguente alle variazioni di cui ai precedenti Articoli 3, Paragrafo m), e 4, Paragrafo e), le erogazioni del Finanziamento (ivi inclusi i versamenti della relativa provvista da parte di CDP in favore della Banca Finanziatrice) saranno sospese.

Articolo 13

(Rimborso del Finanziamento)

La Banca Finanziatrice provvederà ad emettere gli avvisi di pagamento e ad incassare, alle scadenze di cui all'Articolo 8 (*Caratteristiche del Contratto di Finanziamento*) che precede, le rate del Finanziamento e provvederà a trasferire alla CDP le quote di competenza del Finanziamento, tanto in linea capitale quanto in linea interessi, nonché ad ogni altro titolo, secondo le indicazioni della Normativa Applicabile e del Mandato.

Articolo 14

(Estinzione anticipata del Finanziamento)

Il Soggetto Beneficiario avrà la facoltà di estinguere anticipatamente, anche parzialmente, il Finanziamento nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa di riferimento e in misura tale che sia sempre rispettata l'originaria proporzione tra il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario, dietro corresponsione, da parte del medesimo Soggetto Beneficiario, della commissione contrattualmente prevista per detta evenienza dal Contratto di Finanziamento.

Articolo 15

(Revoca delle agevolazioni)

In caso di emissione da parte del Soggetto Attuatore di un Atto di Revoca avente ad oggetto la totalità delle Agevolazioni, la Banca Finanziatrice avrà l'obbligo di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o la risoluzione del e/o il recesso dal Contratto di Finanziamento ed esercitare tutti i conseguenti diritti e/o rimedi ai sensi del Contratto di Finanziamento.

L'emanazione di tale Atto di Revoca dovrà avvenire nei casi e secondo le modalità di cui alla Normativa Applicabile, e con le conseguenze ivi previste.

In caso di revoca parziale delle Agevolazioni, l'importo del Finanziamento sarà ricalcolato e ridotto dal Soggetto Attuatore in misura proporzionale rispetto all'ammontare delle Agevolazioni revocate. In conseguenza di quanto precede, un ammontare pari ad ogni eventuale eccedenza del Finanziamento originario rispetto al suddetto importo ricalcolato si intenderà immediatamente cancellato dalle porzioni del Finanziamento ancora non oggetto di erogazione alla relativa data e, per l'eventuale eccedenza, dovrà essere altresì oggetto di rimborso anticipato obbligatorio da parte del relativo Soggetto Beneficiario.

Articolo 16

(Altre misure di aiuto in affiancamento al Finanziamento)

Ai sensi della Normativa Regionale e così come indicato al precedente Articolo 2 (*Oggetto della Convenzione e descrizione dell'Operazione*), sono concessi dalla Regione ai Soggetti Beneficiari: (i) il Contributo in Conto Interessi, che sarà pari al tasso di interesse del Finanziamento Agevolato calcolato come indicato all'Articolo 9 (*Tasso del Finanziamento*) che precede, su un piano convenzionale di ammortamento, con rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, di importo, durata e periodo di preammortamento corrispondenti a ciascuna *tranche* del Finanziamento Agevolato concesso, e comunque non superiore all'ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso dell'1,5% sul medesimo piano di ammortamento; (ii) il Contributo a Fondo Perduto, a copertura di un massimo del 20% dei costi relativi al Progetto ammissibili alle Agevolazioni nel caso in cui il Soggetto Beneficiario sia una Grande Impresa, di un massimo del 30% dei costi relativi al Progetto ammissibili alle Agevolazioni nel caso in cui il Soggetto Beneficiario sia una Media Impresa e di un massimo del 35% dei costi relativi al Progetto ammissibili alle Agevolazioni nel caso in cui il Soggetto Beneficiario sia una Piccola Impresa; e (iii) l'eventuale ulteriore agevolazione relativa allo Strumento Confidi.

Articolo 17

(Diligenza - Responsabilità)

Le Parti garantiscono reciprocamente l'applicazione dei migliori *standard* di professionalità richiesti per l'espletamento delle specifiche attività a carico di ciascuna di esse.

Salvo ove diversamente previsto in via espressa, ciascuna delle Parti sarà responsabile in via autonoma ed esclusiva, verso le altre Parti ed i terzi, dello svolgimento delle attività e/o degli obblighi previsti a suo carico dalla presente Convenzione, dalla documentazione a questa ancillare e dalla Normativa Applicabile, senza alcun coinvolgimento o responsabilità delle altre Parti. Ciascuna delle Parti (di seguito, la "**Parte Rilevante**") si obbliga al riguardo a manlevare e tenere indenne le altre Parti in relazione a qualsiasi danno, costo, spesa, passività o pretesa di terzi che dovesse derivare loro dal mancato o inesatto adempimento della Parte Rilevante ai propri obblighi ai sensi della presente Convenzione, della documentazione a questa ancillare e della Normativa Applicabile o comunque dallo svolgimento delle attività a carico della Parte Rilevante.

Articolo 18

(Azioni di recupero del Finanziamento)

La Banca Finanziatrice procederà al recupero, anche in via coattiva, del Finanziamento, anche per conto della CDP in virtù e nei limiti del Mandato, ivi inclusa ogni opportuna azione giudiziale e stragiudiziale, anche in sede cautelare, di cognizione, di esecuzione e concorsuale, escutendo tutte le Garanzie.

La Banca Finanziatrice provvederà a fornire, in via continuativa e almeno con cadenza semestrale, un'informativa alla CDP in merito alle attività di recupero. La stessa si obbliga, comunque, ad informare la CDP tempestivamente, quando necessario, o a seguito di richiesta specifica della CDP, in conformità con quanto previsto nel Mandato.

Le spese relative a tale attività di recupero in sede giudiziale saranno preventivamente concordate tra la CDP e la Banca Finanziatrice, in conformità alle previsioni del Mandato, e saranno a carico della CDP e della Banca Finanziatrice in misura proporzionale alla percentuale originaria di partecipazione in linea capitale al Finanziamento. Le spese a carico della CDP verranno liquidate alla Banca Finanziatrice semestralmente

previa presentazione di idonea documentazione. Qualora la Banca Finanziatrice ne faccia richiesta, tali spese potranno essere erogate dalla CDP integralmente al termine delle azioni di recupero.

La Banca Finanziatrice potrà concludere accordi transattivi o di rinegoziazione del debito, ivi inclusi gli strumenti negoziali stragiudiziali, i piani attestati di risanamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti e i concordati, disciplinati dalla normativa sulla crisi d'impresa e sull'insolvenza tempo per tempo applicabile, solo se preventivamente autorizzati dalla CDP in conformità con la Normativa Applicabile. Resta inteso, in ogni caso, che, ai fini della suddetta autorizzazione, la Banca Finanziatrice: (i) trasmetterà alla CDP un parere circa la congruità della proposta transattiva o di rinegoziazione del debito che dia conto, anche sulla base delle valutazioni creditizie svolte dalla stessa Banca Finanziatrice, del possibile maggior recupero del credito mediante la stipula dell'accordo rispetto all'esperimento delle azioni esecutive, e (ii) potrà sottoporre alla CDP solo ed esclusivamente accordi transattivi o di rinegoziazione del debito coerenti con quanto previsto dalla Normativa Applicabile, ed in ogni caso secondo quanto previsto all'articolo 8.5 del Mandato.

Tutte le somme recuperate sia dal debitore principale che da eventuali terzi garanti, al netto delle spese sostenute per tale recupero, saranno ripartite tra la CDP e la Banca Finanziatrice in misura proporzionale alla percentuale originaria di partecipazione in linea capitale al Finanziamento. Le somme recuperate saranno imputate dalla CDP e dalla Banca Finanziatrice alla copertura, prioritariamente, delle spese di recupero anche legali, quindi della quota interessi e, infine, della quota capitale.

In caso di escussione da parte di CDP della garanzia di ultima istanza dello Stato, il MEF si surrognerà nella posizione contrattuale di CDP verso il Soggetto Beneficiario per l'importo escusso.

Articolo 19

(Oneri a carico della Regione per l'utilizzo delle risorse FRI)

Ai sensi della Normativa FRI, per l'utilizzo delle risorse FRI è posto a carico della Regione e riconosciuto a CDP, il rimborso delle spese di gestione nella misura pari allo 0,40 per cento *una tantum* delle somme dei Finanziamenti Agevolati erogate annualmente, da corrispondersi a cura della Regione, entro un mese dalla ricezione di apposita rendicontazione che sarà trasmessa da CDP entro il 28 febbraio di ciascun esercizio.

Nel caso in cui i suddetti importi dovuti dalla Regione a CDP eccedano gli stanziamenti effettuati, la Regione si obbliga ad adottare tempestivamente le necessarie delibere di variazione di bilancio utili alla copertura degli oneri dovuti, maggiorati degli eventuali interessi di mora pari ai termini di legge.

Articolo 20

(Scritture contabili del Finanziamento)

Al fine dell'accertamento delle somme dovute faranno stato e prova nei confronti delle Parti, del Soggetto Beneficiario e suoi garanti, in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili della Banca Finanziatrice.

Articolo 21

(Tutela dei dati personali)

Il trattamento di dati personali afferenti ai Contratti di Finanziamento, effettuato anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, nonché la comunicazione e/o diffusione degli stessi, devono essere effettuati nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016, al D.lgs. n. 196/2003 e al D.lgs. n. 101/2018 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai provvedimenti dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il Soggetto Attuatore autorizza la CDP a trasmettere i dati relativi al Finanziamento Agevolato:

- alla Banca d'Italia, all'ISTAT, alle Amministrazioni pubbliche centrali e locali, al fine di permettere l'espletamento delle attività istituzionali dei medesimi enti; e
- ad ogni altra categoria di soggetti la cui attività è strettamente funzionale al perseguimento delle finalità della Convenzione.

Articolo 22

(Adesione alla Convenzione)

La Regione, il Soggetto Attuatore, l'ABI e la CDP concordano che la Convenzione potrà essere estesa a ciascuna Banca, che non si trovi in stato di insolvenza e che non sia sottoposta ad alcuna procedura di insolvenza, di risoluzione o liquidatoria, e che presenti una richiesta di adesione (la "**Richiesta di Adesione**").

La Richiesta di Adesione, predisposta secondo il modello di cui all'Allegato 2 alla Convenzione, dovrà essere sottoscritta digitalmente da un rappresentante della relativa Banca richiedente a ciò autorizzato e trasmessa in pari data mediante PEC alla Regione, al Soggetto Attuatore, all'ABI e alla CDP agli indirizzi di cui al successivo Articolo 26 (*Comunicazioni ed elezione di domicilio*), unitamente alla documentazione alla stessa allegata.

Con la sottoscrizione e trasmissione della Richiesta di Adesione, che costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione, in conformità al presente Articolo il soggetto richiedente aderirà alla presente Convenzione in qualità di Banca Finanziatrice e diverrà, dunque, Parte della Convenzione in tale capacità, assumendo tutti i relativi obblighi e acquisendone i diritti, a decorrere dall'ultima delle date di ricezione di detta richiesta da parte della Regione, del Soggetto Attuatore, dell'ABI e della CDP.

Resta inteso che l'adesione alla Convenzione da parte della Banca Finanziatrice verrà meno qualora quest'ultima non abbia i requisiti previsti dalla Normativa Applicabile e/o non abbia sottoscritto il Mandato con CDP entro 60 (sessanta) giorni dall'invio della Richiesta di Adesione, ferma restando ogni responsabilità ad essa ascrivibile da parte della Regione e/o dell'ABI e/o della CDP.

CDP, la Regione, il Soggetto Attuatore e l'ABI provvederanno a pubblicare, ed a tenere costantemente aggiornato, sui rispettivi siti web, un elenco di tutte le Banche aderenti alla presente Convenzione secondo le previsioni del presente Articolo 22 (*Adesione alla Convenzione*).

Articolo 23

(Legge applicabile e foro competente)

La presente Convenzione è governata dalla legge italiana e dovrà interpretarsi in conformità alla medesima.

Ogni controversia, anche di natura extracontrattuale, che dovesse insorgere e/o derivare e/o essere in qualsiasi modo connessa alla presente Convenzione, sarà soggetta alla competenza esclusiva del Tribunale di Napoli.

Articolo 24

(Efficacia e Durata)

La Convenzione diverrà immediatamente efficace tra le Parti a decorrere dalla data in cui la stessa sia sottoscritta da ciascuna di esse, fatta eccezione per ciascuna Banca Finanziatrice, nei cui confronti la presente Convenzione diverrà efficace a decorrere dalla relativa data di adesione secondo quanto previsto dall'Articolo 22 (*Adesione alla Convenzione*) che precede.

La Convenzione resterà, in ogni caso, efficace e vincolante tra la Regione, il Soggetto Attuatore, l'ABI e la CDP fino alla definitiva estinzione di tutti i Finanziamenti stipulati ai sensi della Convenzione, mentre, nei confronti della Banca Finanziatrice, fermo restando quanto previsto dall'Articolo 22 (*Adesione alla Convenzione*) che precede, rimarrà valida fino alla definitiva estinzione dei Finanziamenti stipulati da tale Banca Finanziatrice.

Le Parti prendono atto ed accettano che la CDP aderisce alla presente Convenzione nel presupposto che la Garanzia dello Stato assista integralmente le proprie esposizioni, anche nel caso di accordi transattivi relativi ai crediti derivanti dal Finanziamento; pertanto, nel caso in cui tale presupposto, per qualsiasi motivo, non si dovesse verificare o dovesse venire meno, la CDP potrà, senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti delle altre Parti o di terzi, decidere, a propria discrezione, di non avviare e/o di non proseguire l'operatività disciplinata dalla presente Convenzione ovvero sospendere le erogazioni dei Finanziamenti Agevolati ai sensi dei Contratti di Finanziamento già stipulati ovvero ancora recedere dalla Convenzione, senza che le altre Parti abbiano nulla a che pretendere. A tal fine, ciascuna Banca Finanziatrice dovrà inserire nei Contratti di Finanziamento una clausola che espressamente consenta a CDP di esercitare tali facoltà, ivi inclusa la sospensione delle erogazioni, secondo quanto meglio previsto nelle Linee Guida.

Articolo 25

(Pubblicità)

Nell'ambito delle Linee Guida saranno disciplinati gli obblighi in capo al Soggetto Beneficiario di fornire adeguata pubblicità, anche attraverso apposizione di una targa presso la sede di svolgimento del Progetto attestante il supporto ricevuto dalla Regione, da CDP, dal Soggetto Attuatore e dalla Banca Finanziatrice per la realizzazione dello stesso.

Resta inteso che CDP potrà effettuare annunci e comunicati stampa in relazione alla sottoscrizione della presente Convenzione e di ciascun Contratto di Finanziamento e in generale all'implementazione dell'Operazione.

In ogni caso, sarà assicurata anche da parte di CDP un'adeguata informazione in merito al contributo apportato all'Operazione:

1. da parte dei fondi POR FESR Campania 2014/2020, nel rispetto delle indicazioni contenute nelle linee guida e Manuale d'uso consultabili sul sito internet <http://porfesr.regione.campania.it/it/attuazione/comunicazione>; e

2. da parte dei fondi FSC 2014/2020, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Manuale delle procedure di Gestione del FSC consultabile sul sito internet <http://regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/fondo-di-sviluppo-e-coesione-2014-2020>.

Articolo 26

(Comunicazioni ed elezione di domicilio)

Per qualsiasi comunicazione relativa alla e/o prevista dalla Convenzione, le Parti indicano rispettivamente i seguenti indirizzi:

Regione:

Regione Campania
Att. D.G. 50.02 "Sviluppo Economico ed Attività Produttive"
Isola A6 -Centro Direzionale di Napoli
80143 – Napoli
Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): dg.500200@pec.regione.campania.it

Soggetto Attuatore:

Sviluppo Campania S.p.A.
Att. Ufficio della Direzione Generale
Via Santa Lucia n. 81
80132 – Napoli
Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): sviluppacampania@legalmail.it

ABI:

Associazione Bancaria Italiana
Piazza del Gesù, n. 49
00186 - Roma
Att. Segreteria Generale
Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): abi@pec.abi.it

CDP:

Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Via Goito n. 4
00185 - Roma
Att.: Unità Operativa Strumenti Finanziari
Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): cdpspa@pec.cdp.it

Banca Finanziatrice:

Presso l'indirizzo indicato nel Modulo di Adesione relativo a ciascuna Banca Finanziatrice.

Ciascuna Parte potrà comunicare alle altre, con lettera raccomandata A.R., ovvero tramite PEC, un diverso indirizzo e/o recapito, purché in Italia, presso il quale vorrà ricevere le comunicazioni.

Gli indirizzi sopra indicati, come eventualmente modificati in conformità al presente Articolo, costituiscono a tutti gli effetti il domicilio eletto, rispettivamente, dalla Regione, dal Soggetto Attuatore, dall'ABI, dalla CDP e dalla relativa Banca Finanziatrice in relazione alla Convenzione.

Articolo 27

(Codice Etico e codici di comportamento)

Le Parti (diverse da CDP) dichiarano di aver preso visione del codice etico e del modello organizzativo della CDP (rispettivamente il “**Codice Etico**” e il “**Modello Organizzativo**”) disponibili sul sito internet della CDP e di conoscerne integralmente il contenuto. Le Parti (diverse da CDP) a tal riguardo si obbligano, inoltre, nei confronti della CDP a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo: (a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera (a), e (c) i collaboratori esterni della CDP.

Analogamente, le Parti (diverse dalla Regione) dichiarano di aver preso visione del Codice di comportamento approvato con Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 544 del 29 agosto 2017, pubblicata sul B.U.R.C. n. 74 del 9 ottobre 2017, pubblicati anche nel sito istituzionale della Regione, e di conoscerne integralmente il contenuto. Le Parti (diverse dalla Regione) a tal riguardo si obbligano nei confronti della Regione a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo da parte del personale dipendente e dei collaboratori della Regione individuati come destinatari del codice di cui al citato provvedimento.

Articolo 28

(Trattamento fiscale)

La presente Convenzione, le relative modifiche, esecuzioni, formalità di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto rientrante nell'ambito della gestione separata della "Cassa depositi e prestiti S.p.A.".

Articolo 29

(Forma della Convenzione e aggiornamenti tecnici)

La Convenzione è redatta nella forma del documento informatico sottoscritto con apposizione di firma digitale.

Eventuali modifiche alla presente Convenzione saranno concordate tra le Parti mediante atto scritto e comunicate sul sito internet di ciascuna di esse antecedentemente alla data di entrata in vigore delle stesse.

Le Parti si danno atto che il contenuto della presente Convenzione (ivi inclusi i relativi allegati) è stato oggetto di specifica negoziazione tra le stesse e che, pertanto, gli articoli 1341 e 1342 del codice civile non sono applicabili alla stessa.

[●], [●] 2020

Regione Campania

Maria Antonietta D'Urso

Direttore Generale - Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive

firmato digitalmente

Sviluppo Campania S.p.A.

Mario Mustilli

Presidente

firmato digitalmente

Associazione Bancaria Italiana

Giovanni Sabatini

Direttore Generale

firmato digitalmente

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Nunzio Tartaglia

Responsabile Divisione CDP Imprese

firmato digitalmente

Allegato 1 alla Convenzione

Modello di Attestazione di Disponibilità della Banca Finanziatrice

[SU CARTA INTESTATA DELLA BANCA FINANZIATRICE]

Spett.le

[INSERIRE DATI SOGGETTO ATTUATORE] (di seguito, il “**Soggetto Attuatore**”)

e

Spett.le

[INSERIRE DATI IMPRESA] (di seguito, l’**“Impresa”**)

[e

Spett.le

[INSERIRE DATI SOGGETTO CAPOFILA (di seguito, il “**Soggetto Capofila**”)] (*se presente*)

ATTESTAZIONE DI DISPONIBILITÀ A VALUTARE LA CONCESSIONE DI UN FINANZIAMENTO BANCARIO AL SOGGETTO CHE RICHIEDE L'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI DI CUI ALLO STRUMENTO FINANZIARIO PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI IN CAMPANIA, ATTUATO CON LE MODALITÀ DELLA PROCEDURA NEGOZIALE (SFIN) DI CUI ALLA DGR CAMPANIA N. 206/2019 (COSÌ COME INTEGRATA DALLA DGR N. 667/2019 E DALLA DGR N. 220/2020) E CON LA PARTECIPAZIONE DEL FRI REGIONALE DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI

PREMESSO CHE

1. I termini con lettera iniziale maiuscola, non altrimenti definiti nel presente atto, hanno lo stesso significato attribuito ad essi nella convenzione tra la Regione Campania, Sviluppo Campania S.p.A., l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A. sottoscritta in data [•] (di seguito, la “**Convenzione**”), alla quale [*nome della Banca Finanziatrice*] ha aderito in data [*data adesione*] per la regolamentazione dei rapporti derivanti dai finanziamenti a valere sul “*Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca*”, di cui all'articolo 1, commi da 354 a 361 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, così come integrata ai sensi dell'articolo 1, commi da 855 a 859, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni;
2. l'Impresa, qui di seguito identificata, intende presentare domanda di ammissione alle Agevolazioni per il Progetto sotto descritto:

-

[_____]
_____] (di seguito, il “**Progetto**”);

- Legge Agevolativa: [_____];

- Impresa: [_____]

- Codice fiscale: [_____]

- Sede legale:

- Comune: [_____]

- Prov.: [_____]

- Indirizzo e CAP: [_____]

- PEC: [_____]

- Costo del Progetto: non superiore a euro [_____] (*riportare il costo del Progetto o del Programma come indicato nella domanda di accesso alle Agevolazioni*);
- Durata del Progetto/Programma: [_____] (*riportare la durata del Progetto, come indicata nella domanda di accesso alle Agevolazioni*).

Tutto ciò premesso, si comunica la disponibilità della sottoscritta Banca Finanziatrice a procedere alla valutazione del Progetto, per il quale l'Impresa richiede l'ammissione alle Agevolazioni di cui alla Legge Agevolativa, nonché alla Valutazione Creditizia dell'Impresa medesima, ai fini della concessione di un finanziamento a tasso di mercato (definito nella Convenzione "*Finanziamento Bancario*") pari a euro [_____], nell'ambito di un finanziamento per un ammontare massimo complessivo pari ad euro [_____] (definito nella Convenzione "*Finanziamento*"), di cui euro [_____] a valere su di un finanziamento della CDP a condizioni agevolate (definito nella Convenzione "*Finanziamento Agevolato*").

La Banca Finanziatrice si riserva la possibilità di procedere alla delibera di concessione del Finanziamento Bancario, a seguito della positiva valutazione del merito di credito dell'Impresa (definita nella Convenzione "*Valutazione Creditizia*") da effettuarsi sulla base di quanto previsto nella Convenzione, nonché nel mandato (definito nella Convenzione "*Mandato*") sottoscritto dalla scrivente banca con la CDP in data [_____].

[Banca Finanziatrice]

Allegato 2 alla Convenzione
Modello di Richiesta di Adesione alla Convenzione

Spettabile

Regione Campania (di seguito, "**Regione**")

Isola A6 – Centro Direzionale di Napoli

80143 – Napoli

Alla cortese attenzione di: D.G. 50.02 "Sviluppo Economico ed Attività Produttive"

Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): dg.500200@pec.regione.campania.it;

Spettabile

Sviluppo Campania S.p.A. (di seguito, il "**Soggetto Attuatore**")

Via Santa Lucia n. 81

80132 – Napoli

Alla cortese attenzione di: Ufficio della Direzione Generale

Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): sviluppacampania@legalmail.it;

Spettabile

Associazione Bancaria Italiana (di seguito, "**ABI**")

Piazza del Gesù, n. 49

00186 - Roma

Alla cortese attenzione di: Servizio di Segreteria Generale

Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): abi@pec.abi.it;

Spettabile

Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, "**CDP**")

Via Goito n. 4

00185 – Roma

Alla cortese attenzione di: Unità Operativa Strumenti Finanziari

Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): cdpspa@pec.cdp.it

Oggetto: Lettera di Adesione alla Convenzione (come *infra* definita)

Premesso che:

- A. in data [●] è stata stipulata, tra la Regione, il Soggetto Attuatore, l'ABI e la CDP, una convenzione per la regolamentazione, tra l'altro, dei rapporti inerenti la gestione di finanziamenti agevolati a valere sul "*Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca*" (FRI), di cui all'articolo 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, così come integrata ai sensi dell'articolo 1, commi da 855 a 859, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, concessi nell'ambito

dello Strumento Finanziario per il sostegno agli investimenti produttivi in Campania, da attuarsi con le modalità della procedura negoziale (SFIN) di cui alla DGR Campania n. 206/2019 (così come integrata dalla DGR n. 667/2019 e dalla DGR n. 220/2020) (la “**Convenzione**”);

- B. la Convenzione è aperta all’adesione di soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che ne facciano richiesta in conformità a quanto previsto all’articolo 22 (*Adesione alla Convenzione*) della Convenzione medesima, al fine di assumere il ruolo di “*Banche Finanziatrici*” (come definito in Convenzione);
- C. [*nome della banca aderente*] intende aderire alla Convenzione per divenirne parte in qualità di Banca Finanziatrice;

tutto ciò premesso, con il presente atto [*banca aderente*]:

1) dichiara di:

- a. essere un istituto di credito abilitato all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993;
- b. di non trovarsi in stato di insolvenza né di essere sottoposta ad alcuna procedura di insolvenza, di risoluzione o liquidatoria;
- c. aver preso visione della Convenzione (ivi inclusi i relativi allegati), di averne esaminato attentamente il contenuto e di conoscerla e condividerla pienamente e integralmente;
- d. conoscere la normativa richiamata nella Convenzione e la normativa comunque applicabile all’Operazione (come definita nella Convenzione);
- e. disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, poteri e deleghe societarie per legittimamente stipulare il presente atto di adesione alla Convenzione e per legittimamente adempiere le obbligazioni previste nella Convenzione in virtù e in conformità della medesima e della normativa a questa applicabile;

2) aderisce, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all’articolo 22 (*Adesione alla Convenzione*) della Convenzione, alla Convenzione medesima e si impegna a rispettare quanto in essa contenuto ed assume tutti gli obblighi ivi previsti a carico della Banca Finanziatrice;

3) ai sensi dell’articolo 26 (*Comunicazioni ed elezione di domicilio*) della Convenzione, indica, per qualsiasi comunicazione relativa alla e/o prevista dalla Convenzione, il seguente indirizzo, anche di posta elettronica certificata:

[*nome banca*]

[*indirizzo*]

[*Cap - Città*]

Att. [●]

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): [●];

- 4) elegge, a tutti gli effetti, il proprio domicilio in relazione alla Convenzione presso l’indirizzo indicato al precedente punto 3);
- 5) accetta espressamente la giurisdizione del Tribunale di Napoli come previsto all’articolo 23 (*Legge applicabile e foro competente*) della Convenzione;
- 6) prende atto che il venir meno dei requisiti previsti dalla Normativa Applicabile e/o dalla Convenzione e/o la mancata sottoscrizione del Mandato (come definiti nella Convenzione) nei termini previsti dalla Convenzione comporterà il venir meno dell’adesione di [*nome della banca*] alla Convenzione.

[Banca Aderente]

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, [Banca aderente] dichiara altresì di approvare specificamente le seguenti clausole della Convenzione: Articolo 2 (*Oggetto della Convenzione e descrizione dell'Operazione*), Articolo 3 (*Obblighi e competenze della Banca Finanziatrice*), Articolo 4 (*Obblighi e competenze della CDP*), Articolo 5 (*Obblighi e competenze del Soggetto Attuatore e della Regione*), Articolo 7 (*Mandato*), Articolo 8 (*Caratteristiche del Contratto di Finanziamento*), Articolo 9 (*Tasso del Finanziamento*), Articolo 10 (*Oneri, spese e commissioni del Finanziamento*), Articolo 11 (*Provvista dei fondi per l'erogazione del Finanziamento*) Articolo 12 (*Erogazione del Finanziamento*), Articolo 13 (*Rimborso del Finanziamento*), Articolo 14 (*Estinzione anticipata del Finanziamento*), Articolo 15 (*Revoca delle Agevolazioni*), Articolo 17 (*Diligenza – Responsabilità*), Articolo 18 (*Azioni di recupero del Finanziamento*), Articolo 22 (*Adesione alla Convenzione*), Articolo 23 (*Legge applicabile e foro competente*), Articolo 24 (*Efficacia e Durata*).

[Banca Aderente]

Allegato 3 alla Convenzione

Modello di Sintesi di Delibera

[SU CARTA INTESTATA DELLA BANCA FINANZIATRICE]

Spett.le

Sviluppo Campania S.p.A. (di seguito, il “**Soggetto Attuatore**”)

e

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, “**CDP**”)

e

Spett.le

[INSERIRE DATI SOGGETTO BENEFICIARIO] (di seguito, il “**Soggetto Beneficiario**”)

[e

Spett.le

[INSERIRE DATI SOGGETTO CAPOFILA (SE PRESENTE) (di seguito, il “**Soggetto Capofila**”)]

COMUNICAZIONE DI ESITO DI DELIBERA DEL FINANZIAMENTO BANCARIO NELL’AMBITO DELLO STRUMENTO FINANZIARIO PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI IN CAMPANIA, ATTUATO CON LE MODALITA’ DELLA PROCEDURA NEGOZIALE (SFIN) DI CUI ALLA DGR CAMPANIA N. 206/2019 (COSÌ COME INTEGRATA DALLA DGR N. 667/2019 E DALLA DGR n. 220/2020) E CON LA PARTECIPAZIONE DEL FRI REGIONALE DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI

PREMESSO CHE

1. I termini con lettera iniziale maiuscola, non altrimenti definiti nella presente comunicazione, hanno lo stesso significato attribuito ad essi nella convenzione tra la Regione Campania, il Soggetto Attuatore, l’Associazione Bancaria Italiana e la CDP sottoscritta in data [_____] (di seguito, la “**Convenzione**”), alla quale [*nome della Banca Finanziatrice*] (di seguito, la “**Banca Finanziatrice**”) ha aderito in data [*data adesione*], per la regolamentazione, *inter alia*, dei rapporti derivanti dai finanziamenti a valere sul “*Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca*”, di cui all’articolo 1, commi da 354 a 361 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, così come integrata ai sensi dell’articolo 1, commi da 855 a 859, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni;
2. il soggetto beneficiario, qui di seguito identificata/o (nel prosieguo, il “**Soggetto Beneficiario**”), ha presentato domanda di ammissione alle Agevolazioni per il Progetto sotto descritto:

-

[_____
_____] (di seguito, il “**Progetto**”);

- Soggetto Beneficiario: [_____]

- Codice fiscale: [_____]

- Sede legale:

- Comune: [_____]

- Prov.: [_____]

- Indirizzo e CAP: [_____]

- PEC: [_____]

- Costo del Progetto: non superiore a euro [_____] (*riportare il costo del Progetto come indicato nella Comunicazione di Approvazione*);

- Durata del Progetto: [_____] (*riportare la durata del Progetto, come indicata nella Comunicazione di Approvazione, sulla base di quanto previsto dalla Normativa Applicabile*);

- Copertura del Progetto con risorse proprie del Soggetto Beneficiario: [_____]
(*riportare l'ammontare, eventualmente definito, delle risorse proprie dello stesso Soggetto Beneficiario che dovranno essere impiegate a copertura del Progetto*).

3. In data [_____], la Banca Finanziatrice ha trasmesso al Soggetto Beneficiario, in relazione al Progetto, la relativa Attestazione di Disponibilità della Banca Finanziatrice, sottoscritta dalla stessa Banca Finanziatrice;

4. in data [_____], il Soggetto Attuatore, ad esito della relativa Valutazione Agevolativa (come definita all'interno della Convenzione) svolta, ha trasmesso alla Banca Finanziatrice la Comunicazione di Approvazione relativa al Soggetto Beneficiario e al Progetto;

5. la valutazione del merito di credito del Soggetto Beneficiario e del Progetto (definita nella Convenzione "Valutazione Creditizia") è stata effettuata sulla base di quanto previsto nella Convenzione (di seguito, la "Valutazione Creditizia"), nonché nel mandato sottoscritto dalla scrivente banca con la CDP in data [_____] (di seguito, il "Mandato").

Tutto ciò premesso, si comunica che in relazione al sopra indicato Progetto:

a. nell'ambito della Valutazione Creditizia, svolta anche nell'interesse della CDP in virtù del Mandato, la sottoscritta Banca Finanziatrice ha positivamente accertato il merito creditizio del Soggetto Beneficiario e la sostenibilità economico-finanziaria del Progetto al fine della concedibilità di un finanziamento, della durata sotto indicata, per un ammontare massimo complessivo pari ad euro [_____] (definito nella Convenzione "Finanziamento") (il "**Finanziamento**"), di cui (i) euro [_____] a valere su di un finanziamento da erogarsi da parte della Banca Finanziatrice a tasso di mercato (definito nella Convenzione "Finanziamento Bancario") (il "**Finanziamento Bancario**") ed (ii) euro [_____] a valere su di un finanziamento da erogarsi da parte della CDP a valere sulle risorse del Fondo Regionale (definito nella Convenzione "Finanziamento Agevolato") (il "**Finanziamento Agevolato**");

b. successivamente al positivo esito della Valutazione Creditizia, in data [_____] la sottoscritta Banca Finanziatrice ha deliberato a favore del Soggetto Beneficiario la concessione del Finanziamento Bancario di cui alla precedente lettera a), paragrafo (i), per un importo massimo di euro [_____].

Il Finanziamento (rappresentato dalla somma del Finanziamento Bancario e del Finanziamento Agevolato sopra indicati), oggetto di positiva Valutazione Creditizia e destinato alla realizzazione del Progetto suindicato, presenta, tra le altre, le seguenti caratteristiche:

- durata massima di [_____] anni, di cui massimo [_____] di preammortamento;

- garanzie: [_____]

[_____

_____]

(indicare il dettaglio analitico delle garanzie da acquisire e dei soggetti che le concedono).

In ordine alle garanzie sopra indicate, la sottoscritta Banca Finanziatrice dichiara che le stesse, sulla base della documentazione agli atti e delle istruttorie tecniche effettuate, risultavano individuate e acquisibili alla data della delibera, che dalla data della delibera non sono intercorse circostanze che rendano necessario o opportuno modificare le garanzie sopra indicate, fermo restando l'impegno della sottoscritta Banca Finanziatrice ad effettuare ogni necessario e/o opportuno aggiornamento delle relative istruttorie tecniche e legali, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione e dal Mandato.

La suddetta delibera ha validità fino al [data di fine validità]. Resta inteso che, qualora la sottoscritta Banca Finanziatrice venga a conoscenza di eventi che alterino il merito di credito del Soggetto Beneficiario oggetto della Valutazione Creditizia, il Finanziamento potrà essere oggetto di una nuova Valutazione Creditizia, sempre in conformità a quanto previsto nella Convenzione e nel Mandato.

La stipula del contratto relativo al Finanziamento (definito nella Convenzione "Contratto di Finanziamento") rimane subordinata, tra l'altro:

- a) alla trasmissione, da parte del Soggetto Attuatore, dell'Atto di Concessione;
- b) alla adozione della relativa delibera da parte della CDP in relazione al suddetto Finanziamento Agevolato;
- c) al rispetto dei termini fissati dalla Convenzione; e
- d) al positivo esito delle consuete verifiche legali.

Alla luce di quanto sopra indicato, il contenuto della suddetta delibera [risulta coerente / non risulta coerente in quanto [●]] [da completare a seconda dei casi] con quanto previsto all'interno della Comunicazione di Approvazione.

[Banca Finanziatrice]

Allegato 4 alla Convenzione

Modello di Mandato

MANDATO PER IL PERFEZIONAMENTO, LA GESTIONE E L'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO DA CONCEDERSI NELL'AMBITO DELLO STRUMENTO FINANZIARIO PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI IN CAMPANIA, DA ATTUARSI CON LE MODALITA' DELLA PROCEDURA NEGOZIALE (SFIN) DI CUI ALLA DGR CAMPANIA N. 206/2019 (COSÌ COME INTEGRATA DALLA DGR 667/2019 E DALLA DGR n. 220/2020) E CON LA PARTECIPAZIONE DEL FRI REGIONALE DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Il presente atto è stipulato in Roma, in data _____

TRA

la **Cassa depositi e prestiti S.p.A.** con sede in Roma, Via Goito, n. 4, 00185, capitale sociale euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma 80199230584, partita IVA 07756511007, rappresentata da [●], domiciliato per la carica in [città], [indirizzo], n. [●], [cap], a questo atto abilitato in forza di [●], (la "**CDP**" o il "**Mandante**");

E

_____ con sede in [città], [indirizzo], n. [●], [cap], capitale sociale euro _____, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di _____, facente parte del _____ iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. _____, rappresentata dal sig./sig.ra _____, nato/a a _____ il _____, domiciliato/a per la carica in [città], [indirizzo], n. [●], [cap], Responsabile _____, a questo atto abilitato in forza di [●], (il "**Mandatario**" ovvero la "**Banca Finanziatrice**").

Il Mandante e il Mandatario sono, in seguito, collettivamente indicati come le "**Parti**".

PREMESSO CHE

- A. in data [●], è stata stipulata tra la Regione Campania (la "**Regione**"), Sviluppo Campania S.p.A. (il "**Soggetto Attuatore**"), l'Associazione Bancaria Italiana (l'"**ABI**") e il Mandante, una convenzione (la "**Convenzione**"), aperta alle adesioni da parte delle Banche (come definite nella Convenzione) che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti ivi previsti, per la regolamentazione, tra l'altro, dei rapporti inerenti la gestione dei Finanziamenti Agevolati (come di seguito definiti), a valere sul "*Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca*", di cui all'articolo 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni e integrazioni, così come integrata ai sensi dell'articolo 1, commi da 855 a 859, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, da concedersi nell'ambito delle misure agevolative di cui alla Normativa Regionale (come definita nella Convenzione);
- B. in data [●], il Mandatario ha aderito alla Convenzione divenendo parte contrattuale della stessa;
- C. la Convenzione prevede, tra l'altro, il conferimento da parte della CDP di un mandato con rappresentanza in favore del Mandatario, che costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione stessa, per lo svolgimento da parte del Mandatario, tra l'altro, della Valutazione Creditizia (come di seguito definita), di tutti gli adempimenti connessi alla stipula, erogazione e gestione di ciascun Finanziamento Agevolato (come di seguito definito) e per l'acquisizione delle relative Garanzie, nonché per l'esercizio delle eventuali azioni di recupero giudiziali e non, così come ivi e di seguito meglio indicato.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

1 PREMESSE, ALLEGATI, DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

1.1 Premesse e Allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1.2 Definizioni e interpretazione

I seguenti termini dovranno essere interpretati con il significato ad essi di seguito attribuito:

“Agevolazioni”: indica le agevolazioni da concedersi al Soggetto Beneficiario, in relazione al Progetto, in conformità a quanto previsto nella Convenzione e nella Normativa Applicabile;

“Attestazione di Disponibilità della Banca Finanziatrice”: indica l’attestazione di disponibilità a valutare la concessione di un Finanziamento Bancario, sottoscritta dal Mandatario, predisposta secondo il modello di cui all’Allegato 1 (*Modello di Attestazione di Disponibilità della Banca Finanziatrice*) alla Convenzione;

“Atto di Concessione”: indica il provvedimento definitivo di concessione delle Agevolazioni al Soggetto Beneficiario adottato dal Soggetto Attuatore, ai sensi della Normativa Applicabile e nel rispetto della Convenzione;

“Atto di Revoca”: indica l’atto di revoca, parziale o totale, delle Agevolazioni concesse al Soggetto Beneficiario, adottato dal Soggetto Attuatore, ai sensi della Normativa Applicabile;

“Comunicazione di Approvazione”: indica la comunicazione di nulla-osta di merito agevolativo adottato dal Soggetto Attuatore, ad esito della Valutazione Agevolativa, ai sensi della Normativa Applicabile, condizionata alla relativa e successiva Delibera Banca e Delibera CDP;

“Contratto di Finanziamento”: indica il contratto con il quale il Mandatario, per sé, con riferimento al Finanziamento Bancario, e in nome e per conto della CDP, con riferimento al Finanziamento Agevolato, perfeziona la concessione del Finanziamento con il Soggetto Beneficiario, senza vincolo di solidarietà con la CDP, in conformità alle Linee Guida, alla Convenzione, al presente Mandato ed alla Normativa Applicabile;

“Delibera Banca”: indica la delibera della Banca Finanziatrice in merito alla stipula e concessione del relativo Finanziamento Bancario, riferita esplicitamente al Progetto oggetto della domanda di Agevolazione e della relativa Comunicazione di Approvazione (i cui elementi caratterizzanti dovranno essere ivi richiamati) e adottata successivamente all’esito positivo della Valutazione Creditizia e della Valutazione Agevolativa, nel rispetto delle condizioni previste dalla Normativa Applicabile e dalla Convenzione; la Delibera Banca attesta la disponibilità della Banca Finanziatrice alla concessione del Finanziamento Bancario e contiene, tra l’altro, l’accertamento del merito creditizio del Soggetto Beneficiario, la durata del Finanziamento e, se del caso, del preammortamento, le Garanzie che potranno assistere il Finanziamento, nonché l’ammontare del Finanziamento Bancario e del Finanziamento Agevolato;

“Finanziamento”: indica l’insieme del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario;

“Finanziamento Agevolato”: indica ciascun finanziamento a medio-lungo termine, di importo pari al 50 per cento del Finanziamento, concesso dalla CDP al Soggetto Beneficiario per il Progetto oggetto

della domanda di Agevolazione a valere sulle risorse del Fondo Regionale, nel rispetto della Normativa Applicabile e della Convenzione, in relazione al quale è associato un contributo in conto interessi erogato dalla Regione;

“Finanziamento Bancario”: indica ciascun finanziamento di durata pari al Finanziamento Agevolato e di importo pari al 50 per cento del Finanziamento, in conformità alle previsioni di cui alla Normativa Applicabile e alla Convenzione, destinato alla copertura dell’investimento ammissibile relativo al Progetto, concesso a tasso di mercato dalla Banca Finanziatrice al Soggetto Beneficiario;

“Fondo Regionale”: ha il significato attribuito a tale termine nella Convenzione;

“FRI”: è il *“Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca”* disciplinato dalla Normativa FRI;

“Giorno Lavorativo”: indica qualsiasi giorno (diverso dal sabato e dalla domenica) in cui le banche operanti sulla piazza di Roma e Napoli sono aperte per l’esercizio della loro normale attività;

“Linee Guida”: indica le linee guida per la predisposizione dei Contratti di Finanziamento allegate *sub* allegato 5 alla Convenzione;

“Mandato”: è il presente atto, con il quale viene conferito mandato con rappresentanza dalla CDP alla Banca Finanziatrice per lo svolgimento delle attività qui previste;

“Operazione”: indica la complessiva operazione di Finanziamento e di Agevolazione, da implementarsi nell’ambito dello Strumento Finanziario Negoziale disciplinata dalla Convenzione e dalla Normativa Applicabile;

“Portale FRI Online”: indica il sistema applicativo *web* messo a disposizione dal Mandante al Mandatario per lo scambio delle informazioni rilevanti relative alla gestione del Finanziamento Agevolato;

“Procedimenti”: indica, congiuntamente, le Procedure Concorsuali e le Procedure di Recupero;

“Procedure Concorsuali”: indica le procedure previste e disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 nonché dal D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, come successivamente modificati e integrati (ivi incluse, in particolare e a titolo esemplificativo, il fallimento, la liquidazione giudiziale, il concordato preventivo e fallimentare, la liquidazione coatta amministrativa, gli accordi di ristrutturazione dei debiti e i piani attestati di risanamento), l’amministrazione straordinaria, l’amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347 convertito, con modificazioni, con legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, e in genere le procedure concorsuali o qualsiasi altra procedura liquidativa coattiva prevista ai sensi della normativa *pro tempore* vigente;

“Procedure di Recupero”: indica ogni procedimento giudiziale o procedura (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i procedimenti di cognizione, di esecuzione, cautelari ovvero qualsiasi altra attività anche stragiudiziale) volto a recuperare il credito riveniente dal Finanziamento o comunque inerente allo stesso;

“Progetto”: indica il piano di impresa riferito agli investimenti e alle spese oggetto della domanda di Agevolazione (come di volta in volta opportunamente modificato nel rispetto della Normativa Applicabile), in conformità alla Normativa Applicabile;

“SAL”: è lo stato d’avanzamento dei lavori del Progetto;

“Sanzione”: indica il caso in cui (i) una qualsiasi delle dichiarazioni rese ai sensi dell’Articolo 9.1, lettere da (f) ad (h), e dell’Articolo 15 (*Codice etico e modello organizzativo*) del presente Mandato si riveli non veritiera; (ii) il Mandatario sia inadempiente ad uno qualsiasi degli obblighi di cui all’Articolo 11.3 (D. Lgs. 231/2001) del presente Mandato; e (iii) nei confronti del Mandatario sia intervenuta una condanna passata in giudicato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o sia applicata una misura interdittiva, anche di tipo cautelare, prevista dal D. Lgs. 231/2001;

“Soggetto Attuatore”: ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa A al presente Mandato;

“Soggetto Beneficiario”: è l’impresa economicamente e finanziariamente sana che abbia presentato richiesta di accesso all’Operazione e che beneficia delle Agevolazioni concesse ai sensi del relativo Atto di Concessione e stipula con la Banca Finanziatrice il Contratto di Finanziamento, avente i requisiti di cui alla Normativa Applicabile;

“Soggetto Capofila”: indica, nel caso di Progetti complessi realizzati congiuntamente da più imprese, il soggetto che presenta al Soggetto Attuatore la domanda per l’accesso alle Agevolazioni;

“Valutazione Creditizia”: è la valutazione del merito di credito del Soggetto Beneficiario e della sostenibilità economico-finanziaria del Progetto effettuata dalla Banca Finanziatrice per la concessione del Finanziamento (pertanto, sia con riferimento al Finanziamento Bancario sia con riferimento al Finanziamento Agevolato), secondo i principi di sana e prudente gestione e ferma restando la propria autonoma valutazione;

I termini in lettera iniziale maiuscola non altrimenti definiti nel Mandato hanno lo stesso significato attribuito ad essi nella Convenzione.

Nel presente Mandato, a meno che il contesto richieda altrimenti, i termini in lettera maiuscola espressi nella forma singolare hanno il medesimo significato anche al plurale e viceversa.

2 MANDATO

2.1 Conferimento del Mandato

Con il presente Mandato, il Mandante irrevocabilmente:

- a) conferisce al Mandatario, che accetta, l’incarico di agire, in nome e per conto del Mandante, per la stipula dei Contratti di Finanziamento con i Soggetti Beneficiari, per la parte relativa al Finanziamento Agevolato;
- b) conferisce al Mandatario, che accetta, l’incarico di porre in essere, in nome e per conto del Mandante, tutte le attività relative (i) all’erogazione del Finanziamento Agevolato, (ii) alla gestione del Finanziamento Agevolato, (iii) alla costituzione, alla modifica e alla estinzione delle relative Garanzie (che dovranno assistere il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario con il medesimo grado ed in misura direttamente proporzionale all’ammontare di ciascuno di essi ed essere, in ogni caso, tali da consentire a CDP di poterne validamente ed efficacemente beneficiare in relazione alle obbligazioni garantite) previste nel Contratto di Finanziamento o altrimenti contemplate nella relativa Delibera Banca, nonché (iv) al compimento e sottoscrizione (anche in forma notarile) di ogni atto, documento e/o attività necessario, opportuno e/o utile in relazione al Finanziamento Agevolato concesso ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento, avente anche carattere strumentale e/o cautelare o esecutivo, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione, dal presente Mandato e dal relativo Contratto di Finanziamento, ivi incluse, in particolare, le attività di cui al seguente Articolo 3.2 (*Attività del Mandatario*) e le attività di recupero

giudiziali e stragiudiziali del credito, nei limiti di quanto previsto dal presente Mandato, fermo restando che il Mandatario non potrà procedere senza il preventivo consenso del Mandante alla cessione a terzi dei crediti del Mandante derivanti dal Contratto di Finanziamento e senza pregiudizio per quanto previsto al successivo Articolo 8 (*Esercizio delle azioni di recupero*);

- c) rinuncia alla gestione dei rapporti derivanti da ciascun Contratto di Finanziamento per la quota di Finanziamento Agevolato, ivi compreso lo svolgimento di azioni finalizzate all'incasso e al recupero, a fronte degli obblighi assunti dal Mandatario con la sottoscrizione della Convenzione e del Mandato.

Il presente Mandato è oneroso, secondo quanto precisato al successivo Articolo 5 (*Onerosità del Mandato*), e ancorché irrevocabile viene conferito nel solo interesse del Mandante; il Mandato non deve pertanto intendersi conferito ai sensi dell'articolo 1723, comma 2, del Codice Civile.

2.2 Rappresentanza

Al Mandatario spetta la rappresentanza diretta ed esclusiva del Mandante nei confronti del Soggetto Beneficiario e dei terzi per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura relativi a ciascun Contratto di Finanziamento e alle relative Garanzie, ferme restando le limitazioni previste nel Mandato.

2.3 Durata del Mandato

Il Mandato è efficace dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al compimento di tutte le attività relative ai Contratti di Finanziamento per le quali il Mandato viene conferito.

Le Parti concordano che, in caso di sopravvenienza di disposizioni normative, regolamentari o derivanti dalla Convenzione che dovessero rendere necessaria la prosecuzione dell'operatività della Convenzione, il Mandante avrà facoltà di prorogare corrispondentemente la durata del Mandato dandone comunicazione scritta al Mandatario che, sin d'ora, accetta tale proroga.

2.4 Modifica del Mandato

I termini e le condizioni del Mandato potranno essere modificati soltanto con atto avente forma scritta e sottoscritto dalle Parti, ai sensi di disposizioni normative e regolamentari vigenti.

2.5 Responsabilità del Mandatario

Tutte le attività oggetto del Mandato saranno svolte dal Mandatario con pienezza di poteri e con applicazione dei migliori *standard* di professionalità richiesti per lo svolgimento delle proprie attività.

2.6 Ambito di applicazione del Mandato

Le disposizioni del Mandato si applicano a tutti i Contratti di Finanziamento (e connessi Finanziamenti Agevolati), sottoscritti dal Mandatario ai sensi e per gli effetti della Convenzione.

2.7 Sostituzione del Mandatario

Il Mandatario potrà essere sostituito su richiesta del Mandante qualora:

- a) sia inadempiente agli obblighi da esso assunti ai sensi del presente Mandato e/o della Convenzione; e/o
- b) le dichiarazioni da esso rilasciate nel presente Mandato siano o si rivelino non complete, non veritiere o non corrette.

In caso di sostituzione del Mandatario, quest'ultimo rimane obbligato a risarcire, manlevare e comunque tenere indenne il Mandante rispetto ad ogni costo, spesa e perdita, sostenuto dal, o richiesto al, Mandante a seguito del verificarsi di una Sanzione, in ogni caso debitamente documentato.

Il Mandatario potrà, inoltre, essere sostituito previo consenso del Mandante alle seguenti condizioni e a seguito del compimento di tutti i seguenti atti, previa consultazione con la Regione e/o con il Soggetto Attuatore:

- a) della sostituzione sia stata data una comunicazione al Mandante da parte del Mandatario per iscritto e, dalla data di detta comunicazione, siano trascorsi almeno 6 (sei) mesi;
- b) il Mandatario abbia indicato al Mandante un sostituto in possesso di tutti i requisiti necessari ai sensi della Normativa Applicabile e della Convenzione per il compimento delle attività di cui al Mandato;
- c) il sostituto indicato dal Mandatario abbia concluso con il Mandante un contratto di mandato negli stessi termini previsti dal presente Mandato e abbia posto in essere tutti gli atti e i documenti necessari per sostituirsi al Mandatario, nei rapporti relativi a ciascun Finanziamento Agevolato, in relazione al quale il Mandatario che deve essere sostituito (il "**Mandatario Sostituendo**") svolgeva il proprio incarico e per quelli in cui è in corso la Valutazione Creditizia ed abbia aderito alla Convenzione ai sensi di quanto ivi previsto; e
- d) il Mandatario Sostituendo abbia fornito al Mandante e al sostituto un rendiconto puntuale sull'attività svolta sino alla data in cui la sostituzione è effettiva,

fermo restando che il Mandatario Sostituendo *(i)* continuerà a svolgere senza soluzione di continuità le attività oggetto del Mandato e ad adempiere agli obblighi previsti dal presente Mandato sino all'effettivo subentro del sostituto, *(ii)* trasferirà al sostituto tutti i documenti e gli atti relativi allo svolgimento dell'incarico che siano in possesso del Mandatario Sostituendo stesso, *(iii)* coopererà con il sostituto al fine di consentire al medesimo di subentrare senza ritardo nell'incarico, e *(iv)* terrà indenne il Mandante da ogni costo, spesa, perdita e/o danno derivante direttamente da detta sostituzione.

3 ESECUZIONE DEL MANDATO

3.1 Esecuzione del Mandato

Il Mandatario potrà avvalersi di soggetti terzi nello svolgimento delle attività previste dal Mandato nel rispetto in ogni caso di quanto previsto nella Normativa Applicabile e nella Convenzione, fermo restando che, in tal caso, il Mandatario continuerà ad essere direttamente responsabile per l'adempimento del Mandato e, fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 8.4 nei limiti ivi contemplati, risponderà, senza limitazione alcuna, in espressa deroga a quanto disposto dall'articolo 1717 del Codice Civile, dell'operato di tali soggetti terzi, obbligandosi, sin d'ora, a mantenere indenne e manlevato il Mandante da qualsiasi perdita, danno o costo dallo stesso subito in dipendenza di tale delega.

Nell'esecuzione del Mandato, resta inteso che:

- a) indipendentemente dalla propria qualità di mandatario in relazione al Finanziamento Agevolato, il Mandatario potrà intrattenere ogni e qualsiasi tipo di relazione bancaria con il Mandante nonché con il Soggetto Beneficiario e con i terzi garanti a condizione che, qualora il Mandatario venisse a conoscenza – usando la diligenza richiesta ai sensi del Mandato - di situazioni di conflitto di interessi, rispetto all'incarico assunto con il Mandato *(i)* si astenga dal

compiere atti che possano essere pregiudizievoli per gli interessi del Mandante in relazione al Finanziamento Agevolato, (ii) informi entro 10 Giorni Lavorativi il Mandante di dette situazioni, e (iii) si attenga alle istruzioni eventualmente impartite dal Mandante;

- b) il Mandatario si obbliga ad effettuare, sotto la propria esclusiva responsabilità, tutte le comunicazioni periodiche al Soggetto Beneficiario previste dalla normativa in materia di trasparenza bancaria nonché tutti gli altri adempimenti di informativa e segnalazione connessi o relativi alla gestione del Finanziamento; il Mandante si obbliga ad effettuare tutti gli adempimenti di informativa e segnalazione nei confronti degli organi di vigilanza, eventualmente posti a suo esclusivo carico ai sensi delle specifiche disposizioni normative in vigore nonché ad adempiere a tutti gli obblighi previsti ai sensi delle leggi di volta in volta vigenti in materia di privacy e protezione dei dati personali in relazione al Contratto di Finanziamento, e a tal fine il Mandatario si impegna a fornire entro 3 Giorni Lavorativi al Mandante tutte le informazioni dallo stesso richieste per ottemperare ai suddetti adempimenti;
- c) il Mandatario si obbliga ad effettuare le attività per l'adempimento di tutti gli obblighi in materia di antiriciclaggio, di cui al decreto legislativo 231/2007 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare:
- in via preliminare rispetto alla stipula del Contratto di Finanziamento o a ciascuna erogazione, il Mandatario rilascia una idonea attestazione, ai sensi dell'art. 26 e seguenti del decreto legislativo 231/2007, mediante compilazione della specifica modulistica resa disponibile dalla CDP. In alternativa, il Mandatario può rilasciare l'attestazione mediante modulistica con propria carta intestata, purché di contenuto equivalente a quella predisposta dalla CDP;
 - il Mandatario si accerta che la modulistica per il rilascio dell'attestazione sia stata compilata in ogni sua parte, ovvero l'attestazione riguardi tutti i dati necessari per le attività di identificazione e verifica del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo;
 - entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto o di perfezionamento di ciascuna erogazione, il Mandatario invia alla CDP i documenti prodotti mediante le seguenti modalità alternative: (i) tramite raccomandata, in formato cartaceo con firma in originale del personale del Mandatario a ciò autorizzato e timbro del Mandatario; (ii) tramite posta elettronica certificata, procedendo alla scansione del modulo cartaceo con timbro e firma in originale da parte del personale del Mandatario a ciò autorizzato;
 - il Mandatario trasmette a CDP entro il termine di 5 Giorni Lavorativi, nel caso in cui quest'ultima ne faccia richiesta, le copie dei documenti acquisiti in sede di adeguata verifica del cliente.
- d) il Mandatario rinuncia sin d'ora ad eccipire in compensazione al Mandante ogni eventuale propria ragione di credito nei confronti del Mandante, salvo i casi espressamente previsti nel presente Mandato;
- e) fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 4 (*Erogazione del Finanziamento Agevolato*), circa la messa a disposizione da parte del Mandante dei fondi per le erogazioni, ai fini dell'articolo 1719 del Codice Civile, il Mandatario dichiara di essere munito di tutte le risorse umane, le attrezzature, i sistemi informatici e, in generale, di tutti i mezzi necessari e/o utili per lo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione, dal Mandato e da ciascun Contratto di Finanziamento; e

- f) il Mandatario si impegna a rispettare quanto previsto nella Convenzione, nel Mandato e in ciascun Contratto di Finanziamento, nonché quanto previsto dalla Normativa Applicabile.

3.2 Attività del Mandatario

Il Mandatario, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a svolgere, con riferimento al Finanziamento Agevolato ed in aggiunta a quanto previsto all'interno della Convenzione, tutti gli adempimenti connessi alla stipula, erogazione e gestione del Finanziamento, ove applicabile, anche in nome e per conto del Mandante, e in particolare a:

- a) rilasciare all'impresa richiedente la relativa Attestazione di Disponibilità della Banca Finanziatrice;
- b) sulla base e a seguito di ciascuna Comunicazione di Approvazione ricevuta, svolgere, nel rispetto delle direttive emanate dalle autorità di vigilanza sull'attività creditizia e di criteri conformi agli *standard* internazionali e sotto la propria esclusiva responsabilità e senza alcun onere di verifica al riguardo da parte di CDP, della Regione e/o del Soggetto Attuatore, ciascuna Valutazione Creditizia in maniera unitaria, oltre che per proprio conto anche per conto e nell'interesse della CDP, avendo riguardo pertanto agli importi sia del Finanziamento Bancario sia del Finanziamento Agevolato ed effettuare tutte le istruttorie tecniche e legali necessarie e/o opportune al fine della stipula del relativo Contratto di Finanziamento, dell'accertamento della consistenza e acquisibilità delle eventuali Garanzie relative a ciascun Finanziamento (che dovranno assistere il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario con il medesimo grado ed in misura direttamente proporzionale all'ammontare di ciascuno di essi ed essere, in ogni caso, tali da consentire a CDP di poterne validamente ed efficacemente beneficiare in relazione alle obbligazioni garantite), nonché della sostenibilità economico-finanziaria del Progetto, in modo che sia giustificata l'erogazione di Agevolazioni pubbliche;
- c) comunicare alla CDP e (ai fini della concessione del Finanziamento Agevolato) al Soggetto Attuatore, ed all'impresa richiedente entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione di ciascuna Comunicazione di Approvazione, ovvero, in caso di sostituzione della Banca Finanziatrice successiva alla ricezione della comunicazione dell'Atto di Concessione, entro 60 giorni dalla data di rilascio della Attestazione di Disponibilità della nuova Banca Finanziatrice, gli esiti delle deliberazioni dei propri organi competenti in relazione al Finanziamento Bancario e, in caso di delibera positiva, trasmettere agli stessi entro il medesimo termine la relativa Sintesi di Delibera, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 3 alla Convenzione. Resta altresì inteso che l'eventuale diniego da parte di organi della Banca Finanziatrice in relazione alla concessione del Finanziamento Bancario sarà comunicato esclusivamente al Soggetto Attuatore. L'efficacia della relativa Delibera Banca sarà subordinata all'adozione dell'Atto di Concessione e all'adozione della Delibera CDP. La mancata trasmissione della Sintesi di Delibera nei termini temporali sopra indicati comporterà il rigetto della domanda dell'impresa richiedente nella sua interezza.
- d) comunicare alla Regione, al Soggetto Attuatore e a CDP, entro il termine di cui al Paragrafo (c) che precede, eventuali scostamenti della Delibera Banca rispetto a quanto previsto nella relativa Comunicazione di Approvazione, affinché la Regione e/o il Soggetto Attuatore possano adottare gli opportuni provvedimenti al riguardo;
- e) verificare che la documentazione necessaria per l'adempimento dei propri impegni derivanti dalla Convenzione e per lo svolgimento delle attività oggetto del Mandato sia adeguatamente aggiornata fino alla stipula del Contratto di Finanziamento, sia completa,

conforme alle previsioni della Normativa Applicabile e della Convenzione e sia di per sé sufficiente a consentire la valida ed efficace stipula del Contratto di Finanziamento e l'acquisizione delle eventuali Garanzie previste dalla relativa Delibera Banca (che dovranno assistere il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario con il medesimo grado ed in misura direttamente proporzionale all'ammontare di ciascuno di essi ed essere, in ogni caso, tali da consentire a CDP di poterne validamente ed efficacemente beneficiare in relazione alle obbligazioni garantite), nonché, sulla base dei dati ricavabili dalla documentazione stessa, non vi siano circostanze o elementi tali da impedire la stipula del Contratto di Finanziamento o inficiarne la validità, efficacia e/o opponibilità e/o impedire l'acquisizione delle eventuali Garanzie previste nella relativa Delibera Banca. Tale documentazione dovrà comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti documenti:

- perizie tecniche, o altra diversa documentazione fornita ai medesimi fini dall'impresa richiedente, che individuino esattamente i beni, immobili e/o mobili, e/o i diritti oggetto eventualmente di Garanzia, ne attestino la regolarità e conformità alla normativa urbanistica, edilizia e tecnica applicabile nonché il valore e la consistenza della eventuale Garanzia;
- relazioni notarili ventennali, o altra diversa documentazione fornita ai medesimi fini dall'impresa richiedente, che attestino la proprietà dei beni eventualmente da costituire in Garanzia in capo ai concedenti la Garanzia, nonché l'eventuale presenza su tali beni di pesi, gravami e vincoli diversi da e/o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla Delibera Banca;
- atti societari interni (quali atti costitutivi, statuti e/o delibere) di tutti i soggetti coinvolti, ai sensi dei quali si renda possibile la stipula del Contratto di Finanziamento e l'acquisizione delle eventuali Garanzie previste dalla Delibera Banca; e
- la ulteriore documentazione *standard* per il tipo di finanziamento e/o richiesta ai sensi delle policy interne della Banca Finanziatrice e/o dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari,

fermo restando che, qualora (i) dall'esame della documentazione ricevuta, oppure (ii) in caso di carenza della documentazione ricevuta, oppure ancora (iii) in presenza di altre circostanze diverse rilevate nello svolgimento delle verifiche di propria competenza ai sensi della Convenzione e del Mandato, la Banca Finanziatrice ritenga sussistenti elementi ostativi alla stipula del Contratto di Finanziamento e alla costituzione delle relative Garanzie, la medesima non procederà alla stipula del relativo Contratto di Finanziamento e sottoporrà quanto rilevato alla CDP, alla Regione e/o al Soggetto Attuatore, per le valutazioni, integrazioni e autorizzazioni del caso;

- f) svolgere, sotto la propria esclusiva responsabilità e senza alcun onere di verifica al riguardo da parte di CDP, della Regione e/o del Soggetto Attuatore, tutte le necessarie verifiche e adempimenti di *compliance* previsti dalla normativa applicabile in relazione al Contratto di Finanziamento, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai sensi della normativa antiriciclaggio e della normativa in materia di privacy di volta in volta vigenti nonché in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari;
- g) provvedere, sotto la propria esclusiva responsabilità, sia fino alla stipula del relativo Contratto di Finanziamento e dei contratti/atti diretti a costituire le Garanzie, sia successivamente, ad effettuare ogni necessario e/o opportuno aggiornamento delle relative

istruttorie tecniche e legali, comunicando entro 3 Giorni Lavorativi l'esito degli aggiornamenti alla CDP e, se del caso, aggiornando la relativa Delibera Banca; la Banca Finanziatrice, pertanto, risponderà di qualsiasi pretesa, costo, spesa, responsabilità e/o danno che dovesse derivare a CDP, alla Regione e/o al Soggetto Attuatore da invalidità, inefficacia o inopponibilità della documentazione e/o carenza delle istruttorie tecniche e legali effettuate e/o dei relativi aggiornamenti;

- h) successivamente alla Delibera CDP e alla ricezione dell'Atto di Concessione, predisporre e sottoscrivere con il Soggetto Beneficiario, secondo le Linee Guida e conformemente alle previsioni di cui alla Normativa Applicabile e alla Convenzione e in ogni caso sotto la propria esclusiva responsabilità e senza alcun onere di verifica o coinvolgimento al riguardo da parte di CDP, della Regione e/o del Soggetto Attuatore, anche in nome e per conto di CDP: (i) il Contratto di Finanziamento, che regolerà in modo unitario sia il Finanziamento Agevolato sia il Finanziamento Bancario, da stipularsi per atto pubblico o mediante scrittura privata autenticata, nonché (ii) i contratti e gli atti necessari per la costituzione delle eventuali Garanzie, così come indicate nella Delibera Banca, assicurando che dette Garanzie assistano il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario con il medesimo grado ed in misura direttamente proporzionale all'ammontare di ciascuno di essi e, in ogni caso, siano tali da consentire a CDP di poterne validamente ed efficacemente beneficiare in relazione alle obbligazioni garantite, verificandone la validità, efficacia ed opponibilità e che tutte le parti firmatarie siano munite di adeguati poteri di rappresentanza, nonché effettuare e/o verificare che vengano effettuati tutti gli adempimenti successivi alla stipula di tali contratti e atti che siano di volta in volta necessari per il perfezionamento, l'opponibilità verso terzi e/o l'escussione e/o il mantenimento delle Garanzie acquisite, nel rispetto delle disposizioni della Convenzione e del Mandato; eventuali deroghe alle Linee Guida dovranno essere preventivamente consentite da CDP;
- i) successivamente alla Delibera CDP e alla ricezione dell'Atto di Concessione, stipulare il Contratto di Finanziamento con il relativo Soggetto Beneficiario anche in nome e per conto di CDP in relazione al Finanziamento Agevolato, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla ricezione dell'Atto di Concessione trasmesso dal Soggetto Attuatore, fatta salva la facoltà, da parte dell'impresa richiedente o della Banca Finanziatrice, di richiedere al Soggetto Attuatore una proroga del termine indicato non superiore a 30 (trenta) giorni. La Banca Finanziatrice si impegna a comunicare a CDP la data, l'ora e il luogo di stipula del Contratto di Finanziamento con un congruo preavviso. A tal riguardo, CDP si riserva il diritto di assistere, per il tramite di propri dipendenti e/o funzionari, alla stipula del Contratto di Finanziamento, come mera osservatrice e per finalità esclusivamente istituzionali e relazionali, restando inteso che, anche in tal caso, la responsabilità circa l'adeguatezza e la conformità del Contratto di Finanziamento alla Convenzione e alla Normativa Applicabile rimarrà integralmente a carico della Banca Finanziatrice secondo quanto previsto nella Convenzione e nel presente Mandato, senza che tale partecipazione di CDP comporti: (a) alcuna responsabilità in capo alla stessa al riguardo verso le altre Parti della Convenzione né un'acquiescenza o rinuncia della stessa ai propri diritti e facoltà a fronte di eventuali inadempimenti della Banca Finanziatrice ai propri obblighi ai sensi della Convenzione o del presente Mandato; e (b) il venir meno o l'attenuazione di qualsiasi responsabilità della Banca Finanziatrice nei confronti di CDP ai sensi della Convenzione e/o del Mandato.
- j) trasmettere, entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla stipula del Contratto di Finanziamento:

- alla CDP, copia autentica o copia conforme all'originale registrata o copia corredata da dichiarazione di conformità sottoscritta da un proprio dipendente a ciò abilitato, del Contratto di Finanziamento e delle relative eventuali Garanzie, nonché di tutti i documenti/atti relativi a queste ultime; e
 - alla Regione e al Soggetto Attuatore, copia del Contratto di Finanziamento;
- k) una volta ricevuta la comunicazione della Regione, ovvero del Soggetto Attuatore, attestante il positivo esito delle verifiche di competenza di quest'ultimo ai sensi della Normativa Applicabile, ai fini dell'erogabilità della quota di Finanziamento Agevolato e ottenuta la messa a disposizione dei fondi da parte del Mandante in conformità a quanto previsto dal presente Mandato, erogare, in nome e per conto del Mandante, al Soggetto Beneficiario le somme di cui al Finanziamento Agevolato, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione, dal Mandato, dal relativo Contratto di Finanziamento e, in ogni caso, dalla Normativa Applicabile;
- l) comunicare entro 3 Giorni Lavorativi al Mandante l'avvenuto accreditamento al Soggetto Beneficiario delle somme a valere sul Finanziamento Agevolato, oppure i casi per i quali non è possibile procedere alle relative erogazioni;
- m) predisporre, e aggiornare ad ogni erogazione, il piano di ammortamento del Finanziamento Bancario e i piani di ammortamento relativi a ciascuna erogazione del Finanziamento Agevolato e, in generale, calcolare tutti gli importi dovuti dal Soggetto Beneficiario in conformità a quanto previsto dal relativo Contratto di Finanziamento; comunicare a CDP e al Soggetto Beneficiario i piani di ammortamento e gli altri importi dovuti dal Soggetto Beneficiario, nonché incassare per intero gli importi corrisposti a titolo di rimborso del capitale e/o di pagamento di interessi sul Finanziamento, nonché qualunque altra somma comunque dovuta in dipendenza del Contratto di Finanziamento, nonché accreditare alla CDP le somme a questa dovute ai sensi e secondo le modalità previste nel Mandato; rimane inteso che la Banca Finanziatrice sarà responsabile in via esclusiva di verificare che il rimborso del Finanziamento avvenga nel rispetto delle previsioni della Convenzione, del Mandato, del relativo Contratto di Finanziamento e, in ogni caso, della Normativa Applicabile;
- n) accreditare al Mandante, su un conto corrente da esso indicato, con valuta pari a quella riconosciuta dal Soggetto Beneficiario nel Contratto di Finanziamento e, comunque, entro e non oltre 15 (quindici) giorni di calendario dalla valuta di accreditamento delle somme da parte del Soggetto Beneficiario al Mandatario, quanto dal Mandatario incassato a titolo di rimborso del Finanziamento Agevolato, di pagamento dei relativi interessi, nonché qualunque altra somma spettante al Mandante in dipendenza del Finanziamento Agevolato; nel caso di ritardato versamento al Mandante delle somme sopra indicate, oltre 15 (quindici) giorni di calendario dalla valuta di accreditamento delle somme da parte del Soggetto Beneficiario alla Banca Finanziatrice, sarà applicata per ogni giorno successivo una penale calcolata, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360, sulla base di un tasso semestrale (decorrenza 1° gennaio e 1° luglio) pari alla media aritmetica semplice, arrotondata al centesimo di punto percentuale, tra: a) la media aritmetica semplice dei tassi lordi di rendimento rilevati all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi emessi nel semestre solare precedente; b) la media aritmetica semplice dell'indice mensile Rendistato, pubblicato dalla Banca d'Italia nel semestre solare precedente, moltiplicato per il coefficiente 360/365;

- o) comunicare entro 3 Giorni Lavorativi al Mandante, con le modalità di cui al successivo Paragrafo z), l'importo degli eventuali interessi moratori e comunque di ogni penale dovuta sulle somme non corrisposte dal Soggetto Beneficiario alle scadenze contrattualmente convenute;
- p) senza pregiudizio per quanto previsto all'articolo 5.1, paragrafo s) della Convenzione comunicare entro 3 Giorni Lavorativi alla CDP, alla Regione e al Soggetto Attuatore ogni variazione soggettiva o oggettiva che possa pregiudicare il merito di credito del Soggetto Beneficiario e/o del Progetto, ovvero ancora ogni variazione delle eventuali Garanzie e/o di qualsiasi evento, fatto o modifica che possa avere effetti negativi sul merito creditizio del Soggetto Beneficiario di cui venga a conoscenza e, fino all'erogazione completa del Finanziamento, effettuare prontamente tutte le verifiche necessarie e/o opportune al fine di stabilire se siano intervenute modifiche tali da richiedere una nuova Valutazione Creditizia e/o una nuova Delibera Banca, nonché, ogni qualvolta sia intervenuta una tale modifica: (i) dare pronta informazione alla CDP, alla Regione e al Soggetto Attuatore della modifica stessa e procedere prontamente agli adempimenti necessari all'assunzione della nuova Valutazione Creditizia e, se necessario, della nuova Delibera Banca e (ii) trasmettere alla CDP, alla Regione e al Soggetto Attuatore, per le relative determinazioni di competenza, la nuova Valutazione Creditizia, qualora abbia esito positivo, e, se adottata, la nuova Delibera Banca, utilizzando la comunicazione redatta sostanzialmente secondo il modello di cui all'Allegato 3 alla Convenzione, ovvero informare prontamente la CDP, la Regione e il Soggetto Attuatore dell'eventuale esito negativo di tale nuova Valutazione Creditizia entro 3 Giorni Lavorativi; successivamente all'erogazione a saldo del relativo Finanziamento, effettuare tutte le verifiche necessarie e/o opportune al fine di stabilire se siano intervenuti eventi tali da comportare una variazione negativa rispetto alla situazione sottostante l'ultima Valutazione Creditizia effettuata e, nel caso, darne pronta informazione alla CDP, alla Regione e al Soggetto Attuatore. I medesimi obblighi di pronta assunzione della nuova Valutazione Creditizia e, se necessario, della nuova Delibera Banca, nonché di successiva informativa nei confronti della CDP, della Regione e del Soggetto Attuatore, si applicano anche in caso di segnalazione da parte della Regione e/o del Soggetto Attuatore di circostanze ritenute suscettibili di incidere sul merito di credito. Resta inteso che, in pendenza di tale nuovo *iter* valutativo conseguente alle variazioni indicate, le erogazioni relative al Contratto di Finanziamento (ivi inclusi i versamenti della relativa provvista da parte di CDP in favore della Banca Finanziatrice) saranno sospese, fino all'esito positivo delle nuove determinazioni;
- q) fornire al Mandante, dietro formale richiesta, la corrispondenza, le comunicazioni e tutta la documentazione sulla base della quale il Mandatario ha svolto ciascuna Valutazione Creditizia e di cui sia in possesso in virtù delle attività svolte ai sensi della Convenzione e del Mandato;
- r) fornire alla Regione e/o al Soggetto Attuatore gli elementi informativi e i chiarimenti eventualmente richiesti in merito alla Valutazione Creditizia effettuata, nonché, sempre previa formale richiesta, la documentazione di cui la Banca Finanziatrice sia in possesso, in virtù delle attività svolte ai sensi della Convenzione in ordine alla Valutazione Creditizia e al Finanziamento;
- s) procedere a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o la risoluzione del e/o il recesso dal Contratto di Finanziamento ed esercitare tutti i conseguenti diritti e/o rimedi ai sensi del Contratto di Finanziamento o per legge nel caso di revoca delle Agevolazioni a norma dell'articolo 15 (*Revoca delle agevolazioni*) della

Convenzione e nei limiti del Mandato ed in conformità con quanto previsto dalla Normativa Applicabile;

- t) fermo restando quanto previsto al precedente Paragrafo s), esercitare, nei limiti della Convenzione e del Mandato ma in ogni caso sotto la propria responsabilità e autonomia e senza alcun coinvolgimento del Mandante, la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o la risoluzione del e/o il recesso dal Contratto di Finanziamento nei casi previsti dal medesimo Contratto di Finanziamento, tenendo conto anche dell'interesse della CDP e usando la diligenza professionale richiesta ai sensi della Convenzione e del Mandato;
- u) compiere, in nome e per conto del Mandante, tutte le attività di recupero del credito di cui all'Articolo 8 (*Esercizio delle azioni di recupero*) che segue e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 18 (*Azioni di recupero del Finanziamento*) della Convenzione;
- v) sottoscrivere e compiere (anche in forma notarile), anche in nome e per conto del Mandante in relazione al Finanziamento Agevolato, tutti i contratti, gli atti e/o le formalità di volta in volta necessari ai fini della modifica, mantenimento cancellazione, riduzione, restrizione, postergazione e/o rinuncia di ipoteche, privilegi e di qualsiasi altra Garanzia in qualunque forma concessa a favore del Mandante per la parte relativa al Finanziamento Agevolato concesso e/o erogato ai sensi del Contratto di Finanziamento, sia laddove detti atti derivino da previsioni di legge, sia laddove essi siano esecutivi di relative delibere del Mandante, nonché sottoscrivere e compiere tutti i contratti e gli atti di volta in volta necessari al fine della surrogazione di terzi;
- w) sottoscrivere ogni ulteriore comunicazione, documento e/o atto aggiuntivo, integrativo e/o di rettifica conseguente e/o comunque connesso al Finanziamento Agevolato e/o alle relative Garanzie e ipoteche;
- x) trasmettere al Mandante, a richiesta, la corrispondenza, le comunicazioni e tutta l'ulteriore documentazione relativa al Finanziamento;
- y) dare entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi notizia alla CDP, alla Regione e al Soggetto Attuatore dell'avvenuto esercizio del diritto di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine, la risoluzione del e/o il recesso dal Contratto di Finanziamento, ovvero della richiesta di rimborso anticipato volontario del Finanziamento manifestata dal Soggetto Beneficiario, ovvero di qualsiasi ipotesi di rimborso anticipato, nonché del mancato integrale e puntuale rimborso anche di una sola rata del Finanziamento, del pagamento dei relativi interessi, di commissioni o di altro importo ivi previsto;
- z) raccogliere, elaborare e inviare al Mandante, in via continuativa, anche attraverso l'alimentazione di tutte le sezioni del Portale FRI Online o, in ogni caso, secondo le modalità indicate dal Mandante le informazioni relative alla Delibera Banca, alla stipula del Contratto di Finanziamento, alle Garanzie e all'erogazione del Finanziamento, e con particolare riferimento al Finanziamento Agevolato, in via continuativa e comunque, almeno con cadenza semestrale, al Mandante, tutti i dati aggiornati necessari per consentire il monitoraggio del Finanziamento e la verifica della/l corretta/o erogazione/rientro del Finanziamento Agevolato, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati inerenti:
 - a) gli incassi:
 - la data di valuta del versamento effettuato dal Soggetto Beneficiario;

- l'importo del versamento;
 - la causale e il dettaglio del versamento;
 - l'imputazione contabile delle somme incassate;
- b) i saldi contabili:
- il debito per interessi di preammortamento;
 - il debito per capitale;
 - il debito per interessi di ammortamento;
 - il debito per interessi di mora;
 - il debito per spese e commissioni;
- aa) informare prontamente il Mandante di eventuali particolari situazioni relative al Progetto da agevolare, al Contratto di Finanziamento e al Soggetto Beneficiario che il Mandatario, secondo il proprio ragionevole giudizio, ritenga opportuno comunicare al Mandante, fermo restando che il Mandatario darà esecuzione ad eventuali ulteriori istruzioni del Mandante solo nell'ipotesi in cui siano state concordate per iscritto da entrambi;
- bb) in tutti i casi in cui venga adottato un Atto di Revoca, compiere prontamente nei confronti del Soggetto Beneficiario tutte le azioni necessarie e/o opportune al fine di recuperare ogni importo dovuto dal Soggetto Beneficiario in relazione al Finanziamento Agevolato, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, eventuali indennizzi, determinandone l'entità secondo quanto stabilito dal relativo Contratto di Finanziamento e accreditando il relativo importo al Mandante, con le modalità previste al precedente Paragrafo k);

Per lo svolgimento di tutte le attività da svolgersi in nome e per conto del Mandante di cui al presente Articolo 3.2 e di tutte quelle comunque necessarie per il corretto svolgimento del Mandato, il Mandante rilascerà, tempestivamente, una volta sottoscritto il presente Mandato, specifica procura redatta conformemente al modello allegato *sub "A"* al Mandato.

4 EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO

4.1 Quota del Finanziamento Agevolato

Il Mandante e il Mandatario convengono che, in relazione al Finanziamento che verrà concesso ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento, la quota del Finanziamento Agevolato del Mandante dovrà essere conforme alle disposizioni della Normativa Applicabile, e dovrà aggiungersi alla quota del Finanziamento Bancario concesso direttamente dal Mandatario in qualità di Banca Finanziatrice, anche in *pool* con altre banche.

4.2 Richiesta dei fondi e versamento

Il Mandatario, una volta ricevuta la comunicazione del Soggetto Attuatore attestante il positivo esito delle verifiche di competenza di quest'ultimo effettuate ai sensi della Normativa Applicabile e della Convenzione, richiederà al Mandante, con comunicazioni in via telematica inviate utilizzando gli strumenti indicati dal Mandante, la richiesta di erogazione dei fondi relativa alla quota di Finanziamento Agevolato da erogarsi di volta in volta, specificando il conto corrente intestato al Mandatario sul quale tale importo dovrà essere accreditato dal Mandante. Rimane inteso che il

Mandante erogherà al Mandatario i fondi a valere sul Finanziamento Agevolato esclusivamente nei giorni 10 e 25 di ciascun mese (oppure, qualora tali giorni non fossero Giorni Lavorativi, nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo), fatta eccezione per il 25 giugno e il 25 dicembre.

In ciascuno di tali giorni verranno messi a disposizione del Mandatario i fondi per i quali il Mandatario abbia trasmesso la relativa richiesta al Mandante con un preavviso di almeno 7 (sette) Giorni Lavorativi. I fondi per i quali la richiesta sia stata trasmessa con un preavviso inferiore a 7 (sette) Giorni Lavorativi verranno messi a disposizione alla data di erogazione immediatamente successiva. Il Mandante provvederà ad accreditare al Mandatario le somme richieste con data di regolamento pari alla data di erogazione.

Alla data prevista per l'erogazione, il Mandante provvederà a versare sul conto corrente di cui al precedente capoverso l'importo di competenza, con data di regolamento pari alla data di erogazione.

Il Mandatario provvederà ad erogare al Soggetto Beneficiario il corrispondente importo, con data valuta pari alla data di erogazione da parte del Mandante, in conformità alle previsioni (e subordinatamente alle condizioni) della Convenzione, del presente Mandato, del Contratto di Finanziamento e della Normativa Applicabile, ivi incluse in particolare quelle relative alla sospensione delle erogazioni in caso di mancata messa a disposizione della quota di Finanziamento Bancario da parte del Mandatario e/o le previsioni relative all'interruzione e alla revoca, totale o parziale, delle Agevolazioni.

4.3 Assenza di solidarietà

Le Parti riconoscono e accettano che non sussiste alcun obbligo di solidarietà, attiva e/o passiva, tra il Mandatario e il Mandante nello svolgimento delle rispettive attività e nell'adempimento delle relative obbligazioni previste ai sensi della Convenzione, del Mandato e di ciascun Contratto di Finanziamento; pertanto, da un lato, con riferimento al Finanziamento Agevolato, il Mandatario sarà tenuto all'erogazione in favore del Soggetto Beneficiario delle somme a valere su detto Finanziamento Agevolato solo se e nella misura in cui tali somme siano state messe a disposizione dal Mandante e, dall'altro, con riferimento al Finanziamento Bancario, il Mandante non avrà alcun obbligo nei confronti del Soggetto Beneficiario di corrispondere somme a valere sul Finanziamento Bancario.

4.4 Manleva

Il Mandante si impegna a manlevare e tenere indenne il Mandatario da qualsivoglia azione o richiesta di risarcimento danni accertati in giudizio che il Soggetto Beneficiario dovesse avanzare nei confronti del Mandatario per effetto della mancata o ritardata messa a disposizione dei fondi del Finanziamento Agevolato da parte del Mandante, ad esclusione delle ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, nonché nelle ipotesi di dolo o colpa del Mandatario, anche qualora in concorso con il Mandante.

5 ONEROSITÀ DEL MANDATO

Fermo restando quanto previsto al seguente Articolo 8.7 circa le spese relative alla gestione dell'eventuale contenzioso, le Parti concordano espressamente che l'assunzione da parte del Mandatario dell'incarico previsto dal Mandato e lo svolgimento delle relative prestazioni sono a titolo oneroso in quanto adempimenti necessari a consentire la partecipazione del Mandatario alle attività relative ai Finanziamenti ed alle connesse remunerazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 10 (*Oneri, spese e commissioni del Finanziamento*) della Convenzione. Resta inteso che il Mandatario rinuncia ora per allora ad ogni pretesa di pagamento nei confronti del Mandante anche in caso di mancato pagamento di detti oneri, spese e commissioni da parte del Soggetto Beneficiario.

6 TRATTAMENTO FISCALE DEL MANDATO

Il presente Mandato, le relative modifiche, esecuzioni, formalità di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto relativi ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata della "Cassa depositi e prestiti S.p.A."

7 VARIAZIONI SUCCESSIVE ALLA DELIBERA

7.1 Modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario, modifiche di garanzia del Finanziamento, modifiche del Progetto oggetto del Finanziamento

Qualora, prima della stipula di un Contratto di Finanziamento:

- a) il Mandatario, in considerazione di intervenute variazioni del Progetto oggetto del Finanziamento, di modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario e/o di modifiche nelle Garanzie che assistono il relativo Finanziamento e/o di qualsiasi evento, fatto o modifica che possa avere effetti negativi sul merito creditizio del Soggetto Beneficiario (di cui sia venuto a conoscenza), ritenga necessario effettuare una nuova Valutazione Creditizia ed assumere una nuova Delibera Banca, eventualmente anche di carattere solo confirmatorio di quella precedentemente adottata; e/o
- b) il Soggetto Attuatore informi in tempo utile il Mandatario che, in considerazione di intervenuti controlli e ispezioni, variazioni del Progetto oggetto del Finanziamento, di modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario e/o di qualsiasi evento, fatto o modifica che possa avere effetti negativi sul merito creditizio del Soggetto Beneficiario (di cui sia venuto a conoscenza), sono necessari approfondimenti istruttori o integrazioni e, eventualmente, acquisire una nuova Valutazione Creditizia,

il Mandatario sospenderà la stipula del relativo Contratto di Finanziamento e ne darà pronta informazione al Mandante e, nel caso di cui alla lettera a) che precede, al Soggetto Attuatore.

A seguito di una nuova Valutazione Creditizia con esito positivo e di una nuova Delibera Banca, il Mandatario provvederà a farla pervenire al Mandante ed al Soggetto Attuatore per i provvedimenti di competenza, sulla base della comunicazione redatta secondo il modello allegato *sub* 3 alla Convenzione. Il Mandante, subordinatamente al ricevimento della positiva valutazione del Soggetto Attuatore di cui all'articolo 5.1, lettera (s) della Convenzione nonché all'adozione della nuova Delibera Banca, se necessario, provvederà ad emettere una nuova Delibera CDP o a confermare la precedente entro il termine di 10 Giorni Lavorativi.

Qualora, successivamente alla stipula di un Contratto di Finanziamento:

- a) il Mandatario, in considerazione di intervenute variazioni del Progetto oggetto del Finanziamento, di modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario e/o di modifiche nelle Garanzie che assistono il relativo Finanziamento e/o di qualsiasi evento, fatto o modifica che possa avere effetti negativi sul merito creditizio del Soggetto Beneficiario (di cui sia venuto a conoscenza), ritenga necessario effettuare una nuova Valutazione Creditizia e, se del caso, assumere una nuova Delibera Banca, eventualmente anche di carattere solo confirmatorio di quella precedentemente adottata, e/o
- b) il Soggetto Attuatore informi in tempo utile il Mandatario che, in considerazione di intervenuti controlli e ispezioni, variazioni del Progetto oggetto del Finanziamento, di modifiche

soggettive del Soggetto Beneficiario e/o di qualsiasi evento, fatto o modifica che possa avere effetti negativi sul merito creditizio del Soggetto Beneficiario (di cui sia venuto a conoscenza), sono necessari approfondimenti istruttori o integrazioni o procedere ad una nuova Valutazione Creditizia,

il Mandatario ne darà pronta informazione al Mandante e, nel caso previsto alla precedente lettera a), al Soggetto Attuatore. In conseguenza di ciò e fatti salvi i casi di revoca delle Agevolazioni, la Banca Finanziatrice effettuerà una nuova Valutazione Creditizia che, qualora abbia esito positivo, sarà dalla stessa trasmessa al Mandante e al Soggetto Attuatore, sulla base della comunicazione redatta secondo il modello allegato *sub 3* alla Convenzione, congiuntamente all'eventuale nuova Delibera Banca che la Banca Finanziatrice avrà ritenuto necessario adottare. Il Mandante, subordinatamente al ricevimento della positiva valutazione del Soggetto Attuatore di cui all'articolo 5.1, lettera (s) della Convenzione nonché all'adozione della nuova Delibera Banca se necessario, provvederà ad emettere una nuova delibera o a confermare la precedente entro il termine di 10 Giorni Lavorativi, e il Mandatario, se necessario, provvederà prontamente, al conseguente adeguamento del Contratto di Finanziamento. Resta inteso che, in pendenza di un nuovo *iter* valutativo conseguente alle variazioni sopra indicate, le erogazioni delle Agevolazioni e del Finanziamento saranno sospese.

Sarà cura del Mandatario trasmettere prontamente al Mandante e al Soggetto Attuatore copia del suddetto adeguamento nelle forme previste al precedente Articolo 3.2.

Qualora la situazione dovesse richiedere decisioni immediate, il Mandatario potrà discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora vi siano circostanze ignote al Mandante che non possano essergli comunicate in tempo, o qualora tali circostanze facciano ragionevolmente ritenere che il Mandante avrebbe dato la sua approvazione se le avesse per tempo conosciute. L'operato del Mandatario nei confronti del Soggetto Beneficiario sarà vincolante per il Mandante. Il Mandante, fin d'ora, esonera il Mandatario da qualsiasi responsabilità in merito, salvo i casi di dolo o colpa.

8 ESERCIZIO DELLE AZIONI DI RECUPERO

8.1 Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 8.5, in caso di mancato pagamento delle somme a qualunque titolo dovute dal Soggetto Beneficiario ai sensi del Contratto di Finanziamento, anche a seguito di decadenza dal beneficio del termine, risoluzione o recesso, il Mandatario eserciterà, in via autonoma anche in nome e per conto del Mandante in relazione ai propri crediti derivanti dal Finanziamento Agevolato e secondo i criteri di cui al presente Articolo 8, ogni azione giudiziale e stragiudiziale necessaria e/o opportuna per il recupero del credito, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'escussione delle relative Garanzie. In ogni caso, il Mandatario comunicherà preventivamente al Mandante le attività di recupero che si intendono intraprendere:

- (i) allorché almeno 2 (due) rate di un Finanziamento risultino, anche solo parzialmente, insolute e ogni attività di sollecito e pre-contenzioso attivata sia risultata infruttuosa; ovvero
- (ii) in ogni caso, laddove l'avvio dei Procedimenti (o l'intervento negli stessi) risulti comunque necessario per il recupero dei crediti derivanti dal Contratto di Finanziamento.

8.2 Il Mandatario svolgerà le attività di propria competenza in linea con le direttive e le prassi operative utilizzate per le attività svolte per conto proprio, oltre che secondo criteri di diligenza professionale ai sensi del successivo Articolo 14 (*Accettazione del Mandato*) del Mandato.

8.3 Il Mandatario, con riferimento allo svolgimento delle azioni di recupero, dichiara che agirà secondo i medesimi criteri di diligenza professionale di cui sopra e comunque secondo buona fede e correttezza e che qualora venisse a conoscenza - usando la diligenza richiesta ai sensi del presente

Mandato - di situazioni di conflitto di interessi rispetto all'incarico assunto ai sensi del presente Mandato (i) si asterrà dal compiere atti che possano essere pregiudizievoli per gli interessi del Mandante in relazione al Finanziamento, (ii) informerà entro 10 Giorni Lavorativi il Mandante di dette situazioni (e alle eventuali Garanzie), e (iii) si atterrà alle istruzioni eventualmente impartite dal Mandante, purché previamente concordate con il Mandatario.

- 8.4** Il Mandatario potrà avvalersi, per le attività di recupero in sede giudiziale, di professionisti scelti dal Mandatario stesso, tra quelli di sua fiducia, cui normalmente si affida o si affiderebbe per lo svolgimento delle medesime attività su crediti propri. Esclusivamente nei predetti casi di cui al presente capoverso, in deroga a quanto previsto all'Articolo 3.1 (*Esecuzione del Mandato*) del presente Mandato, il Mandatario risponderà dell'operato dei professionisti incaricati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1717, commi 2 e 3, del Codice Civile. Le Parti concordano che in tutti gli altri casi, ivi inclusi quelli in cui il Mandatario si sia avvalso di terzi per lo svolgimento di attività di recupero in sede stragiudiziale, il Mandatario risponderà, senza limitazione alcuna, in espressa deroga a quanto disposto dall'articolo 1717, secondo comma, del Codice Civile, dell'operato di tali soggetti terzi, in conformità a quanto previsto dall'Articolo 3.1 (*Esecuzione del Mandato*) del Mandato.
- 8.5** Il Mandatario potrà concludere, in nome e per conto di CDP, accordi transattivi o di rinegoziazione del debito, ivi inclusi gli strumenti negoziali stragiudiziali, i piani attestati di risanamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti e i concordati, disciplinati dalla normativa sulla crisi d'impresa e sull'insolvenza tempo per tempo applicabile, solo se preventivamente autorizzati dalla CDP, ed in ogni caso in conformità con la Normativa Applicabile. Resta inteso che, ai fini della suddetta autorizzazione, la Banca Finanziatrice: (i) trasmetterà alla CDP un parere circa la congruità della proposta transattiva o di rinegoziazione del debito che dia conto, anche sulla base delle valutazioni creditizie svolte dalla stessa Banca Finanziatrice, del possibile maggior recupero del credito mediante la stipula dell'accordo rispetto all'esperimento delle azioni esecutive, e (ii) potrà sottoporre alla CDP solo ed esclusivamente accordi transattivi o di rinegoziazione del debito coerenti con quanto previsto dalla Normativa Applicabile. Parimenti dovranno essere preventivamente autorizzate dal Mandante eventuali cessioni del credito riveniente dal Finanziamento. Nessuna autorizzazione del Mandante sarà necessaria (a) per l'adesione/acquiescenza a concordati preventivi/fallimentari con effetti meramente dilatori per il credito e riconoscimento, per la dilazione, degli interessi ai sensi di legge; (b) per l'accettazione di proposte di rientro dilazionato dell'insoluto, con pagamento in relazione all'insoluto stesso degli interessi contrattualmente dovuti, purché di durata non superiore a 24 (ventiquattro) mesi oltre la durata originaria del Finanziamento, purché tali dilazioni non siano in contrasto con la Normativa Applicabile.
- 8.6** Salvo i casi di obbligatoria dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o risoluzione del e/o di recesso dal Contratto di Finanziamento in conseguenza all'emissione dell'Atto di Revoca per la totalità delle Agevolazioni secondo quanto previsto all'interno della Convenzione ed in conformità con la Normativa Applicabile, il Mandatario avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o la risoluzione del e/o il recesso dal Contratto di Finanziamento, anche in nome e per conto del Mandante, con riferimento al Finanziamento Agevolato, nei casi previsti dal Contratto di Finanziamento e delle disposizioni di legge applicabili e, fatti salvi i casi in cui tali eventi costituiscano automatica conseguenza di norme di legge, nell'interesse proprio e del Mandante, secondo la propria valutazione svolta usando la diligenza richiesta ai sensi del Mandato.
- 8.7** Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 18 (*Azioni di recupero del Finanziamento*) della Convenzione in materia di spese relative all'attività di recupero in sede giudiziale, si precisa che, nei limiti in cui il Mandatario conferisca incarichi, secondo quanto previsto al precedente articolo 8.4, a professionisti che acconsentano ad applicare compensi determinati sulla base dei valori medi

di liquidazione ridotti nella misura massima prevista, secondo quanto indicato nel decreto del Ministro della giustizia del 10 marzo 2014 n. 55 o sulla base di onorari in linea con i minimi tariffari, altrimenti applicabili, le relative spese si intendono sin d'ora preventivamente concordate senza necessità di un'ulteriore conferma; in tutti gli altri casi, resta ferma la necessità di un preventivo accordo sulle spese. Il Mandante e il Mandatario concorreranno *pro quota*, in misura proporzionale alla percentuale originaria di partecipazione in linea capitale al Finanziamento, alle spese dell'azione esperita per il recupero. Il Mandante rimborserà semestralmente al Mandatario, alle date del 30 aprile e del 31 ottobre di ogni anno (oppure, qualora tali giorni non fossero Giorni Lavorativi, nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo), le spese di propria competenza relative all'attività di recupero in sede giudiziale, a fronte di presentazione di idonea documentazione.

- 8.8** Nessuna azione di recupero, avviata dal Mandatario a tutela del credito del Mandante derivante dal Contratto di Finanziamento, dovrà essere abbandonata senza la preventiva autorizzazione del Mandante. Nel caso in cui l'esperimento di azioni di recupero appaia di evidente inutilità/impossibilità, il Mandatario potrà proporre lo stralcio del credito al Mandante, fermo restando che il Mandatario potrà procedere al predetto stralcio solo previo consenso scritto del Mandante.
- 8.9** Tutte le somme comunque recuperate, verranno ripartite e accreditate dal Mandatario al Mandante in misura direttamente proporzionale alla percentuale originaria di partecipazione in linea capitale di quest'ultimo al Finanziamento.
- 8.10** Ai fini dell'espletamento di quanto previsto nel presente Articolo 8, il Mandatario agirà in nome e per conto del Mandante in forza della procura rilasciata in conformità allo schema allegato *sub "A"* al Mandato. Inoltre, il Mandante si impegna a rilasciare al Mandatario, tempestivamente, a seguito di richiesta dello stesso, ogni altra procura che si renda di volta in volta necessario rilasciare, al fine di consentire al Mandatario di porre in essere tutte le attività necessarie per il puntuale e corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente Articolo 8. Il Mandatario non potrà essere ritenuto responsabile degli inadempimenti o della non corretta esecuzione dei suoi obblighi in caso di mancata ottemperanza o tempestività da parte del Mandante nel rilasciare dette procure.
- 8.11** Successivamente alla comunicazione delle attività di recupero di cui all'Articolo 8.1, il Mandatario fornirà – anche per il tramite del Portale FRI Online – aggiornamenti al Mandante sull'andamento di tali attività in via continuativa, per lo meno con cadenza semestrale, e comunque tempestivamente quando necessario o a seguito di richiesta specifica del Mandante, indicando per ogni Soggetto Beneficiario il tipo di azioni intraprese e il relativo stato.

9 DICHIARAZIONI DEL MANDATARIO

- 9.1** Il Mandatario dichiara e garantisce al Mandante che, alla data del Mandato:
- a) è una banca regolarmente costituita e validamente operante ai sensi della legge italiana e dispone di tutte le autorizzazioni, licenze, poteri e deleghe societarie per legittimamente stipulare il Mandato e adempiere le obbligazioni ivi previste in virtù e in conformità del medesimo e della Normativa Applicabile;
- b) la conclusione del Mandato, nonché l'adempimento delle obbligazioni in esso previste:
- rientrano nell'oggetto sociale del Mandatario;
 - sono stati debitamente autorizzati e approvati dai competenti organi interni del Mandatario;
 - non richiedono l'autorizzazione, il nulla osta o il consenso da parte di alcuna pubblica amministrazione, ente o autorità dello Stato italiano, salvo per quelle autorizzazioni, nulla osta e consensi che sono già stati ottenuti dal Mandatario;

- non costituiscono una violazione di alcun obbligo, rinuncia di alcun diritto o superamento di alcun limite da parte del Mandatario o dei suoi amministratori, previsti da:
 - (i) il proprio atto costitutivo;
 - (ii) il proprio statuto;
 - (iii) leggi, norme e regolamenti vigenti in Italia in materie che lo riguardino, ivi inclusa, pertanto, la Normativa Applicabile;
 - (iv) contratti, atti, accordi, documenti o altri patti per lui vincolanti; ovvero
 - (v) eventuali provvedimenti giudiziari, sentenze, lodi arbitrali, ingiunzioni, ordinanze o decreti vincolanti o aventi efficacia sullo stesso Mandatario o sul suo patrimonio;
- c) la conclusione del Mandato dà luogo a obbligazioni legittime, valide e vincolanti per il Mandatario, non suscettibili di annullamento o rescissione e validamente azionabili in giudizio nei suoi confronti secondo i rispettivi termini e condizioni;
- d) il Mandatario è solvente e, per quanto a sua conoscenza, non esistono fatti o circostanze che potrebbero renderlo insolvente o incapace di adempiere puntualmente e diligentemente le proprie obbligazioni o esporlo a eventuali Procedure Concorsuali, né è stata adottata alcuna misura societaria per la liquidazione o lo scioglimento del Mandatario, né sono stati intrapresi nei suoi confronti altri atti che possano influire negativamente sulla sua possibilità e capacità di eseguire le obbligazioni assunte con il Mandato, né il Mandatario verserà in stato di insolvenza in conseguenza della sottoscrizione ed esecuzione del Mandato;
- e) non sono state avviate, né sono pendenti, né, per quanto a conoscenza del Mandatario, sono incumbenti azioni o procedure amministrative da parte o innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o altro ufficio che possano determinare un effetto negativo rilevante sulla attività d'impresa o sulla posizione economico-finanziaria del Mandatario;
- f) non ha riportato condanne, ai sensi del D. Lgs. 231/01, passate in giudicato, né altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- g) non è soggetta a misure interdittive, anche di tipo cautelare, quantunque sospese, previste dal D. Lgs. 231/01; e
- h) ha adottato nell'ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D. Lgs. 231/01.

9.2 Le dichiarazioni e garanzie contenute nel presente Articolo 9 si intenderanno ripetute e confermate dal Mandatario a ciascuna data di stipula di un Contratto di Finanziamento e a ciascuna data di pagamento degli interessi o del capitale ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento, rispetto ai fatti e alle circostanze esistenti a tali date.

9.3 Fermo restando ogni altro diritto insorgente a favore del Mandante ai sensi del Mandato o ai sensi della legislazione applicabile, il Mandatario si impegna ad indennizzare e manlevare il Mandante per ogni danno, perdita, costo e spesa, debitamente documentati (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, le spese e gli onorari legali, nonché l'IVA eventualmente applicata sui medesimi) che il Mandante abbia avuto a sopportare o subire in conseguenza della non veridicità, incompletezza o non correttezza di qualsiasi dichiarazione e garanzia rilasciata dal Mandatario ai sensi del presente Articolo 9.

10 COMUNICAZIONI

10.1 Indirizzo e recapito

Fermo restando quanto previsto dal successivo Articolo 10.4 (*Forma delle comunicazioni*), per qualsiasi comunicazione relativa al e/o prevista dal presente atto, il Mandante e il Mandatario indicano rispettivamente i seguenti indirizzi, anche di posta elettronica certificata:

Mandante:

Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Via Goito n. 4
00185 - Roma
Att. [●]
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): [●]

Mandatario:

[indirizzo]
[Cap - Città]
Att. [●]
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): [●]

10.2 Variazioni di indirizzo e/o recapito

Ciascuna Parte potrà comunicare all'altra con lettera raccomandata A.R. ovvero tramite Posta Elettronica Certificata un diverso indirizzo e/o recapito, purché in Italia, presso il quale vorrà ricevere le comunicazioni.

10.3 Elezione di domicilio

Gli indirizzi sopra riportati, come eventualmente modificati in conformità all'articolo 10.2 (*Variazioni di indirizzo e/o recapito*) che precede, costituiscono a tutti gli effetti il domicilio eletto, rispettivamente, dal Mandante e dal Mandatario in relazione al Mandato.

10.4 Forma delle comunicazioni

Fatto salvo quanto altrimenti specificato, l'invio di comunicazioni aventi ad oggetto dati contrattuali e contabili relativi ai Finanziamenti avverrà in via telematica, utilizzando i medesimi strumenti indicati dal Mandante per le comunicazioni di cui al precedente articolo 4.2 (*Richiesta dei fondi e versamento*), mentre le altre comunicazioni relative al presente Mandato dovranno avvenire a mezzo di posta elettronica certificata e si intenderanno efficacemente e validamente eseguite al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione con esito positivo, fermo restando che, laddove il Mandante ne faccia ragionevole e motivata richiesta al Mandatario, tutte le comunicazioni da effettuarsi in relazione al presente Mandato, incluse quelle aventi ad oggetto dati contrattuali e contabili, saranno effettuate con le diverse modalità eventualmente indicate dal Mandante tali da garantire l'autenticità, l'integrità e la provenienza delle stesse.

11 DISPOSIZIONI GENERALI

11.1 Rubriche

Le rubriche sono state inserite a fini di convenienza e non avranno effetti sull'interpretazione del Mandato.

11.2 Invalidità

Ogni clausola o disposizione del Mandato che, successivamente alla data di relativa stipula, sia dichiarata invalida o inapplicabile interamente o parzialmente per una qualsivoglia ragione, non inciderà sulla validità o l'applicabilità del Mandato, nella sua interezza o di qualsiasi altra clausola o disposizione.

11.3 D. LGS. 231/01

Il Mandatario si impegna, per tutta la durata del Mandato:

- a) ad informare entro 10 Giorni Lavorativi il Mandante della pronuncia a proprio carico di condanne, passate in giudicato, ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o della applicazione di misure interdittive, anche di tipo cautelare, quantunque sospese, ai sensi del D. Lgs. 231/2001; e
- b) a mantenere nell'ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D. Lgs. 231/2001.

12 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

12.1 Legge applicabile

Il Mandato è regolato dalla legge italiana.

12.2 Foro competente

Per ogni eventuale controversia riguardante il Mandato sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

13 NORMA FINALE

Per quanto non previsto dalle clausole in esso contenute e dalle disposizioni della Convenzione e della Normativa Applicabile, l'esecuzione del Mandato è regolata dalle norme del Codice Civile.

14 ACCETTAZIONE DEL MANDATO

Il Mandatario accetta il Mandato come sopra conferito e si impegna ad eseguirlo con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata come disposto dall'articolo 1176, secondo comma, del Codice Civile, garantendo l'applicazione dei migliori *standard* di professionalità richiesti per l'espletamento delle specifiche attività che si è obbligato a compiere.

15 CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO

Il Mandatario (i) dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico e del Modello Organizzativo del Mandante, resi disponibili dal Mandante sul proprio sito internet; e (ii) si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati in detti Codice Etico e Modello Organizzativo: (a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione del Mandante o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera (a), e (c) i collaboratori esterni del Mandante.

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Nome:

Qualifica:

[Mandatario]

Nome:

Qualifica:

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, il Mandatario dichiara altresì di approvare specificamente le seguenti clausole del Mandato: Articolo 2 (*Mandato*), Articolo 3 (*Esecuzione del Mandato*), Articolo 4 (*Erogazione del Finanziamento Agevolato*), Articolo 5 (*Onerosità del Mandato*), Articolo 7 (*Variazioni successive alla Delibera*), Articolo 8 (*Esercizio delle azioni di recupero*), Articolo 9 (*Dichiarazioni del Mandatario*), Articolo 11 (*Legge applicabile e Foro competente*).

[Mandatario]

Nome:

Qualifica:

ALLEGATO

A. Modello di Procura Speciale

Allegato A al Modello di Mandato

Modello di Procura Speciale

L'anno [●], il giorno [●] del mese di [●], in [●], nel mio studio.

Dinanzi a me Dottor [●], Notaio in [●], con studio in [●], iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di [●],

è presente

[●], nato a [●], il [●], domiciliato in [●], per la carica, ove appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di [●] della Cassa depositi e prestiti S.p.A., in breve anche il "**Mandante**", con sede in Roma (RM), Via Goito n. 4, capitale sociale euro [●] ([●]), iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 80199230584, p. IVA 07756511007, al presente atto autorizzato con [●].

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella predetta qualifica con il presente atto

CONFERISCE

ai sensi dell'articolo 3.2 del contratto di mandato (il "**Contratto di Mandato**") concluso in data [●] con [●], con sede in [●], codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di [●], (il "**Mandatario**")

PROCURA SPECIALE

al Mandatario affinché lo stesso (anche ai sensi dell'articolo 1395, primo comma, c.c.), in nome e per conto del Mandante, possa, in conformità a quanto previsto dal Contratto di Mandato:

- a) sottoscrivere, anche in forma notarile, i contratti di finanziamento (i "**Contratti di Finanziamento**"), per la parte relativa al finanziamento agevolato, da stipularsi ai sensi (i) della legge 30 dicembre 2004 n. 311, art. 1 commi da 354 a 361, così come integrata ai sensi dell'articolo 1, commi da 855 a 859, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni; (ii) dello Strumento Finanziario per il sostegno agli investimenti produttivi in Campania, attuato con le modalità della procedura negoziale (SFIN) di cui alla DGR Campania n. 206/2019 (così come integrata dalla DGR n. 667/2019 e dalla DGR n. 220/2020) e con la partecipazione del FRI regionale di Cassa depositi e prestiti; e (iii) della convenzione stipulata tra il Mandante, la Regione Campania, Sviluppo Campania S.p.A. in qualità di Soggetto Attuatore e l'Associazione Bancaria Italiana in data [●] (la "**Convenzione**"), alla quale in data [●] ha aderito anche il Mandatario, divenendone parte, e ove previsto, procedere ad eventuali modifiche dei Contratti di Finanziamento, una volta conclusi, nei casi e nei limiti previsti dal Contratto di Mandato e dal relativo Contratto di Finanziamento, nonché acquisire la documentazione ed effettuare le verifiche necessarie e/o opportune al fine di procedere alle suddette sottoscrizioni e/o modifiche;
- b) sottoscrivere e compiere tutti i contratti e gli atti (anche in forma notarile) di volta in volta necessari per costituire e perfezionare le garanzie eventualmente previste a tutela del finanziamento agevolato in base ai Contratti di Finanziamento, nonché effettuare tutti gli adempimenti necessari per il mantenimento delle garanzie acquisite;
- c) erogare e gestire ciascun finanziamento agevolato concesso ai sensi dei Contratti di Finanziamento, compiendo ogni attività, atto e/o documento necessario, opportuno o utile in relazione alla erogazione e gestione di detti finanziamenti agevolati, fermo restando che il Mandatario potrà procedere alla cessione a terzi dei crediti del Mandante derivanti dai Contratti di Finanziamento solo con il preventivo consenso del Mandante stesso;

- d) procedere alla riscossione degli importi a qualsiasi titolo dovuti da ciascun soggetto beneficiario in base ai Contratti di Finanziamento, ivi incluse tutte le somme accessorie e gli interessi anche di mora, accreditando le somme spettanti al Mandante in dipendenza dei Contratti di Finanziamento sui conti correnti indicati dal Mandante;
- e) compiere tutte le attività di recupero, anche coattivo, dei crediti del Mandante derivanti dai Contratti di Finanziamento, ivi inclusa ogni opportuna azione giudiziaria e stragiudiziale in sede cautelare, di cognizione, di esecuzione e concorsuale, escutendo tutte le garanzie personali e/o reali acquisite a tutela dei diritti del Mandante, nel rispetto di quanto previsto e nei limiti indicati nel Contratto di Mandato e nella Convenzione;
- f) sottoscrivere e compiere tutti i contratti e gli atti (anche in forma notarile) di volta in volta necessari al fine della modifica, cancellazione, riduzione, restrizione, postergazione e/o rinuncia di ipoteche, privilegi e di qualsiasi altra garanzia in qualunque forma concessa a favore del Mandante per la parte relativa al finanziamento agevolato concesso e/o erogato ai sensi del Contratto di Finanziamento, sia laddove detti atti derivino da previsioni di legge, sia laddove essi siano esecutivi di relative delibere del Mandante, nonché sottoscrivere e compiere tutti i contratti e gli atti di volta in volta necessari al fine della surrogazione di terzi; e
- g) sottoscrivere, anche in forma notarile, ogni ulteriore comunicazione, documento e/o atto aggiuntivo, integrativo e/o di rettifica conseguente e/o comunque connesso ai finanziamenti agevolati concessi e/o erogati ai sensi di un Contratto di Finanziamento e/o alle relative garanzie e ipoteche.

A tale scopo, il Mandante conferisce al Mandatario tutti i poteri necessari al regolare assolvimento dell'incarico conferito con il Contratto di Mandato, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i poteri di predisporre e aggiornare i piani di ammortamento per ciascun finanziamento agevolato, calcolare gli importi dovuti in base ai Contratti di Finanziamento e comunicarli al Mandante e ai relativi soggetti beneficiari; esigere e ricevere pagamenti, dandone quietanza; dichiarare la decadenza dal beneficio del termine dei soggetti beneficiari e/o la risoluzione dei (e/o il recesso dai) Contratti di Finanziamento; avviare o partecipare a, e perseguire, azioni e cause legali in nome e per conto del Mandante e comparire in giudizio nelle cause intentate avverso il Mandante in relazione ai Contratti di Finanziamento, il tutto in ogni grado di giudizio, per cause civili o penali, in forza dei poteri conferiti con la presente procura, ai sensi dell'articolo 77, primo comma, c.p.c.; instaurare e/o intervenire in procedure esecutive e/o concorsuali, fare quanto necessario per il buon fine dell'esecuzione forzata con facoltà, per tutti i fini di cui sopra, di nominare avvocati, procuratori, di eleggere domicilio presso questi ultimi e di revocarne l'incarico, fermo restando che il Mandatario potrà rinunciare, rendere inefficace o abbandonare qualsiasi azione, causa legale e/o atto giudiziario, nonché addivenire ad eventuali transazioni, in sede giudiziale e/o stragiudiziale, ivi inclusi gli strumenti negoziali stragiudiziali, i piani attestati di risanamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti e i concordati, disciplinati dalla normativa sulla crisi d'impresa e sull'insolvenza tempo per tempo applicabile, solo previo consenso del Mandante, salvo quanto diversamente previsto in via espressa nel Contratto di Mandato.

Il Mandatario ha facoltà di avvalersi dell'opera dei suoi legali rappresentanti come per legge, come pure dei suoi dirigenti, quadri e procuratori, secondo i poteri e le funzioni ad essi attribuiti nell'ambito del loro rapporto organico con il Mandatario stesso, in forza delle deleghe e procure speciali e/o generali ad essi, eventualmente anche in precedenza, attribuite nelle forme di legge.

Il Mandatario - e, per esso, il suo legale rappresentante pro-tempore, i suoi dirigenti, funzionari e procuratori secondo i poteri e le funzioni ad essi attribuiti nell'ambito del loro rapporto organico con il Mandatario stesso, in forza delle deleghe e procure speciali e/o generali ad essi, eventualmente anche in precedenza, attribuite nelle forme di legge - ha facoltà, all'occorrenza, di conferire procure o deleghe a terzi per l'espletamento delle attività ad esso delegate ai sensi del Contratto di Mandato, conferendo altresì, agli stessi, la facoltà di

avvalersi dell'opera dei propri legali rappresentanti, come per legge, come pure dei propri dirigenti e funzionari, secondo i poteri ad essi attribuiti nell'ambito del loro rapporto organico, in forza delle deleghe e procure speciali e/o generali ad essi, eventualmente anche in precedenza, attribuiti nelle forme di legge.

Il tutto con i più ampi poteri consentiti dalle leggi vigenti in materia e con promessa di rato e valido.

Roma, [●]

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Allegato 5 alla Convenzione

Linee Guida

1. **PREMESSA**

Scopo delle presenti linee guida (le "**Linee Guida**") è individuare i termini e le condizioni cui dovrà conformarsi l'autonomia delle parti nella predisposizione dei Contratti di Finanziamento e offrire un'elencazione indicativa delle problematiche da tenere in considerazione, in relazione a tale tipologia specifica di Finanziamenti, ferme restando le previsioni di cui alla Convenzione, al Mandato e, in ogni caso, alla Normativa Applicabile.

Le Linee Guida non esauriscono l'analisi né dei possibili vincoli derivanti dalle previsioni normative suscettibili di applicazione in relazione ai Finanziamenti, né dei termini e delle condizioni dei relativi Contratti di Finanziamento.

2. **DEFINIZIONI**

I termini con le iniziali in lettera maiuscola nelle Linee Guida, laddove non definiti negli articoli che seguono delle Linee Guida medesime, dovranno essere interpretati con il significato a essi attribuito nel documento allegato sub "A" (Definizioni) alle Linee Guida.

3. **PRINCIPI GENERALI**

3.1 *Normativa di riferimento*

la "**Normativa Applicabile**", così come definita nella Convenzione.

3.2 *Componenti del Finanziamento: Finanziamento Agevolato e Finanziamento Bancario*

3.2.1 Ai sensi della Normativa Applicabile è previsto che il Progetto sia finanziato attraverso un Finanziamento dato dall'insieme di:

(a) un Finanziamento Agevolato concesso dalla CDP;

(b) un Finanziamento Bancario concesso dalla Banca Finanziatrice.

3.2.2 Per alcuni aspetti previsti dalla Normativa Applicabile e legati alle componenti del Finanziamento sopra elencate e al rapporto tra le stesse, si veda la seguente sezione 4.

3.3 *Principio di proporzionalità tra le componenti del Finanziamento*

3.3.1 La Normativa Applicabile impone che gli importi del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario rispettino talune proporzioni prefissate (in merito si veda *infra* il Paragrafo 4.2).

3.3.2 La proporzione tra l'importo delle relative componenti del Finanziamento, come determinato dal Contratto di Finanziamento nel rispetto dei vincoli posti dalla Normativa Applicabile, deve essere riflessa nelle Garanzie previste dal Contratto di Finanziamento, le quali dovranno assistere ciascuna componente del Finanziamento in misura direttamente proporzionale al rispettivo ammontare iniziale in linea capitale (si veda a tale riguardo il Paragrafo 3.5), e deve essere rispettata ai fini dell'erogazione, del rimborso e dell'eventuale estinzione anticipata delle diverse componenti (si vedano a tale riguardo i Paragrafi da 4.6 a 4.10).

3.4 *Subordinazione degli eventuali finanziamenti ulteriori*

3.4.1 Posto che il Finanziamento può coprire esclusivamente la percentuale dei costi ammissibili alle Agevolazioni indicata dalla Normativa Applicabile (in proposito, si veda la successiva sezione 4), rimane inteso che, nel caso in cui il Soggetto Beneficiario intenda far fronte a eventuali spese ulteriori rispetto al Progetto, tramite finanziamenti ulteriori, tali eventuali finanziamenti ulteriori, pur non rientrando nell'ambito di applicazione della Normativa Applicabile, non possono comportare, direttamente o indirettamente, la violazione dei principi applicabili al Finanziamento. In particolare, affinché tali fonti ulteriori di finanziamento non interferiscano con la piena attuazione del principio di proporzionalità tra le componenti del Finanziamento descritto sopra al paragrafo 3.3, il credito relativo a tali eventuali finanziamenti ulteriori, nonché le garanzie che assistono tale credito, devono avere grado subordinato rispetto al credito della CDP e della Banca Finanziatrice a fronte del Finanziamento.

3.4.2 A tal fine, il Contratto di Finanziamento dovrà includere un impegno da parte del Soggetto Beneficiario a far sì che i documenti relativi a tali eventuali finanziamenti ulteriori diano conto dell'esistenza del Finanziamento e prevedano che il credito derivante dal relativo finanziamento ulteriore sia postergato rispetto ai crediti derivanti dal Finanziamento, in caso di insolvenza del Soggetto Beneficiario ovvero di inadempimento, anche parziale, da parte del Soggetto Beneficiario alle proprie obbligazioni di pagamento relative al Finanziamento.

3.4.3 Fermo restando il rispetto dei principi applicabili al Finanziamento, il Finanziamento può essere concesso con previsione di un rimborso *pari passu* o in via subordinata rispetto agli ulteriori finanziamenti contratti dal Soggetto Beneficiario, nei limiti degli importi in linea capitale concessi a valere sui detti finanziamenti alla data della Valutazione Creditizia e a condizione che (i) gli stessi finanziamenti risultino, al momento della Valutazione Creditizia, già concessi e/o erogati al Soggetto Beneficiario per detti importi e (ii) la Banca Finanziatrice abbia tenuto conto dei medesimi nell'effettuare la Valutazione Creditizia.

3.5 *Garanzie: assistono le diverse componenti del Finanziamento proporzionalmente al rispettivo ammontare*

3.5.1 Il Contratto di Finanziamento sarà redatto dalla Banca Finanziatrice con la diligenza dovuta ai sensi della Convenzione e del Mandato e secondo la migliore prassi della Banca Finanziatrice per operazioni di finanziamento simili. In particolare, nel disciplinare gli aspetti del Contratto di Finanziamento relativi alle Garanzie, la Banca Finanziatrice dovrà tenere conto delle Garanzie indicate nella Delibera Banca. La Banca Finanziatrice resterà, in ogni momento, l'unica responsabile nei confronti della CDP per l'adeguatezza del pacchetto di Garanzie relative al Finanziamento dalla stessa determinato.

3.5.2 Le Garanzie eventualmente previste assistono sia il Finanziamento Agevolato sia il Finanziamento Bancario, con il medesimo grado ed in misura direttamente proporzionale all'ammontare iniziale in linea capitale di ciascuno di essi. Gli importi derivanti dall'escussione delle predette Garanzie andranno ripartiti tra la CDP e la Banca Finanziatrice nel rispetto della percentuale originaria di partecipazione.

3.5.3 Fermo restando il rispetto del vincolo di proporzionalità applicabile alle Garanzie previste dal Contratto di Finanziamento in relazione al Finanziamento Agevolato e al Finanziamento Bancario, la concessione di garanzie aggiuntive a favore di eventuali ulteriori controparti creditrici del Soggetto Beneficiario, ai sensi di contratti che dovessero essere stipulati in relazione allo sviluppo del Progetto, ovvero la partecipazione di tali controparti al beneficio delle Garanzie disposte a favore della CDP e della Banca Finanziatrice a fronte del Finanziamento, potrà essere liberamente valutata da quest'ultima, tenuto, tuttavia, conto che:

(a) la Banca Finanziatrice stessa resterà in ciascun momento l'unica responsabile nei confronti della CDP per l'adeguatezza del pacchetto di Garanzie relative al Finanziamento dalla stessa determinato;

(b) qualora l'eventuale ulteriore controparte garantita dal Soggetto Beneficiario o da eventuali terzi garanti sia la Banca Finanziatrice medesima, nel considerare il rilascio delle Garanzie aggiuntive (o la partecipazione alle garanzie rilasciate a fronte del Finanziamento) dovrà tenersi adeguatamente conto delle problematiche legate al conflitto di interessi, anche potenziale, della Banca Finanziatrice in relazione ai diversi ruoli dalla medesima ricoperti nel contesto dell'operazione; e

(c) il credito di tali ulteriori controparti (siano esse terzi o la medesima Banca Finanziatrice) dovrà essere subordinato a quello derivante dal Finanziamento.

4. **CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO**

4.1 *Scopo del Finanziamento - Progetto*

4.1.1 Il Contratto di Finanziamento deve prevedere espressamente l'obbligo del Soggetto Beneficiario di utilizzare il Finanziamento allo scopo esclusivo di realizzare il Progetto che, ancorché non allegato al Contratto di Finanziamento, dovrà rappresentarne parte integrante e sostanziale.

4.1.2 La verifica della destinazione del Finanziamento a tale scopo da parte del Soggetto Beneficiario sarà effettuata esclusivamente dal Soggetto Attuatore e, pertanto, nessun obbligo di controllo in relazione alla modalità di utilizzo del Finanziamento stesso graverà sulla CDP e sulla Banca Finanziatrice.

4.1.3 Il Soggetto Beneficiario dovrà assumersi la piena responsabilità della realizzazione del Progetto. La CDP e la Banca Finanziatrice rimarranno estranei ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione alla realizzazione del Progetto e saranno totalmente esenti da responsabilità per attività direttamente o indirettamente connesse al Progetto medesimo.

4.1.4 L'importo del Finanziamento non potrà essere superiore all'80% dei costi relativi al Progetto ammissibili alle Agevolazioni nel caso di Soggetti Beneficiari che siano Grandi Imprese, al 70% dei costi relativi al Progetto ammissibili alle Agevolazioni nel caso di Soggetti Beneficiari che siano Medie Imprese, ovvero al 65% dei costi relativi al Progetto ammissibili alle Agevolazioni nel caso di Soggetti Beneficiari che siano Piccole Imprese. In ogni caso l'importo del Finanziamento non potrà essere inferiore al 50% dei costi complessivi relativi al Progetto ammissibili alle Agevolazioni.

4.1.5 L'importo del Finanziamento, unitamente alle eventuali ulteriori misure di aiuto di cui all'articolo 16 (*Altre misure di aiuto in affiancamento al Finanziamento*) della Convenzione, non potrà essere superiore al fabbisogno per la completa copertura finanziaria dei costi relativi al Progetto di cui alla domanda di ammissione alle Agevolazioni avanzata dal Soggetto Beneficiario. Nel rispetto di quanto prescritto nelle linee guida della DGR 220:

- l'ammontare minimo delle spese ammissibili del Progetto proposto da ciascun Soggetto Beneficiario non potrà essere, al netto dell'IVA, inferiore ad un ammontare complessivo pari ad Euro 500.000 e superiore ad Euro 3.000.000; e
- in caso di Progetti presentati da imprese aggregate, il cui numero non può essere maggiore di 4, ogni singola impresa deve realizzare investimenti non inferiori a Euro 250.000.

Successivamente all'attuazione dello Strumento Finanziario Negoziabile (come disciplinato dalla presente Convenzione), le parti della Convenzione potranno prevedere (convenendo al riguardo le opportune modifiche alla Convenzione) di adeguare le previsioni relative alle Agevolazioni ai

Progetti secondo i parametri stabiliti dalle linee guida di cui alla DGR 667 (i.e. importo degli investimenti fissi agevolabili non inferiore a Euro 2.500.000,00 e non superiore ad Euro 15.000.000,00, e, in caso di Progetti presentati da imprese aggregate, importo minimo di Euro 500.000,00 per singola impresa e numero di imprese di cui alle aggregazioni non maggiore di 5).

4.2 *Composizione del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario*

Nell'ambito del Finanziamento, le quote del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario sono fissate, rispettivamente, in misura pari al 50 per cento dell'importo totale del Finanziamento.

4.3 *Durata: compresa tra 4 e 10 anni incluso il preammortamento*

4.3.1 Ai sensi della Normativa Applicabile, il Finanziamento Agevolato ha una durata compresa tra un minimo di 4 (quattro) anni e un massimo di 10 (dieci) anni decorrenti dalla data di stipula del relativo Contratto di Finanziamento, comprensivo di un periodo di preammortamento avente le caratteristiche di cui al successivo Articolo 4.9.1.

4.3.2 Essendo il Finanziamento perfezionato dalla Banca Finanziatrice con un unico Contratto di Finanziamento, il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario avranno identica durata e, conseguentemente, identica Data di Scadenza Finale.

4.4 *Durata del Progetto*

Il Progetto deve essere realizzato nel rispetto dei termini previsti dalla Normativa Applicabile.

4.5 *Tasso di interesse*

4.5.1 Il tasso fisso di interesse del Finanziamento Agevolato, in applicazione del Decreto Tasso, è determinato come somma:

1. di uno *spread* da fissare per ciascun Finanziamento Agevolato nel Contratto di Finanziamento, pari allo *spread* massimo su IRS fissato dalla Comunicazione MEF vigente il giorno antecedente la data di stipula di ciascun Finanziamento Agevolato, relativamente ai mutui a tasso fisso, per la classe di scadenza corrispondente alla durata totale di ciascun Finanziamento Agevolato;
2. di un "tasso base" da applicare su ciascuna erogazione di ogni Finanziamento Agevolato, a decorrere dalla data di erogazione fino a quella di effettivo rimborso dell'intero capitale dovuto, ovvero fino al completamento delle eventuali azioni di recupero delle anticipazioni effettuate, pari al tasso IRS fissato ai sensi della Comunicazione MEF vigente il giorno antecedente ciascuna erogazione, relativamente ai mutui a tasso fisso, per la classe di scadenza corrispondente alla durata totale del piano di rimborso di ciascuna erogazione, rilevato sulla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, colonna Euribor Basis - Eur delle ore 11.00 di Francoforte.

Qualora il tasso di interesse del Finanziamento Agevolato, calcolato come sopra indicato, dovesse risultare negativo, lo stesso dovrà essere considerato pari a zero.

4.5.2 Gli interessi, compresi quelli di mora, dovuti in relazione al Finanziamento Agevolato, sono calcolati secondo il criterio giorni 30/360.

4.5.3 Il tasso di interesse del Finanziamento Bancario e il relativo criterio di calcolo sono concordati liberamente, a condizioni di mercato, tra la Banca Finanziatrice e il Soggetto Beneficiario.

4.5.4 Ciascun Periodo di Interessi comprenderà, al fine del computo degli interessi:

- (a) quanto al primo Periodo di Interessi, come primo giorno, la relativa Data di Erogazione e, come ultimo giorno, la Data di Pagamento relativa a tale Periodo di Interessi; e
- (b) quanto ad ogni Periodo di Interessi successivo, come primo giorno, il giorno successivo alla Data di Pagamento relativa al precedente Periodo di Interessi e, come ultimo giorno, la Data di Pagamento relativa al Periodo di Interessi in essere.

4.5.5 Gli interessi maturati durante ciascun Periodo di Interessi sulle quote del Finanziamento erogate saranno pagati a ciascuna Data di Pagamento o, nel caso in cui la relativa Data di Pagamento non cada in un Giorno Lavorativo, il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla stessa.

4.5.6 Nel caso di ritardo nel pagamento di un qualunque importo dovuto ai sensi del Contratto di Finanziamento relativamente al Finanziamento Agevolato, decorreranno immediatamente a favore della CDP interessi di mora calcolati al tasso nominale annuo pari al tasso vigente per le operazioni di rifinanziamento marginale (*marginal lending facility*) fissato dalla Banca Centrale Europea e pubblicato, alla data nella quale gli importi dovuti e non pagati dovevano essere corrisposti ai sensi del Contratto di Finanziamento, sul circuito telematico Reuters alla pagina ECB01, ovvero su "*Il Sole 24 Ore*", maggiorato del 50% (cinquanta per cento). Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile la rilevazione di tale tasso di interesse o tale tasso di interesse sia pari o inferiore allo 0% (zero per cento), gli interessi di mora saranno calcolati al tasso nominale annuo pari (i) all'Euribor a 6 mesi pubblicato, alla data nella quale gli importi dovuti e non pagati dovevano essere corrisposti ai sensi del Contratto di Finanziamento, sul circuito telematico Reuters alla pagina EURIBOR01, maggiorato del 50% (cinquanta per cento), ovvero (ii) qualora l'Euribor a 6 mesi assumesse valore inferiore a zero, a 120 (centoventi) punti base; il tasso degli interessi di mora, una volta rilevato, sarà aggiornato, sulla base del criterio di rilevazione sopra esposto, semestralmente ad ogni Data di Pagamento a partire dalla prima Data di Pagamento successiva alla rilevazione. Il valore del tasso di mora non potrà, in ogni caso, essere inferiore al valore del tasso di interesse applicabile al Finanziamento Agevolato, maggiorato del 50%.

4.5.7 Le somme maturate per interessi in relazione a ciascuna erogazione del Finanziamento e durante ciascun Periodo di Interessi saranno calcolate dalla Banca Finanziatrice e da questa comunicate al Soggetto Beneficiario.

4.6 *Erogazione del Finanziamento*

4.6.1 L'erogazione del Finanziamento avviene a fronte di SAL - trasmessi dal Soggetto Beneficiario, anche per il tramite del Soggetto Capofila, al Soggetto Attuatore e alla Banca Finanziatrice - e sulla base delle verifiche e delle conseguenti valutazioni effettuate dal Soggetto Attuatore, nel rispetto ed ai sensi di quanto stabilito dalla Normativa Applicabile. A tale fine, il Soggetto Beneficiario si impegna a produrre e consegnare al Soggetto Attuatore, anche per il tramite del Soggetto Capofila, la documentazione necessaria per i riscontri e le verifiche sugli investimenti realizzati entro il termine indicato nell'Avviso alle Imprese, nonché ogni altra documentazione necessaria ai sensi della Normativa Applicabile.

4.6.2 Le singole erogazioni dovranno avvenire successivamente alla ricezione della comunicazione attestante il positivo esito delle verifiche di competenza del Soggetto Attuatore effettuate ai sensi della Normativa Applicabile, trasmessa da quest'ultimo alla Banca Finanziatrice, e saranno imputate, nella rispettiva proporzione indicata nel Contratto di Finanziamento, sulla base di quanto previsto dall'Atto di Concessione, al Finanziamento Agevolato e al Finanziamento Bancario.

4.6.3 L'erogazione delle quote del Finanziamento, a seguito della ricezione della comunicazione di cui al precedente Paragrafo 4.6.2, potrà avvenire comunque solo dopo la positiva verifica da parte

della Banca Finanziatrice della sussistenza delle ulteriori condizioni previste dal Contratto di Finanziamento.

4.6.4 Inoltre, tali erogazioni saranno effettuate a ciascuna Data di Erogazione a condizione che la CDP abbia ricevuto da parte della Banca Finanziatrice la richiesta di erogazione fondi almeno 7 (sette) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Erogazione.

4.6.5 Nel caso in cui la richiesta di erogazione fondi sia ricevuta o trasmessa meno di 7 (sette) Giorni Lavorativi prima di una Data di Erogazione, gli importi relativi saranno erogati alla Banca Finanziatrice alla Data di Erogazione immediatamente successiva, sempre che a tale data si siano realizzate tutte le altre condizioni sospensive previste dal Contratto di Finanziamento e dalla Normativa Applicabile. La Banca Finanziatrice provvederà ad accreditare al Soggetto Beneficiario le relative erogazioni con data di valuta pari alla Data di Erogazione da parte della CDP.

4.6.6 Non esiste alcun vincolo di solidarietà tra la CDP e la Banca Finanziatrice ai fini dell'erogazione del Finanziamento, né ai fini di qualsiasi onere fiscale derivante o connesso al Finanziamento.

4.6.7 Il mancato o ritardato trasferimento alla Banca Finanziatrice, da parte della CDP, della provvista corrispondente all'erogazione della quota di competenza relativa al Finanziamento Agevolato costituirà una causa di sospensione dell'erogazione. Analogamente, il mancato o ritardato versamento al Soggetto Beneficiario, da parte della Banca Finanziatrice, della quota di competenza relativa al Finanziamento Bancario comporterà la sospensione dell'erogazione della quota di Finanziamento Agevolato, fermo restando che tale mancata erogazione al Soggetto Beneficiario degli importi relativi al Finanziamento Agevolato non comporterà alcuna responsabilità della CDP nei confronti del Soggetto Beneficiario. Analogamente non comporterà alcuna responsabilità della Banca Finanziatrice il mancato o il ritardato versamento alla Banca Finanziatrice medesima da parte della CDP delle quote di competenza relative al Finanziamento Agevolato.

4.6.8 La CDP non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile delle conseguenze pregiudizievoli e degli eventuali danni e/o spese che il Soggetto Beneficiario dovesse sopportare, ivi compresa la eventuale revoca delle Agevolazioni, per la mancata o ritardata messa a disposizione da parte della Banca Finanziatrice degli importi erogabili che la stessa abbia ricevuto dalla CDP.

4.6.9 Il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere l'obbligo del Soggetto Beneficiario di perfezionare:

- (a) a fronte di ogni erogazione parziale del Finanziamento, atti di "utilizzo parziale e quietanza", restando inteso che tali atti andranno perfezionati in forma di atto pubblico ogniqualvolta l'importo complessivamente erogato a valere sul Finanziamento sia superiore ad Euro 1.000.000 (un milione); e
- (b) in ogni caso, a fronte dell'erogazione a saldo del Finanziamento, un atto pubblico di "utilizzo a saldo e quietanza finale",

fermo restando che il mancato rispetto di tale obbligo potrà costituire una causa di risoluzione del Contratto di Finanziamento.

4.6.10 Nonostante ogni altra previsione delle presenti Linee Guida, ciascun Contratto di Finanziamento dovrà prevedere (i) che la prima erogazione del Finanziamento sarà sospensivamente condizionata, nel solo interesse di CDP, alla circostanza che le esposizioni di CDP derivanti dal Contratto di Finanziamento beneficino integralmente della Garanzia dello Stato, anche in caso di accordi transattivi, in forma e sostanza soddisfacenti per CDP; e (ii) una presa d'atto del Soggetto Beneficiario che tale condizione non si è ancora verificata alla data di stipula del Contratto di Finanziamento. CDP provvederà a comunicare alla Banca Finanziatrice, di volta in volta, il

verificarsi di tale condizione, la quale a sua volta provvederà a darne notizia al relativo Soggetto Beneficiario secondo quanto sarà previsto nel Contratto di Finanziamento. Resta inteso che la suddetta condizione, nonché la relativa presa d'atto dovranno essere incluse nei Contratti di Finanziamento solo sino a quando CDP non abbia comunicato per iscritto l'avvenuto verificarsi di tale condizione.

4.6.11 Resta inteso che nessuna erogazione prevista dal Contratto di Finanziamento potrà essere effettuata dalla Banca Finanziatrice in pendenza di un Evento Rilevante e che il Contratto di Finanziamento dovrà pertanto espressamente contenere una condizione sospensiva a ciascuna erogazione del Finanziamento di tale tenore.

4.6.12 Le erogazioni del Finanziamento saranno inoltre sospese in pendenza dell'ulteriore *iter* valutativo previsto ai sensi degli articoli 3, paragrafo m), e 4, paragrafo e) della Convenzione.

4.7 *Rimborso del Finanziamento*

4.7.1 Il rimborso del Finanziamento Agevolato deve avvenire secondo piani di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti a ciascuna Data di Pagamento successiva alla Data di Inizio Ammortamento.

4.7.2 Il rimborso del Finanziamento deve assicurare, rata per rata, che il rapporto tra il residuo debito del Finanziamento Bancario sul residuo debito del Finanziamento sia sempre non inferiore all'originario rapporto, fissato nel Contratto di Finanziamento, tra l'importo del Finanziamento Bancario sull'importo del Finanziamento.

4.7.3 Nel caso in cui una Data di Pagamento non cada in un Giorno Lavorativo, il pagamento di quanto dovuto in relazione al Finanziamento a tale Data di Pagamento sarà effettuato dal Soggetto Beneficiario alla Banca Finanziatrice il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla relativa Data di Pagamento.

4.8 *Imputazione dei pagamenti*

In caso di pagamento parziale o di recupero coattivo di quanto dovuto dal Soggetto Beneficiario, le somme incassate dalla Banca Finanziatrice, o comunque recuperate sia nei confronti del Soggetto Beneficiario che di eventuali terzi, al netto di quanto previsto al successivo Paragrafo 4.17, verranno ripartite tra quanto di spettanza della CDP per i pagamenti scaduti in relazione al Finanziamento Agevolato e quanto di spettanza della Banca Finanziatrice per i pagamenti scaduti in relazione al Finanziamento Bancario, in misura proporzionale:

(a) alla rispettiva percentuale di partecipazione alla rata (anche di soli interessi), sia in linea capitale che di interessi, in base a quanto previsto dai Piani di Ammortamento, in caso di somme corrisposte quale pagamento parziale di una rata del Finanziamento;

(b) alla rispettiva percentuale originaria di partecipazione al Finanziamento, in caso di somme recuperate.

4.9 *Periodo di Preammortamento*

4.9.1 Il Finanziamento prevede un periodo di preammortamento che deve essere commisurato alla durata del Progetto e, comunque, della durata massima di 2 (due) anni, che decorre dalla Data di Sottoscrizione e si conclude alla Data di Inizio Ammortamento (il "**Periodo di Preammortamento**"). La nozione di "commisurazione alla durata del Progetto" va intesa nel senso che la prima scadenza di ammortamento deve essere non anteriore alla Data di Pagamento del semestre in cui ricade

l'ultimazione del Progetto inizialmente prevista. Fermo il limite della durata massima, la durata del Periodo di Preammortamento sarà comunque stabilita dalla Delibera Banca.

4.9.2 Il Contratto di Finanziamento prevedrà, tra le condizioni per l'erogazione del Finanziamento, che la relativa Richiesta di Erogazione sia stata presentata dal Soggetto Beneficiario al Soggetto Attuatore, anche per il tramite del Soggetto Capofila (laddove previsto), secondo le modalità previste dalla Normativa Applicabile.

4.9.3 Ai fini della durata del Periodo di Preammortamento si considera primo semestre intero il semestre solare in cui cade la Data di Sottoscrizione.

4.10 *Estinzione anticipata volontaria del Finanziamento*

4.10.1 Prima della Data di Scadenza Finale, il Soggetto Beneficiario avrà facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il Finanziamento, nei limiti e con le conseguenze previsti dalla Normativa Applicabile, dalla Convenzione, dal Mandato e dal Contratto di Finanziamento, e in misura tale che sia sempre rispettata l'originaria proporzione tra il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario, dietro corresponsione da parte del medesimo Soggetto Beneficiario delle commissioni di cui ai successivi Paragrafi 4.10.3 e 4.10.4, da includere nel Contratto di Finanziamento. Tra le condizioni per procedere a tale estinzione anticipata, il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere che: (i) la richiesta sia fatta dal Soggetto Beneficiario alla Banca Finanziatrice con un preavviso minimo definito nel Contratto di Finanziamento; (ii) il rimborso avvenga ad una Data di Pagamento (o, nel caso in cui tale Data di Pagamento non cada in un Giorno Lavorativo, il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla stessa) da indicarsi ad opera del Soggetto Beneficiario nella richiesta scritta di estinzione anticipata (la "**Data Prescelta per il Rimborso**").

4.10.2 Il Soggetto Beneficiario non potrà procedere a un'estinzione anticipata totale del Finanziamento Bancario senza, altresì, procedere all'estinzione anticipata totale del Finanziamento Agevolato.

4.10.3 Nel caso di estinzione anticipata, totale o parziale, del Finanziamento Agevolato effettuata prima che siano trascorsi 4 (quattro) anni dalla Data di Sottoscrizione, il Soggetto Beneficiario dovrà corrispondere alla CDP, oltre alla rata in scadenza alla Data Prescelta per il Rimborso e all'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato oggetto di estinzione:

(a) un importo pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) dell'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato concesso e non erogato alla Data Prescelta per il Rimborso, nel solo caso di estinzione anticipata totale;

(b) un indennizzo per un importo pari (i) in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla Data Prescelta per il Rimborso, al netto dell'eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale e (ii) in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato rimborsato anticipatamente alla Data Prescelta per il Rimborso e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale.

4.10.4 Nel caso di estinzione anticipata, totale o parziale, del Finanziamento Agevolato effettuata dopo che siano trascorsi 4 (quattro) anni dalla Data di Sottoscrizione, il Soggetto Beneficiario dovrà corrispondere alla CDP, oltre alla rata in scadenza alla Data Prescelta per il Rimborso e all'importo

in linea capitale del Finanziamento Agevolato oggetto di estinzione, un indennizzo per un importo pari:

(a) in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla Data Prescelta per il Rimborso, al netto dell'eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale; e

(b) in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato rimborsato anticipatamente a tale Data Prescelta per il Rimborso e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la Data Prescelta per il Rimborso e la Data di Scadenza Finale.

4.11 *Revoca delle Agevolazioni e risoluzione del Contratto*

4.11.1 Qualora il Soggetto Beneficiario, ovvero il Soggetto Capofila, ritenga di non dare ulteriore esecuzione al Progetto ovvero intenda richiedere una proroga dei termini per la realizzazione dello stesso, deve darne immediata comunicazione, ai sensi della Normativa Applicabile, al Soggetto Attuatore e alla Banca Finanziatrice, indicandone i motivi. La Regione e/o il Soggetto Attuatore potranno decidere (i) la revoca, totale o parziale, delle Agevolazioni, con le conseguenze previste dalla Normativa Applicabile per tale evenienza, ovvero (ii) di accordare una proroga per la realizzazione del Progetto.

4.11.2 La revoca totale delle Agevolazioni è sempre causa di risoluzione del Contratto di Finanziamento e, al verificarsi di tale fattispecie, la Banca Finanziatrice avrà l'obbligo di procedere alla risoluzione del Contratto di Finanziamento.

4.11.3 Nel caso in cui, nel corso della realizzazione del Progetto, il Soggetto Beneficiario, anche su segnalazione della Banca Finanziatrice, risulti moroso su operazioni di finanziamento, in misura tale da compromettere la valutazione del merito di credito, ovvero si trovi in una delle situazioni di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alla legge 3 aprile 1979, n. 95, o al D.lgs. n. 14/2019 e successive modificazioni e integrazioni, il Soggetto Attuatore si pronuncia in merito alla revoca o al mantenimento delle Agevolazioni.

4.11.4 La revoca delle Agevolazioni comporta in capo al Soggetto Beneficiario il sorgere degli obblighi restitutori delle Agevolazioni stesse, secondo quanto previsto dalla Normativa Applicabile, restando comunque inteso che, con riferimento al Finanziamento Agevolato, la revoca delle Agevolazioni determinerà l'obbligo del Soggetto Beneficiario di restituire:

(i) l'importo del beneficio di cui quest'ultimo ha goduto sino alla data dell'Atto di Revoca, ovvero alla data di risoluzione del Contratto di Finanziamento (dovuta a causa diversa dalla revoca delle agevolazioni), qualora tale risoluzione intervenga durante la realizzazione del Progetto e prima dell'emanazione dell'Atto di Revoca, in termini di Differenziale Interessi, ove esistente;

(ii) l'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) ovvero al corrispondente parametro sostitutivo vigente alla data dell'erogazione, calcolato sull'importo dell'eventuale Differenziale Interessi di cui al Paragrafo (i) che precede, nonché, per i casi in cui sono applicabili, le maggiorazioni di tasso e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

fermo restando che gli importi di cui ai precedenti punti (i) e (ii) saranno restituiti nella misura e fatte salve le previsioni del singolo Atto di Revoca per le Agevolazioni concesse, anche tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

4.11.5 In tutte le ipotesi di (a) decadenza dal beneficio del termine o (b) risoluzione del o recesso dal Contratto di Finanziamento, siano esse determinate dalla revoca delle Agevolazioni o da differenti cause, quali, a titolo meramente esemplificativo, il verificarsi di un inadempimento o di uno degli Eventi Rilevanti previsti dal Contratto di Finanziamento, il Soggetto Beneficiario, in relazione al Finanziamento Agevolato (e fatte salve le ulteriori previsioni relative al Finanziamento Bancario), ha l'obbligo di restituire, oltre agli interessi maturati fino alla data di risoluzione e al Debito Residuo:

(a) un indennizzo pari al prodotto tra lo 0,30% (zero virgola trenta per cento) dell'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla data di risoluzione del Contratto di Finanziamento o di decadenza dal beneficio del termine, al netto dell'eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la data di risoluzione del Contratto di Finanziamento o di decadenza dal beneficio del termine e la Data di Scadenza Finale;

(b) gli eventuali interessi di mora.

In tutte le ipotesi di (a) decadenza dal beneficio del termine o (b) risoluzione del o recesso dal Contratto di Finanziamento determinata da cause diverse dalla revoca delle Agevolazioni, la Banca Finanziatrice dovrà darne comunicazione al Soggetto Attuatore, al fine di richiederne le determinazioni in merito alla revoca o al mantenimento delle Agevolazioni, nonché le relative procedure operative.

4.11.6 Nel caso in cui la risoluzione del Contratto di Finanziamento sia stata determinata dalla revoca delle Agevolazioni, il Soggetto Beneficiario avrà l'obbligo di corrispondere sia gli importi indicati al Paragrafo 4.11.4 che quelli elencati al Paragrafo 4.11.5.

4.11.7 In caso di revoca parziale delle Agevolazioni, l'importo del Finanziamento sarà ricalcolato e ridotto dal Soggetto Attuatore in misura proporzionale rispetto all'ammontare delle Agevolazioni revocate. In conseguenza di quanto precede, un ammontare pari ad ogni eventuale eccedenza del Finanziamento originario rispetto al suddetto importo ricalcolato si intenderà immediatamente cancellato dalle porzioni del Finanziamento ancora non oggetto di erogazione alla relativa data e, per l'eventuale eccedenza, dovrà essere altresì oggetto di rimborso anticipato obbligatorio da parte del relativo Soggetto Beneficiario.

4.12 *Modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario e modifiche della garanzia*

4.12.1 Qualora intervengano modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario e/o modifiche, anche soggettive, nelle Garanzie a tutela del Finanziamento, il Soggetto Beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Banca Finanziatrice e al Soggetto Attuatore.

4.12.2 Qualora:

(a) si verificano le modifiche di cui al Paragrafo 4.12.1 che precede; ovvero

(b) il Soggetto Attuatore abbia informato la Banca Finanziatrice che, in considerazione di intervenuti controlli e ispezioni, variazioni del Progetto, di modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario e/o di modifiche nel Progetto (di cui sia venuto a conoscenza), sono necessari approfondimenti istruttori o integrazioni ai sensi della Convenzione e della Normativa Applicabile,

la Banca Finanziatrice sospende l'erogazione del Finanziamento, dandone pronta comunicazione alla CDP e al Soggetto Attuatore, in attesa delle determinazioni di competenza.

4.12.3 Qualora:

(a) la Banca Finanziatrice, in considerazione di intervenute modifiche di cui al precedente Paragrafo 4.12.2 lettera (a), ritenga necessario effettuare una nuova Valutazione Creditizia ed eventualmente adottare una nuova Delibera Banca, ne darà pronta comunicazione alla CDP e al Soggetto Attuatore;

(b) nei casi di cui al precedente Paragrafo 4.12.2 lettera (b), il Soggetto Attuatore, sulla base della Normativa Applicabile, informi la Banca Finanziatrice della necessità di una nuova Valutazione del Soggetto Beneficiario, la Banca Finanziatrice ne darà pronta informazione alla CDP.

4.12.4 Qualora, in conseguenza di quanto indicato al precedente Paragrafo 4.12.3, e fatti salvi i casi di revoca delle Agevolazioni, dopo una nuova Valutazione Creditizia con esito positivo venga adottata una nuova Delibera Banca, la Banca Finanziatrice provvederà a farla pervenire alla CDP e, anche per il tramite del Soggetto Beneficiario, al Soggetto Attuatore, in conformità alla Convenzione; la CDP, se necessario, provvederà ad emettere una nuova delibera o a confermare la precedente entro i termini previsti sulla base della Normativa Applicabile ovvero, in mancanza, entro il termine di 10 Giorni Lavorativi dal ricevimento della comunicazione della nuova delibera da parte della Banca Finanziatrice. La Banca Finanziatrice, se necessario, provvederà al conseguente adeguamento del Contratto di Finanziamento.

4.12.5 Sarà cura della Banca Finanziatrice trasmettere entro 10 Giorni Lavorativi alla CDP copia autentica o copia conforme all'originale dell'atto di adeguamento registrato o copia corredata da dichiarazione di conformità sottoscritta da un proprio dipendente abilitato e al Soggetto Attuatore copia del medesimo atto.

4.12.6 Il Contratto di Finanziamento dovrà disciplinare le conseguenze di un eventuale esito negativo della nuova Valutazione Creditizia di cui al Paragrafo 4.12.3 che precede.

4.13 *Eventi Rilevanti*

Il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere una elencazione di eventi rilevanti (gli "**Eventi Rilevanti**") al verificarsi dei quali la Banca Finanziatrice avrà la facoltà di dichiarare il recesso, la decadenza dal beneficio del termine, risolvere il Contratto di Finanziamento ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile e/o di recedere dal Contratto di Finanziamento. Tali Eventi Rilevanti saranno di volta in volta individuati e descritti dalla Banca Finanziatrice, cui è affidato il compito di redigere il Contratto di Finanziamento con la dovuta diligenza, e che, nel fare ciò, dovrà tenere conto degli Eventi Rilevanti che si renderanno opportuni o necessari, anche in base alle indicazioni espresse nella Valutazione Creditizia. In ogni caso, al verificarsi della revoca totale delle Agevolazioni la Banca Finanziatrice avrà l'obbligo di procedere alla risoluzione del Contratto di Finanziamento, fermo restando quanto previsto al Paragrafo 4.11.7 in relazione i casi di revoca parziale delle Agevolazioni.

Il Contratto di Finanziamento dovrà in ogni caso prevedere tra gli Eventi Rilevanti le seguenti circostanze: (i) uno qualsiasi degli impegni del Soggetto Beneficiario di cui agli Articoli 4.15.2 e 4.15.3 delle presenti Linee Guida non sia adempiuto, (ii) una delle dichiarazioni rilasciate dalla controparte ai sensi del Paragrafo 4.15.2 delle presenti Linee Guida si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata con riferimento ai fatti ed alle circostanze esistenti alla data in cui tale dichiarazione è stata rilasciata o è stata ripetuta, e (iii) il venir meno, in tutto o in parte, della Garanzia dello Stato, per qualsiasi motivo non imputabile a CDP.

4.14 *Pagamenti da parte di terzi*

La Banca Finanziatrice avrà il diritto di rifiutare pagamenti in linea capitale o di interessi o di accessori, fatti da terzi in nome proprio quando, da tali pagamenti, potessero derivare surrogazioni a

favore del soggetto terzo che intenda farli, tranne che questi dichiarino espressamente di subordinare, nel rimborso e nelle Garanzie acquisite dalla CDP e dalla Banca Finanziatrice, le proprie ragioni a quelle della CDP e della Banca Finanziatrice, dovendo questi ultimi essere sempre i primi graduati, ove la natura delle garanzie acquisite lo consenta, e senza concorrenti.

4.15 *Dichiarazioni e Impegni del Soggetto Beneficiario*

4.15.1 Il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere le dichiarazioni e gli impegni di norma previsti nei contratti di finanziamento della medesima tipologia, che dovranno essere indicati dalla Banca Finanziatrice, incaricata di redigere il Contratto di Finanziamento con la dovuta diligenza, anche tenendo in considerazione la Valutazione Creditizia effettuata.

4.15.2 Il Contratto di Finanziamento dovrà inoltre prevedere a carico del Soggetto Beneficiario gli impegni previsti dalla Normativa Applicabile.

4.15.3 Oltre alle dichiarazioni e agli impegni descritti nei Paragrafi 4.15.1 e 4.15.2, il Contratto di Finanziamento dovrà necessariamente contenere le dichiarazioni e gli impegni del Soggetto Beneficiario di seguito elencati, salvo eventuali deroghe, in casi particolari, previo consenso del Mandante:

(a) **"Codice Etico della CDP"**

Il Soggetto Beneficiario dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico e del Modello Organizzativo di CDP, resi disponibili da CDP sul proprio sito internet; e (ii) si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo stessi: (a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera (a), e (c) i collaboratori esterni della CDP."

(b) **"D. Lgs. 231/01"**

(1) Il Soggetto Beneficiario dichiara di:

(i) che non sussistono procedimenti pendenti a proprio carico per l'accertamento della responsabilità di cui al D. Lgs. 231/01;

(ii) non aver riportato condanne, ai sensi del D. Lgs. 231/01, passate in giudicato, né altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

(iii) non essere soggetto a misure interdittive, anche di tipo cautelare, quantunque sospese, previste dal D. Lgs. 231/01; e

(iv) aver adottato nell'ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D. Lgs. 231/01."

(2) Il Soggetto Beneficiario si impegna, per tutta la durata del Contratto di Finanziamento:

(i) ad informare entro 10 Giorni Lavorativi la CDP, per il tramite della Banca Finanziatrice relativamente ad ogni eventuale (a) nuovo procedimento pendente a proprio carico per l'accertamento della responsabilità di cui al D. Lgs. 231/01, (b) nuova pronuncia a proprio carico di condanne, passate in giudicato, ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o (c) della applicazione di misure interdittive, anche di tipo cautelare,

quantunque sospese, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, che possano determinare effetti sostanzialmente pregiudizievoli per le ragioni del credito di CDP e/o ai fini reputazionali;

(ii) a mantenere nell'ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D. Lgs. 231/2001".

4.15.4 Il Contratto di Finanziamento dovrà altresì prevedere che: (i) le dichiarazioni del Soggetto Beneficiario rilasciate alla Data di Sottoscrizione si intenderanno automaticamente rinnovate a ciascuna data di presentazione della Richiesta di Erogazione, a ciascuna Data di Erogazione, a ciascuna Data di Pagamento e per tutta la durata del Contratto di Finanziamento; e (ii) la non veridicità o l'incompletezza di una qualsiasi tra le dichiarazioni rilasciate dal Soggetto Beneficiario ai sensi del Contratto di Finanziamento e/o l'inadempimento al suddetto impegno (oltre che agli altri impegni di volta in volta previsti dal Contratto di Finanziamento), potrà dar luogo alla risoluzione del Contratto di Finanziamento stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

4.15.5 Al fine dell'accertamento delle somme dovute faranno stato e prova nei confronti delle Parti (come definite nella Convenzione), del Soggetto Beneficiario e suoi garanti, in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili della Banca Finanziatrice.

4.16 *Trattamento dei dati personali*

4.16.1 Il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere che, ove tale adempimento sia richiesto con riferimento al Soggetto Beneficiario, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, la CDP e la Banca Finanziatrice forniscano la rispettiva informativa sul trattamento dei dati personali del Soggetto Beneficiario (e degli eventuali garanti, ove previsti), ciascuno in qualità di titolare autonomo.

4.16.2 Quale testo per l'informativa di competenza della CDP, il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere il testo tempo per tempo reso disponibile sul sito internet della CDP (www.cdp.it), nella sezione dedicata alla "Privacy" (integrato con i riferimenti agli eventuali garanti, ove previsti).

4.17 *Commissioni, spese, oneri e indennizzi*

4.17.1 Tutte le eventuali commissioni della Banca Finanziatrice, nonché tutte le spese inerenti e/o conseguenti al Contratto di Finanziamento e in generale qualunque spesa e onere anche fiscale, che la Banca Finanziatrice e/o la CDP dovessero sostenere in dipendenza del medesimo Contratto di Finanziamento o della sua esecuzione o estinzione sono a carico del Soggetto Beneficiario.

4.17.2 Il Finanziamento Agevolato è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche e integrazioni. Il Contratto di Finanziamento dovrà comunque prevedere che qualora il Finanziamento Agevolato non potesse più accedere a tale regime di favore, i relativi oneri saranno a carico del Soggetto Beneficiario.

4.17.3 Il Soggetto Beneficiario dovrà impegnarsi a risarcire, manlevare e tenere indenne la CDP rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni di cui al paragrafo 4.15.3 delle presenti Linee Guida fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni di cui al paragrafo 4.15.3 delle presenti Linee Guida fossero stati puntualmente adempiuti.

4.18 *Cessione del credito*

4.18.1 La CDP e la Banca Finanziatrice non potranno porre in essere alcuna cessione del credito derivante dal Finanziamento, se non con il previo consenso scritto dell'altra Parte e della Regione.

4.18.2 A sua volta, la Banca Finanziatrice non potrà, nella propria attività di recupero del Finanziamento, disporre la cessione del relativo credito, se non con il previo consenso scritto della CDP e della Regione.

4.19 *Garanzia dello Stato*

In caso di escussione da parte di CDP della Garanzia dello Stato, il MEF si surrognerà nella posizione contrattuale di CDP verso il Soggetto Beneficiario per l'importo escusso, fatta eccezione per la porzione dei crediti di CDP che siano stati eventualmente oggetto di rinuncia nell'ambito di un accordo transattivo con il Soggetto Beneficiario.

4.20 *Legge applicabile e foro competente*

Il Contratto di Finanziamento sarà regolato dalla legge italiana e prevedrà la competenza esclusiva del foro di Roma in relazione a qualsiasi controversia.

4.21 *Forma del Contratto di Finanziamento*

Il Contratto di Finanziamento dovrà essere stipulato nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata.

4.22 *Pubblicità*

4.22.1 Al fine di assicurare idonea visibilità al supporto finanziario fornito dalla Regione, da CDP e dalla Banca Finanziatrice, il Soggetto Beneficiario si impegna a:

- (i) assicurare che sia data idonea pubblicità al supporto finanziario ricevuto, anche mediante l'apposizione dei loghi in un formato di pari visibilità della Regione, CDP e della Banca Finanziatrice, nell'ambito delle eventuali iniziative di promozione dei risultati del Progetto (a titolo esemplificativo, nel caso di diffusione di materiale informativo o pubblicitario mediante il sito internet del Soggetto Beneficiario); e
- (ii) apporre nella sede di svolgimento del Progetto – ove materialmente possibile e nel rispetto di eventuali vincoli - una targa permanente con la dicitura "*Progetto finanziato grazie al supporto della Regione Campania, di Cassa Depositi e Prestiti e della Banca [●]*", secondo le modalità concordate tra le parti anche in relazione al luogo di apposizione. La targa sarà prodotta da CDP che la consegnerà al Soggetto Beneficiario che si impegna ad affiggerla a proprie spese nel luogo precedentemente concordato.

4.22.2 CDP e il Soggetto Beneficiario si impegnano ad implementare ogni altra ragionevole iniziativa dedicata di comunicazione, anche di carattere digitale, secondo le modalità preventivamente concordate tra le parti. In particolare, CDP potrà effettuare annunci e comunicati stampa in relazione alla sottoscrizione di ciascun Contratto di Finanziamento, dando indicazione, tra l'altro, del Soggetto Beneficiario, delle finalità e al settore economico del Progetto, dell'importo dell'investimento e delle quote del relativo finanziamento concesso.

4.22.3 Il Soggetto Beneficiario prende atto della rilevanza degli impegni di cui al presente articolo, e si impegna a fornire, previa richiesta, evidenza delle attività svolte in adempimento del medesimo. Resta inteso che qualora il supporto finanziario della Regione sia fornito attraverso risorse del POR FESR o altre risorse nazionali/regionali (FSC), il Soggetto Beneficiario si impegna autonomamente

ad assicurare, oltre a quanto disciplinato dal presente articolo, il pieno rispetto degli adempimenti in materia di visibilità e promozione previsti in capo ai beneficiari:

- (i) dei fondi POR FESR Campania 2014/2020 nel rispetto delle indicazioni contenute nelle linee guida e Manuale d'uso consultabili sul sito internet <http://porfesr.regione.campania.it/it/attuazione/comunicazione>; e
- (ii) dei fondi FSC 2014/2020 nel rispetto delle indicazioni contenute nel Manuale e le procedure di Gestione del FSC consultabile sul sito internet <http://regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/fondo-di-sviluppo-e-coesione-2014-2020>.

5. FATTISPECIE COMPLESSE

5.1 *Progetti realizzati da una pluralità di Soggetti Beneficiari*

Ai sensi della Normativa Applicabile, è ammessa la possibilità che la realizzazione dei Progetti avvenga con il contributo di una pluralità di soggetti, i quali costituiscono altrettanti Soggetti Beneficiari, tra cui il Soggetto Capofila (tali Progetti soggettivamente complessi, ai fini del presente paragrafo, di seguito denominati "**Progetti Complessi**"). Nel caso di Progetti Complessi, ciascun Soggetto Beneficiario deve rispettare i requisiti richiesti dalla Normativa Applicabile e operare in virtù di specifici vincoli contrattuali, che configurino una collaborazione effettiva, stabile e coerente tra i soggetti partecipanti, e una chiara suddivisione delle competenze ovvero dei costi e delle spese a carico di ciascuno di essi.

5.1.1 I Progetti Complessi devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, in conformità con la Normativa Applicabile.

Il contratto di rete o le altre forme di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente con le finalità del Progetto Complesso.

In particolare, il contratto che disciplina la forma di collaborazione deve prevedere:

- (i) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun Soggetto Beneficiario partecipante; e
- (ii) l'individuazione, tra i Soggetti Beneficiari partecipanti, del Soggetto Capofila, che agisce in veste di mandatario degli altri Soggetti Beneficiari partecipanti, attraverso il conferimento, da parte degli stessi, di un mandato collettivo con rappresentanza, da sottoscrivere per atto pubblico o scrittura privata autenticata per disciplinare i rapporti con il Soggetto Attuatore, la Regione, la Banca Finanziatrice e CDP.

Il contratto che disciplina la forma di collaborazione dovrà inoltre prevedere tutto quanto sia di volta in volta previsto dalla Normativa Applicabile.

I Progetti Complessi non possono prevedere la partecipazione di un numero di Soggetti Beneficiari superiore a 4.

5.1.2 In relazione ad un Progetto Complesso, ciascuna Banca Finanziatrice stipulerà Contratti di Finanziamento separati, ciascuno relativo al Finanziamento concesso a fronte del Progetto di ciascun Soggetto Beneficiario (che partecipa al medesimo Progetto Complesso) e avente come controparte il relativo Soggetto Beneficiario. L'efficacia di ciascun Contratto di Finanziamento riconducibile al medesimo Progetto Complesso è subordinata alla sottoscrizione di tutti i Contratti di Finanziamento afferenti al medesimo Progetto Complesso.

Nel caso di Progetti Complessi, in considerazione della complessità dello specifico intervento, le Banche Finanziatrici costituiranno un *pool* di finanziamento senza rilevanza esterna.

5.1.3 I Contratti di Finanziamento afferenti ad un medesimo Progetto Complesso saranno redatti dalle Banche Finanziatrici con la dovuta diligenza e dovranno essere redatti e stipulati in maniera tale da garantire che tutte le indicazioni e le procedure incluse nella presente sezione siano rispettate integralmente. I relativi Contratti di Finanziamento dovranno essere necessariamente stipulati tutti entro il termine stabilito dalla Normativa Applicabile.

5.1.4 Qualsiasi ipotesi che possa dare luogo alla revoca delle Agevolazioni imputabili ad uno qualsiasi dei Soggetti Beneficiari può, a seguito di espressa determinazione del Soggetto Attuatore, pregiudicare il mantenimento di tutte le Agevolazioni concesse in relazione al Progetto, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 5.1.5.

5.1.5 Nel caso di revoca delle Agevolazioni imputabili ad uno dei Soggetti Beneficiari responsabili per l'esecuzione di un Progetto Complesso, è fatta salva la facoltà per il Soggetto Attuatore di disporre il mantenimento delle Agevolazioni concesse ai Soggetti Beneficiari diversi dal Soggetto Beneficiario al quale siano imputabili le agevolazioni revocate, ai termini e alle condizioni previsti dalla Normativa Applicabile. La Banca Finanziatrice provvederà ad effettuare le modifiche al Contratto di Finanziamento e/o ai relativi Piani di Ammortamento che dovessero rendersi necessarie per effetto delle variazioni di cui al presente paragrafo nella medesima forma con cui è stato stipulato il Contratto di Finanziamento.

Sarà cura della Banca Finanziatrice trasmettere entro 10 Giorni Lavorativi alla CDP copia autentica o copia conforme all'originale dell'atto di adeguamento registrato o copia corredata da dichiarazione di conformità sottoscritta da un proprio dipendente abilitato e al Soggetto Attuatore copia del medesimo atto.

ALLEGATO

A. Definizioni

Allegato A alle Linee Guida

Definizioni

Salvo ove diversamente definiti qui di seguito o altrove nelle Linee Guida, i termini con le iniziali in lettera maiuscola nelle Linee Guida hanno il significato a essi attribuito nella Convenzione.

“Convenzione”: è la convenzione tra la Regione Campania, l'Associazione Bancaria Italiana, Sviluppo Campania S.p.A. in qualità di Soggetto Attuatore e la Cassa depositi e prestiti S.p.A., sottoscritta in data [●], per la regolamentazione, tra l'altro, dei rapporti inerenti la gestione di finanziamenti agevolati a valere sul “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca” (FRI), di cui all'articolo 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, così come integrata ai sensi dell'articolo 1, commi da 855 a 859, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, concessi in relazione allo Strumento Finanziario per il sostegno agli investimenti produttivi in Campania, attuato con le modalità della procedura negoziale (SFIN) di cui alla DGR Campania n. 206/2019 (così come integrata dalla DGR n. 667/2019 e dalla DGR n. 220/2020);

“Data di Erogazione”: indica, in relazione a ciascuna erogazione da parte della Banca Finanziatrice al Soggetto Beneficiario degli importi richiesti e spettanti, il 10 e il 25 di ciascun mese (oppure, qualora tali giorni non fossero Giorni Lavorativi, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), fatta eccezione per il 25 giugno e il 25 dicembre, a condizione che siano state soddisfatte tutte le condizioni previste dalla Normativa Applicabile e dal Contratto di Finanziamento per effettuare la relativa erogazione;

“Data di Inizio Ammortamento”: indica il giorno successivo al termine del Periodo di Preammortamento;

“Data di Pagamento”: indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno;

“Data di Scadenza Finale”: indica la data designata nel Contratto di Finanziamento quale data entro la quale debba avvenire il completo rimborso del Finanziamento;

“Data di Sottoscrizione”: indica la data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento;

“Debito Residuo”: indica, a ciascuna data di riferimento, l'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato e/o del Finanziamento Bancario erogato al Soggetto Beneficiario, al netto dei rispettivi importi in linea capitale già rimborsati;

“Differenziale Interessi”: indica l'eventuale Agevolazione di cui il Soggetto Beneficiario gode in relazione al Finanziamento Agevolato, pari alla differenza (ove positiva) tra (i) gli interessi sul Finanziamento Agevolato calcolati al tasso di attualizzazione e rivalutazione, fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, vigente alla data di stipula del Contratto di Finanziamento e (ii) gli interessi dovuti in relazione al Finanziamento Agevolato ai sensi del Contratto di Finanziamento nel rispetto della Normativa Applicabile;

“D.Lgs. 196/2003”: indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come successivamente modificato e integrato;

“Evento Rilevante”: ha il significato attribuito a tale termine nel Paragrafo 4.13 delle presenti Linee Guida;

“Giorno Lavorativo”: indica qualsiasi giorno (diverso dal sabato e dalla domenica) in cui le banche operanti sulla piazza di Roma e Napoli sono aperte per l'esercizio della loro normale attività;

“Periodo di Interessi”: indica il periodo di computo degli interessi come determinato ai sensi del Contratto di Finanziamento;

“Piani di Ammortamento”: indicano i piani di ammortamento relativi al Finanziamento Agevolato e al Finanziamento Bancario che, ad ogni erogazione, verranno predisposti e/o aggiornati dalla Banca Finanziatrice quali allegati agli atti di quietanza;

“Progetti Complessi” ha il significato attribuito a tale termine al Paragrafo 5.1 delle Linee Guida;

“Richiesta di Erogazione”: indica la richiesta di erogazione da parte del Soggetto Beneficiario a valere sul Finanziamento;

“Soggetto Capofila”: indica, nel caso di Progetti Complessi realizzati congiuntamente da più imprese, il soggetto che presenta al Soggetto Attuatore la domanda per l'accesso alle Agevolazioni.